

LA VECCHIA VICINANZA DI SOBRIO

1223 – 1800



Giovanni Sobrio

Giovanni Sobrio



Stemma del Comune di Sobrio

STEMMA DEL COMUNE DI SOBRIO

Il nome del villaggio " Sobrio " appare per la prima volta in un documento medioevale del 23 maggio 1223 rogato a Faido dal Consiglio Generale di Leventina, riguardante la ripartizione degli Alpi fra nove Vicinanze o Degagne: Uriolo (Airolo), Quinto, Prato, Faido, Lodrino, Inagna (Inagna), Bedretto, Giornico, Gaçogna (Chiggiogna). Il villaggio, nel 1238 prende il nome di " Subrio ", nel 1319 " Sourio " e nel 1567 " Sorium o Sòuri ". Il simbolo del Comune " Gatto rampante " (gatto rosso in campo argenteo) è di data sconosciuta, per quanto si può supporre, dalla consultazione dei documenti, esso è stato preso in prestito dallo stemma di famiglia dei Sobrio, vecchio casato già presente in Leventina dell'inizio 1200 ca.

Sommaro

INTRODUZIONE	5
I PIÙ ANTICHI ABITANTI DEL TICINO	6
IMMIGRAZIONE GALLICA	6
EPOCA ROMANA	6
I LEPONTI	7
CENNI SULLA POPOLAZIONE LEVENTINESE	8
GLI ABITANTI DI SOBRIO	10
CASATI E FAMIGLIE	11
I SOPRANNOMI	13
PERSONE CHE HANNO RICOPERTO CARICHE PUBBLICHE DAL 1500 AL 1800	14
INSEGNANTI SCOLASTICI	15
LEVATRICI COMUNALI	16
PERSONE DI SOBRIO DOMINANTI TRA IL XII ED IL XV SECOLO	16
LA VICINANZA IN LEVENTINA	19
LA VICINANZA DI SOBRIO	19
ORGANIZZAZIONE DELLA VICINANZA	20
I BALIAGGI	20
IL LANDFOGTO	21
CARICHE UFFICIALI NELLA VICINANZA	22
IL TERRITORIO DELLA VICINANZA	25
LE VECCHIE VIE DI COMUNICAZIONE E I TRANSITI	27
LA STRADA FRANCISCA	28
IL PONTE DELLA BIASCHINA	28
LA STRADA GRANDE O MAESTRA	29
TRANSITI	29
CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE DI VICINANZA FRA LE DUE DEGAGNE	32
DIRITTI E DOVERI DI VICINANZA PER L'ALPE CRAMOSINO E MANEGORIO	33
VERTENZA SULLA FIENAGIONE E LEGNAMARE	34
VERTENZA PER IL TAGLIO DI PIANTE VERDI	34
CONTESTAZIONI DEI DIRITTI DI VICINANZA FRA LE COMUNITA DELLA MONTAGNA E QUELLA DI MASCENGO	36
DIVERGENZA SUI DIRITTI DI PASCOLO FRA LA COMUNITÀ DI MASCENGO E DELLA MONTAGNA	39
ACCORDI SUI CONFINI COMUNALI FRA CAVAGNAGO E SOBRIO	40
CONTROVERSIE FRA LE VICINANZE DI SOBRIO E BODIO	45

PASCOLO ABUSIVO	47
CONFINI DEFINITIVI.....	47
CONFINI DELLA PEZZA COMUNE	49
VENDITA LEGNAME DELLA PEZZA COMUNE	50
PIANTE DI CASTAGNO	50
SFRUTTAMENTO DELLE SELVE CASTANILI	52
IL LIBRO DELL'ESTIMO O TAGLIA.....	54
IL LIBRO DEI MINORI	54
ALCUNE ORDINANZE IN AUGE IN VALLE	57
TOPONOMASTICA.....	61
RIVOLTA LEVENTINESE (1755)	67
NUOVI REGOLAMENTI GOVERNATIVI	68
MILITARE	74
IL LIBRO DEGLI ORDINI	76
INDICE DEL NUOVO LIBRO DEGLI ORDINI.....	84
CHE COSA È IL GIURAMENTO	95
REGOLAMENTI COMUNALI (Dal libro degli Ordini)	101
SETTORE FORESTALE	111
STATUTO FORESTALE.....	111
DISPOSIZIONI PER OGNI SINGOLA FAURA	113
REVISIONE DELLE NORME PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FAURE 1767	115
COLTIVAZIONE DELLA SEGALE	119
FIENAGIONE.....	121
REGOLE PER ALCUNI MONTI.....	121
REGOLE PER IL BESTIAME AL PASCOLO	122
TRANSITO DEL BESTIAME.....	123
RODE DELLE PECORE E CAPRE	124
TENITORI DEI TORI DEL CONSORZIO	124
TENITORI DEI BECCHI.....	126
GLI ALPI DEL PATRIZIATO.....	127
ALPE DI CRAMOSINO	129
ALPE MANEGORIO (Managoú, Maniú)	131
ALPE DI PALTANO	150
VECCHIE RIMEMBRANZE (TESTIMONIANZE).....	160
FONTI FOTOGRAFICHE	166
DISEGNI E COSTUMI.....	166
BIBLIOGRAFIA	166

INTRODUZIONE

Questa opera di ricerca è nata dalla personale curiosità di scoprire l'origine della Comunità di Sobrio. Le notizie contenute sono il frutto di una lunga ed impegnativa ricerca di documenti presso i diversi enti pubblici comunali, cantonali, religiosi e consultazioni con persone anziane della valle. L'insieme delle documentazioni evidenzia la presenza di lunghi periodi privi di notizie dovuti a svariate cause; incendi di archivi, cattiva conservazione di documenti, testi incomprendibili, ecc. Malgrado ciò ci siamo premurati di attenerci il più possibile alla realtà dei fatti. Altro scopo di questa ricerca è quello di portare a conoscenza della popolazione della nostra Comunità quanto i nostri avi hanno fatto con grandi sacrifici per consegnarci l'attuale benessere e ricchezza morale che è motivo di orgoglio per i Sobriensi.

La presente, in aggiunta alla Carta dei Toponimi (APSS. 1980/84) ed al volumetto I Racconti dell'Acero (Giandeini Bruno 1989), vuol far conoscere i vari aspetti della comunità in merito all'origine, all'organizzazione politica-economica-sociale. Essa si sviluppa seguendo un certo ordine cronologico che va dall'insediamento dei Longobardi (origine dei primi abitanti della valle), la popolazione in generale ed il particolare modo quella di Sobrio (casati o famiglie), cariche pubbliche, personaggi dominanti, l'organizzazione della Vicinanza, vie di comunicazione, atti giuridici, confini giurisdizionali, estimo, toponomastica, libro degli ordini e dei minori e da ultimo cenni sugli alpi della Vicinanza.

Sobrio Giovanni

Bellinzona, autunno 1999.

I PIÙ ANTICHI ABITANTI DEL TICINO

Indizi linguistici e toponomastici fanno ritenere essere quelli dei Leponti abitanti nell'odierna Liguria e le coste del Mediterraneo Italiano, quindi anche l'alto Ticino, infatti il nome di alcune località hanno desinenza in ASCO, USCO, ESCO (Giubiasco, Biasca, Verzasca, Davesco, Osco, ecc..). Tale teoria è anche sostenuta dal Prof. E. Bontà). I più recenti studi confermano l'immigrazione dei Celti che ha lasciato abbondanti segni nelle nostre necropoli con terminazione delle parole in AGO ed ENGO (Cozzanengo, Primadengo, Sorengo). La popolazione era di indole pacifica, dedita all'agricoltura, alla navigazione ed al commercio. L'influenza etrusca è ben visibile due secoli dopo, verso il 5° secolo a.c. Le iscrizioni tombali rinvenute in diverse località ticinesi affermano la loro presenza per tutta la durata della civiltà del ferro.

IMMIGRAZIONE GALLICA

Si insidia sul principio del secolo 4° secolo a. C. (nel 390) senza dar luogo ad attriti con le popolazioni locali. Fu questa la grande invasione che s'impose nell'Insubria (Gallia cisalpina) dove Milano ne divenne la capitale.

EPOCA ROMANA

La supremazia dei Galli (Gallia Cisalpina) subì una prima scossa nel 221 a. C. anno in cui i Romani sconfissero i Galli a Casteggio (Castidillum); nella seconda spedizione (196 a. C.) essi estesero la conquista fino alle radici delle Alpi giungendo sino alla regione dei Campi canini (alto Ticino), espugnando Como (Tito Livio Hist,XXX-III-36). La conquista delle valli superiori ticinesi fu attuata sotto l'imperatore Augusto. Coloni e soldati erano stati condotti a Como nell'81, poi nel 89 a. C. da Giulio Cesare al quale va il maggior merito alla romanizzazione dell'intera plaga.

A conferma del suo passaggio in Leventina lo testimonia una vecchia carta geografica redatta dal Curato di Cavignago Prete Rigolo dove segnala l'esistenza presso la frazione di Ugazzo, comune di Giornico, del castellazzo, trofeo di Cesare Imperatore romano (I Lep. I.1874; Descrizione geografica del Contado 1684); la Chiesa di Santa Maria di Castello in Giornico adibita in primo tempo dai Galli e dai Cimbri a castello.

I LEPONTI

Fra le tante Tribù celto-liguri che occuparono le regioni delle Alpi centrali, l'attuale Ticino (Blenio, Leventina, Maggia e Verzasca) vi è quella dei Leponti; il nome ricorda il mito di Ercole il quale avendo condotto verso le Alpi una migrazione di popoli con meta la Spagna e l'Africa perdette durante gli spostamenti la sua retroguardia che non avendo potuto superare le alpi a causa delle nevi si accamparono ai piedi degli stessi che poi furono nominati i LEPONTI, questi sono segnalati tra le sorgenti del Reno e del Rodano: quelli del versante Rodano erano detti i "Transalpini" mentre quelli del versante Reno e dei Campi Canini (Ticino, Pollegio, Giubiasco, Pian di Magadino) erano nominati i "Taurisci e gli Agoni" che si spinsero poi verso le terre d'Uri.

Comunque i territori abitati dai Leponti, malgrado che fossero estesi (Frate R. Cattaneo, I Lep. lo 1874) si identificavano in Leponti quelli della valle Leventina; in Camuni quelli della valle Camonica; in Caluconesi quelli della val Calanca; in Viberi o Juberi quelli dell'alto Vallese; in Nautuales e Sedrunesi quelli della valle di Sedrun o Disentis; in Salasini quelli della valle d'Aosta; in Urane quelli della valle d'Ursera o valle della Reuss e in Breuni quelli della valle di Blenio.

Questo popolo alpino era geloso delle sue abitudini e della sua indipendenza, ma al pari di altri popoli dovettero sottostare alle legioni romane e far parte integrante del vastissimo impero romano.

La vita era interamente dedicata all'allevamento del bestiame ed alla pastorizia con i relativi prodotti; alla coltivazione dei campi ed alla caccia e pesca. L'abbigliamento era essenzialmente di pelle; il linguaggio adottato nella prima dominazione romana, probabilmente era il celtico o germanico antico, il quale in seguito subì varie trasformazioni dopo l'invasione dei Burgundi, Svevi e Teutonici.

Infatti nella parlata ricorrente nelle nostre valli troviamo alcuni nomi di località terminanti in -ENGO dal celtico ENS che significa stretto, serrato; FAIDO dall'antico gallo-celtico FAVYYD = faggio; FRODA da FRE, FE acqua delle ripe; FLUSS, FLU acqua; pure PIUMEGNA dei leventinesi, da FLU, FLO che i latini resero Flumen, Fiumana, Fiumegna; Crastumo dal latino Castrum = luogo chiuso; DAPE DE ALBE dal celtico ALB o ALP nome che era dato alle alpi.

Ma il linguaggio che più lasciò maggiori impronte è senza dubbio quello della dominazione romana. A conferma menzioniamo alcune voci latine tramandateci e modificate nell'attuale dialetto leventinese: SVEN per giovenca; JUVENCA SARODA tardiva da serotina; BIMA capra di due anni; FANGC fanciullo da infante (voce assai in uso nelle

terre di Sobrio e Cavagnago); STERLS sterilis; ZOTINT sotto dentro da subintus; SAUTEI usciere o guardia campestre dal francese sautiere o dal latino psalterius; GARON coscia; BUZZARONI cattivacci da buzerones; ROSTIC brutto arnese da rusticus; SOCA veste da xocca voce già usata nel 1234 in Italia (virgud, paludamento lineo, quad dicebat xoccam erant contentee) veste di lino fino ai piedi usata dalle zitelle. Fu motivo di credere che il carattere gotico, scritto e parlato, per la compilazione delle pergamene e dei documenti cartacei fu adottato a partire dal 1300 fino al 1600 da parte delle Vicinanze, Patriziati, Degagne secondo a delle precise indicazioni tipo.

CENNI SULLA POPOLAZIONE LEVENTINESE

Il leventinese era ritenuto borioso, superbo, alquanto testardo di modi rudi poiché non era stato allevato alla scuola dell'ipocrisia: Al contrario non gli si poteva negare la spigliatezza, l'intelligenza, la schiettezza e l'intraprendenza; la vita e/le abitudini di questa popolazione era per tutti i villaggi pressoché identica.

Per questi abitanti lontani dai grandi centri privi di strade, la quasi mancanza di contatti umani ed alla mercé delle calamità, quale la carestia e dalle pestilenze non lasciava presagire grandi interessi per la "scenza e le arti" (Giornico 1631, quando i



giornichesi superstiti dalle calamità fecero edificare l'oratorio dedicato a S. Rocco quale ex-voto; a loro volta i coniugi Sobrio Baldassare fecero voto di una tela dedicata a S. Carlo Borromeo, tutt'ora esistente, poi emigrato a Venezia con alterne fortune). Malgrado ciò qualcuno riuscì ad affermarsi nell'arte dell'intagliatore e doratura del legno; tra questi troviamo un certo Busca di Personico con opere pregevoli nelle chiese di Bodio e Quinto (cornici di quadri); ad Anzonico nell'Oratorio sul monte Angone (statua della Pietà) di Rigolo Felice de Pasqui (1667).

Giovanni Sobrio

Il leventinese era ritenuto borioso, superbo e testardo, poiché non allevato alla scuola dell'ipocrisia



Costumi di lavoro delle donne di Sobrio, 1700/1850

Le uniche risorse economiche erano essenzialmente l'allevamento del bestiame la cui piazza principale di smercio era il Luganese; l'utilizzazione del latte era improntata sulla produzione di formaggio a pasta dura prodotto durante l'estate sulle alpi di Airolo, Bedretto e Quinto poiché era più grasso e gradevole al palato; la produzione veniva esportata in massima parte verso la Lombardia. Un'altra importante attività era quella del trasporto delle merci (SOMIERI), da un versante all'altro del Gottardo attraverso la valle con l'impiego di muli.

La produzione della lana era un'attività introdotta nella valle dai frati Umiliati con la loro sede a Pollegio già nel 1325 presso l'ospizio di S. Maria in Campo Canino (ora Pasquerio che fu poi soppresso nel 1571). Lo scopo dell'Ordine era quello di soccorrere i bisognosi e gli infermi. Per il sostentamento dell'attività introdussero una fiorente industria della lavorazione della lana di pecora; essa veniva raccolta presso gli alpigiani della montagna (Anzonico, Cavagnago e Sobrio), indi filata al convento, poi recapitata a Biasca per il trattamento dell'ammorbidimento ed in seguito a Faido per la tintura. Sempre all'Ospizio si procedeva alla produzione di un tessuto grossolano detto "mezza lana greggio" per la confezione di abiti maschili e femminili (vedi costumi ticinesi di Rachele Giudici 1978).

Con l'andar del tempo il leventinese apportò notevoli progressi migliorando la condizione sociale ed economica con particolari attenzioni alla viabilità, agli acquedotti comunali, alle abitazioni (...) "dove prima erano miserandi abituri, nidi di tifo petecchiale e "di gozzaje" ...): in un secondo tempo migliorò l'istruzione pubblica (... "non vi erano che squalide scuole miste di femminelle e fanciulli " ...). Queste migliorie erano senz'altro da attribuire all'apertura della "... grande strada pella Valle e pel San Gottardo " ...

Anche lo spirito litigioso, che ad un tempo costituiva una vera piaga, andò via via scemando, diminuendo così lo scialacquare inutile di forti somme di denaro per risolvere questioni interminabili per futili motivi.

Anche l'emigrazione contribuì alla prosperità della Valle, in particolare quella europea; quella d'Oltremare, escluse alcune eccezioni fortunate, non restituì il capitale lavorativo esportato. Al leventinese si poteva rimproverare la facilità con la quale si lasciava abbindolare da "... ubbie e da vieti pregiudizi ... "che gonfiati ad arte alimentavano la "credula plebe ". In alcune località vi era ancora un misto di bigottismo, di bonarietà e di finzione in cui il " ... ciarmatore ed il ciarlattano ... " vi trovava facili proseliti.

Le risorse economiche erano l'allevamento del bestiame, l'utilizzazione del latte, la produzione della lana e il trasporto di merci

Anche l'emigrazione contribuì alla prosperità della valle

IL LEVENTINESE ERA UN CREDULONE

A conferma di ciò ed a titolo Informazione trascriviamo integralmente dal **Libro dei Leponti** (T. II pag. 437/38) una sciocca credenza circa l'avidità di ricchezza accaduta nell' anno 1817:

"Alcune fanciulle e giovani stando sui monti di Bodio alla custodia delle mandrie credettero aver visto un fantasma passar loro davanti e dietro a lui un ampio lenzuolo ricolmo d'immensi tesori, tutto poi iscomparsa più sotto ove il monte finisce in una rupe di oltre 800 piedi d'altezza. Di-vulgata la novella, non ci volle di più per far credere che in quella balza si trovasse nascosto il tesoro. Ad accrescere la balorda credenza ed invogliare ad impossessarsene, nella parete del precipizio esiste come una fessura di for-ma circolare rappresentante, così all'ingrosso, a chi la osserva da basso a da lontano, quasi un grande cocchiere di una botte e che solo bastasse smuover alcun poco quell'ostacolo per vedere sgorgare dalle viscere del monte quant'oro e ben di Dio se ne volesse.

Concertato il piano cinque o sei sventati, parte di Bodio e parte di Personico si accinsero a dar l'assalto alla balza. In prima fu tentato di scendere col mezzo di una lunga e robusta corda ma la sporgenza superiore della rupe fece sì che colui che calò sospeso sull'abisso, non poté accostarsi all'agognata spaccatura per il che fu pensato salirvi per dissotto. Ogni altro che loro avrebbe raccapezzato a simili tentativi. S'aggrapparono quindi su per l'orido fra greppi e screpolature, ad uno sporto ed a non molta di-stanza dal sospirato tesoro cui già pareva di vedere e toccare, ma l'avvicinarsi era tuttor cosa affatto impossibile, stanteche la parete della balza ivi correva a fili ed a perpendicolo nel precipizio. Allora idearono di giungervi col mezzo di due lunghe e robuste pertiche, che pur tirarono su, ed infissero in un pernio e di cui ne fecer le due braccia. Il tutto fissato ed affrancato spinsero sulle braccia del pernio il temerario aerostatico, ma accostatolo alla meta, s'accorsero dell'impossibilità di smuovere quell'immane cocchiere.

Ciò non li fece desistere e pensarono di farlo crollare con le mine. Fatto anche questo più pazzo tentativo in quella spaventevole posizione e visto tutto inutile, fosse scoramento, o che da taluno venissero sconsigliati, smisero dall'impresa ben contenti di non essere andati a stritolare le ossa in fondo al precipizio. Se tuttora non esistessero le tracce del temerario ardimento nel pernio (sci-gheugna) ancor infisso nella balza e che per noi fu visto, or non sono molti anni, appena sarebbe credibile che tanto potesse spingere una sciocca credenza" ...

Da un altro canto il leventinese era attaccato alle vecchie consuetudini di vita comunitaria; infatti dal medesimo libro (i Leponti Tomo II pag. 432) trascriviamo un'antica usanza matrimoniale in auge nel comune di Sobrio: *"Lo sposo è dalla matrigna, detta "guidazza", inghirlandato in chiesa sul cappello dopo di che la sposa se ne ritorna alla casa paterna, ove, poco dopo, recasi lo sposo per prendersela. Le porte sono chiuse, egli picchia. Gli si apre e gli si domanda: cosa cerca? La sposa, ei risponde. Allora gli si presentano quante vecchie vi sono, o tutt'altra donna che la richiama, cui egli tutte rifiuta. Infine presentatagli la sospirata, ed alla risposta, esser quella la persona richiesta, viene introdotto in casa, non senza aver prima, egli, ed i suoi compagni, offerto alla sposa, nel grembiale, che essa tiene aperto, una qualsiasi moneta; essa poi contraccambia lo sposo con una grande collana di castagne cotte, che egli getta al collo. Dopo di ciò egli è padrone di condurla a suo agio".*


GLI ABITANTI DI SOBRIO

Dopo aver divagato sulla popolazione e sugli antichi abitanti della valle consideriamo più da vicino quella del nostro villaggio. In generale, si constata che il tenore di vita ricalca quella precedentemente descritta. Le ricerche permettono

di far conoscere: il nome dei Casati o delle Famiglie vissute dall' inizio del 1200 alla fine del 1800; i nomi delle persone che ricoprirono cariche pubbliche; i soprannomi accollati alle persone o alle famiglie, ecc. I primi casati o famiglie compaiono nel documento del 23 maggio 1223 inerente alla spartizione degli Alpi in Leventina (Arch. Patr. Osadigo-Grumo, perg. 74/32 cm.):

« ... *Albertus notarius de Zurnico, Jacobus judex de Suurio; serr Marchi de Suurio, consoles comunis Leventine pro Vicinia de Zurnico; Johanner de Collo-rino, condam Anrici de Codegenco; condam Ser Marchi de Suurio; Floris de Anzonego; Johannes de Palanza de Zornico; Bonfantus de Callonegi (Calonico); Goussi de Grumo ... »*

In un altro documento che tratta la vendita fatta nel 1227 dai Canonici di Quinto ai Vicini di Chiggogna dell'alpe di Caredo (Cara, oggi Cari) compaiono altri nomi di casati sobriensi quali: *Johannis de Orello (Sobrio)*, *Boneto de Souri* abitante in "loco de Cangengo (Chinchengo)", *Johanulus de Souri*, *Prete Antonio de Souri* procuratore e *Mister del Monastero di S. Maria in Pollegio*.



Famiglia sobriese del 1800/1900

CASATI E FAMIGLIE

Diamo l'elenco delle famiglie o Casati (la data indica l'anno in cui il nome di famiglia appare per la prima volta nei documenti patriziali, parrocchiali, dai Materiali e

Documentazioni Ticinesi (MDT) e dai libri delle Provvigioni (LP) di Bellinzona):

1223 : Johanulus de Souri.. Jacobus, judex de Suurio Boneto de Souri Antonio de Souri, prete Condam ser Marchi de Suurio	1521: Antonioli	Bullo, idem D'Antoni Borello ? D'Ostino
1272: Johannes de Subrio Judicis de Subrio Luterii de Subrio, avvocato	1538: Zonet Orlando	1652: Jelmus
1285: Marchus de Subrio	1545: Ambrosetti , maestro di scuola Dominici a Sobrio	1694: Giovannini Gottardelli Piccolo Scossù
1311: Marchus judes de Subrio	1548: Marazzi	1695: Dominici Jametti Valthej
1325 : Anzeri de Subrio	1560: Maganza, abitante a Mascengo Radigo, idem	1696: Cappuccetti Curione Mattei Tognetto
1329 : Marchellus de Subrio Jacomatìo de Subrio Sarine de Ronzango	1565: Sobrio? Pedretti Zane De Fanti Gioanolo Camusi Jemolo Del Monaco Giovanoli .	1698: Jem-Piccoli Gottardi
1331: Uberti de Subrio Marchi de Souri Ugoni de Souri	1602: Cocco Pietro de Segno, di Cava-gnago Giulietta abitante a Sobrio	1751: Giandeini Caglio De Zanti Rossi
1379: De ..Marchus de Sourj	1752: Ocmetti Marosio Minichetti	1802 fino al 1850 ca.: Bianchi Rosselli Rigo Re Pani Canzani Maddalena Di Ghiemolo Gianella Deini Di Maria Berti Ravelli Cariboni Martinelli
1383: Valterii de Sourj Bonetti de Sourio Borletti de Souri Minus de Ronzango Caxatia Gibonus de Sobry Liprandus Merchadantus de Sobry	1560: Mona Bertino Del Mastro Capucio Ambrogini Monico Lorenzora Giacometti Dandrea Mineto De Fanti Gualterio Domenighetti Gianini Marasio Mastero Panolo Balzari Calonico, appare una sola volta	
1384 : Johanes de Sobry, judes		
1515 : Gianetti de Sobry		
1516: Zanetto (abitante a Mascengo) Pietro da Mascengo		

Casati e famiglie patrizie secondo i vecchi documenti

Agata	Domenighetti	Maganza
Ambroxine (Ambrogini)	Gada	Marazio (Marazzi)
Berti	Gianini	Marchi
Bertini	Giandeini	Minetto
Bonetti	Gianetto	Monaco
Borletti	Gioanolino	Orlando
Calonico	Giulietta	Pedretti
Canzoni (Canzani)	Gottardello	Pietro da Mascengo
Capuccetti	Gottardi	Radigo
Capusio (Capuccio)	Gualtiero	Rossi
Caxia	Jacometto	Sarine de Ronzango
Cocco	Jelmusio (Jamusci)	Subrio (Sobrio)
D'Andrea	Jemolo	Ugoni
De Fangij (De Fanti)	Joanolo (Giovanolo)	Valteri de Sourì (Valthej)
De Heijni (Deini)	Jempiccoli	Zane
De Maria	Liprandi	Zanetto (Zanetti)
Del Monico	Lorenzora	

A tutt' oggi (1999) i casati o famiglie:

Ambrogini	Defanti	Giulietta
Berti	De Maria	Jamusci
Capucetti (1)	Deini	Scossù (2)
Capucio	Giandeini	Sobrio
D'Andrea	Gianini	

(1) estinta nell'anno 1988 con il decesso dell'ultimo maschio Giovanni.

(2) estinta nell'anno 1973 con il decesso del capo famiglia Enrico.

I SOPRANNOMI

Suscita curiosità la nomenclatura adottata come mezzo d'identificazione tra una persona e l'altra della medesima famiglia, medesimi casati, ecc. In generale questi soprannomi venivano scelti e accollati in base allo stato fisico della persona, dal luogo d'abitazione, o col nome di un animale (in senso bonario o figurativo), o con il nome dell'attività svolta dalla persona, ecc:

1574: Antonio f. q. Joannes de Antony → Smilzetto	1695: Pietro Panolo → Giovine
Laurentio Pedretto → tatonno	1716: Antonio Jema → Zoppo
1602: Giovanolo → del Calza	1723: Carlo Jemuscino → Sargente
1615: Antonio d'Antoni → Smiltz	Maria Jemusci → Buschina
Monigh Bert → Grand' Sourì	1740: Carlo Cocho → Malizia
Jacom Jacometto → il Ross	1751: ? De Fanti → Lorenzone
Lorenzo D' Ostino → Cocho	? De Fanti → Giusto
Lorenzo D' Ostino → ul Röhghn	Lorenzo Jemusci → Lorenzetto
1663: Giacomo Jametto → Rosso	? Del Rosso → Trombino
1694: Giò Scossù → Vegio	Elisabetta Ambrogini → Cima

Giovanni Sobrio

Carlo Jempiccolo	→ Carlone	1770:	
Giuseppe Defanti	→ Bazut	Francesco Defanti	→ Capitano
1752 Giuseppe Demaria	→ Legnamaio	Lorenzo Scossù-Piazza	→ Piazzino
Giuseppe Gaetano Sobrio	→ Becerino	Lorenzo Rossi	→ Tornallo
Lorenzo Jamusci	→ Spiotta	1772:	
Pietro Capucio	→ Rosso	Lorenzo Defanti	→ Fanti
1753:		Pietro Panolo	→ Piccolo
Antonio D'Andrea	→ Zoppo	1775:	
Antonio Defanti →	→ Rabelone	Carlo Antonio Ambrogino	→ Savoia
Maria Maddalena Giandeini	→ Buschina	Andrea Defanti	→ Vecchio
Giuseppe Rossi	→ Female	1788:	
1755:		Giovanni Pedretti	→ Zanese
Giacomo Jacometto	→ Rosso	1795:	
Antonio Jemusio	→ Zoppo	Catarina Scossù	→ Camoscietta
Jacomo Jacometti (Pecmetto)	→ Ros	Antonio Capucio	→ Pani
1756:		Giovanni Cappuccetti	→ Pignatello
Giuseppe Capucio	→ Gielmino	Lorenzo Pedretti	→ Pasarano
Giacomo Defanti	→ Trombino	1796:	
Giovanni Rossi	→ Parigi	Carlo Ambrogino	→ Casaro
Giuseppe Cocco	→ Casignione	Giuan Defanti	→ Capitano
1768:		Giuseppe Berti	→ Garbano
Carlo Ambrogino	→ Me	1798:	
Lorenzo Scossu	→ Borletti	Giuseppe Jempiccoli	→ Pasquei
Giuseppe Rossi	→ Tornallo		

PERSONE CHE HANNO RICOPERTO CARICHE PUBBLICHE DAL 1500 AL 1800

Nell'ambito della vita socio-politica della Vicinanza, diventata poi Comune, aveva grande importanza assumere la carica di Consigliere del Consiglio generale della Leventina, di Console della Vicinanza, di Uomo di ragione (equivalente al giudice di pace odierno). Dalle nostre ricerche siamo riusciti a compilare un elenco assai attendibile delle persone che hanno rivestite cariche pubbliche. Purtroppo, esso, non è completo in quanto dal 1430 al 1500 ca. non ci è stato possibile reperire documenti attestanti le nomine:

1516: Giacomo Gianetto, console(di Sobrio, abitante a Mascengo- Cavagnago)	1764: Gulielmo Giandeini, console
1545: Antonio Pedretti, console	1766: Pietro Giorgio di Maria, console
1548: Giacomo Marazzi, console	Antonio Capusietti, console
1565: Baldassarò Soury, consigliere	1767: Lorenzo Defanti, console
1615: Gio Bonetti, console	1768: Antonio D'Andrea, console regionale
Lorenzo Pedretti, console	1769: Carlo Giuseppe Capucio, consigliere
Giovanni d'Anbrogio, consigliere	1770: Idem
Antonio Balzano, consigliere	Carlo Francesco Gottardo, uomo di ragione
1722: Lorenzo Capucio, uomo di ragione	1771: Francesco Sobrio fu Lorenzo, console
1745: Idem	Inocento di Maria, consigliere regionale
1748: Idem	1772: Antonio Capusietti, console moderno
1749 Idem	1773: Carlo Giuseppe Capucio, consigliere
1753: Lorenzo Giovanolli, uomo di ragione	1774: Antonio Capucetti, console
1754: Carlo Giuseppe Capucio, console	1775: Antonio Dandrea, console
1755: Idem	1776: Carlo Giuseppe Capucio, consigliere
1756: ? Dandrea, console	1777: Antonio Giandeini, console
1758: Gio Domenico Scossu, console	Carlo Giulietta, consigliere
1759: Idem	1778: Carlo Giuseppe Capucio, consigliere
Antonio Giulietta, console	Idem

	Giuseppe Giulietta, consigliere	1817	Giuseppe Gianini, sindaco
1780	Lorenzo Borletti, consigliere moderno	1818	Ambrogio Ambrogini, sindaco
1781	Lorenzo Scossù Borletto, consigliere moderno	1819	Gio Rossi, sindaco
1783	Antonio Giandeini, console	1820	Innocente Jemusi, sindaco Giuseppe Gianini, console
1784	Idem	1821	Antonio Capucio, console regionale Innocente Jemusi, sindaco
1785	Gaudenzio Defanti, console Pietro Giovanni De Fanti, console	1822	Antonio Capucio-Pani, sindaco Gaetano Sobrio, consigliere
1786	Giovanni Dandrea, console	1823	Gaetano Demaria, sindaco Giuseppe Deini, console
1787	Antonio Capucetti, console	1824	Idem Paolino Luigi Demaria, consigliere regionale
1788	Lorenzo Defanti, console Pietro Giovanni De Fanti, console	1825	Idem
1789	Idem	1826	Idem, sindaco
1790	Lorenzo Schussu, console moderno	1827	Luigi Dandrea, console Natale Ambrogini, sindaco
1791	Idem	1828	Innocente Jamusci, sindaco
1792	Giovanni Bonetti, console	1829	Natale Ambrogini, sindaco
1793	Pietro Dandrea, console	1830	Idem Gio Battista Ambrogini, console
1794	Lorenzo De Fanti, console moderno	1831	Gio Battista Capucetti, sindaco Gabriele Rossi, sindaco regionale
1795	Innocente di Maria, console regionale Lorenzo De Fanti, console regionale Lorenzo D'Andrea, consigliere regionale	1832	Gabriele Rossi, console Lorenzo Defanti, sindaco
1796	Ambrogio Giuseppe Cappuccio, consigliere regionale	1833	Gabriele Rossi, sindaco regionale Lorenzo Defanti sindaco
1797	Lorenzo D'Andrea, consigliere regionale	1834	Idem
1798	Ambrogio Cappuccio, consigliere regionale	1835	Lorenzo Defanti, console Gaetano Jamusci, sindaco regionale
1800	Giacomo Demaria, console	1836	Idem
1801	Giuseppe Battista Cappucetti, console	1837	Idem
1802	Francesco Giovanoli, segretario e membro della "Camera di maneggio" Giuseppe di Maria, console	1838	Luigi Capucio, sindaco regionale Gaetano Jamusci, console
1803	Antonio Minetti, console	1839	Luigi Capucio, sindaco regionale
1804	Idem Lorenzo di Andrea, sindaco	1840	Idem
1805	Antonio Giulietta, sindaco	1841	Gaetano Sobrio, sindaco
1806	Idem	1842	Antonio Giuseppe Defanti, console Gaetano Sobrio, sindaco
1807	Antonio Gottardello, console	1843	Antonio Giuseppe Defanti, sindaco
1808	Idem	1844	Idem
1809	Giovanni Cocco, console	1845	Lorenzo Cappucetti, console Giuseppe Antonio Defanti, sindaco
1810	Idem	1846	Lorenzo Cappucetti, sindaco
1811	Lorenzo Rossi, console	1847	Idem
1812	Idem	1848	Teodoro Berti, sindaco
1813	Idem Giuseppe Antonio Deini, sindaco Lorenzo Dandrea, console	1849	Idem
1814	Idem, sindaco Giovanni Antonio Capucio, console	1851	Maurizio Sobrio, console
1815	Giovanni Antonio Capucio, console Giuseppe De Andrea, sindaco	1855	Giuseppe Cappuccio, sindaco
1816	Idem	1856	Idem

INSEGNANTI SCOLASTICI

1545: Ambrosetti ?

1843: Sobrio Maurizio

LEVATRICI COMUNALI

1695: Caterina Jemusci, comare
1703: Maria Teresa Jamusio, comare
1752: Caterina Valthej, comare

1760: Maria Bertini, comare
1765: Margherita Bertini, comare

PERSONE DI SOBRIO DOMINANTI TRA IL XII ED IL XV SECOLO

(di Consuelo Johner-Pagani)

Nel periodo dal 1290 al 1430 ca. fa notizia nella vita politica della Valle la famiglia dei giudici da Sobrio ed Iragna. Data l'importanza che assunse questa famiglia nella storia valterana, citiamo delle note pubblicate nei fascicoli "Materiali e Documenti Ticinesi" (MDT):

DUE PARTIGIANI DI GUIDO DE ORELLO

Non mancano esempi di drammatiche e movimentate vicende politiche. Verso la fine del 1292 il giudice Marchelli (1292/1329), figlio di ser Giovanni (1293) e ser Ugo (1292/1339), figlio di ser Marco (1272/1299), tutti di Sobrio, furono scomunicati dai Canonici del Duomo di Milano per aver sostenuto attivamente Guido de Orello avogadro e rettore di Blenio che più volte penetrò in Leventina con la forza.

I GIUDICI DA SOBRIO

Di questa famiglia furono molteplici (vedi albero genealogico) giudici che esercitarono la carica pubblica nella Valle e che per esigenze professionali si trasferirono chi a Gornico, chi a Faido e chi a Iragna. Dalle 13 deposizioni testimoniali del 18 ottobre 1311, processo che vedeva il Capitolo del Duomo di Milano difendere i suoi diritti sulla Leventina contro l'imperatore Enrico VII (1270/1313): i giudici erano nominati dai Canonici. Nello stesso anno tra il Capitolo e l'imperatore ed il Consiglio vallerano, la disputa venne appianata nella riunione tenuta nella Torre di Gornico di proprietà del suddetto ser Ugo da Sobrio. Pure in veste di Consigliere di Leventina presenza alla soluzione della vertenza tra i somieri di Faido e quelli di Quinto che nessuno voleva partecipare alla manutenzione della "strada del Monte". Nel consiglio di questo tribunale fecero parte altri membri di questa famiglia: ser Marchus judex, fq. Jacobi judicis de Sobrio; da ciò si ha l'impressione che, soprattutto nel XIV secolo, questa famiglia fosse stata molto potente ed abbia contribuito in modo sensibile a " fare la storia della valle Leventina "

SER MARCO DE SOBRIO

La più antica attestazione concernente questo casato, tratta da un documento bleniese del 1225 ci permette di risalire al capostipite della famiglia Ser Marcus de Sobrio che in quell'epoca risultava defunto e deve aver vissuto a cavallo del XII-XIII secolo. La carica ufficiale che copriva fa pensare che la famiglia residente a Sobrio fosse già importante in tempi remoti.

SER MARCO DE SOBRIO

Nipote del capostipite, padre di ser Guarnerius iudex de Iragna (Iragna, 1256/1270) e attestato tra il 1264 senza indicazione della paternità. Tenuto conto della tradizione che voleva che il primogenito venisse dato il nome del nonno, sembra lecito supporre che ser Marcus sia figlio di ser Guarnerio di Iragna (menz. 1227 d. 1270).

SER GIOVANNI DE PONTE DI GIORNICO

Fondatore dell'altare di S. Antonio nella Chiesa di S. Michele in Giornico fu una notevole figura di giudice, figlio del noto ser Ugo, lo troviamo in veste di console generale della Vicinanza di Giornico. Venne eletto procuratore di tutta la Vicinanza di Iragna.

UGHINO GIUDICE

Ultimo avogadro della valle; di questa famiglia emerge un componente che ha rivestito la carica di avogadro di Leventina (1344/1368) e giudice di Faido. Ughino deve essersi distinto in importanti incarichi nell'interesse della comunità, Tra il 1344 ed il 1359 in qualità di giudice e nominato quale membro del Consiglio generale del Comune di Leventina, procuratore, arbitro, esecutore testamentario e teste in particolari negozi giuridici. La nomina più ambita fu quella di procuratore nel 1355 del Parlamento generale di Leventina,

DIONISIO GIUDICE E NOTARO

(1385 d. 1432) si stabilì a Faido; sposa una figlia del ser Ughino di Sobrio pure in Faido. Durante il dominio urano ricoprì la carica di luogotenente dei Vicari di Leventina.

LA VICINANZA IN LEVENTINA

La "Vicinanza" era un consorzio di famiglie del luogo riunite per godere i beni comunitari e provvedere a tutte le incombenze che richiedevano l'intervento per la manutenzione delle strade, dei sentieri, dei beni immobili, la difesa del comune, il mantenimento della Chiesa, regolare tutte le attività sui terreni comunitari, dei boschi e dei pascoli, ecc. Il ruolo della Chiesa fu determinante in quanta essa partecipò alla nascita delle Comunità arrogandosi così il diritto di partecipazione alle assemblee delle Vicinanze.

La più importante per la media e bassa Leventina era quella di Giornico che comprendeva le Terre di Altirolo, Ogazzo, Castello e Gribiasco; le Terre di Bodio, Pollegio, i cui abitanti vivevano buona parte dell'anno sui monti di Bidesco, Bitanengo, Bodengo, Diganengo, Cozzanengo e Corecco formanti la degagna di " Saymbra o Symbra "; Personico; Sobrio, Cavagnago ed Anzonico costituivano la " Vicinanza del Monte".

Tra il 1500 ed il 1600 le Terre che formavano la vicinanza di Giornico " acquistarono maggiore autonomia " potendo istituire liberamente le loro assemblee per eleggere i magistrati locali, autonomie proprie, consuetudini, ecc. Queste piccole democrazie Vicinali costituivano la base economica delle popolazioni i quali seppero conservare, sviluppare e difendere il loro territorio rurale contro Le usurpazioni e Le prepotenze dei piccoli e grandi Signori federali: esse inoltre avevano il diritto di amministrare e controllare i beni ecclesiastici e di proporre la nomina del Parroco al Vescovado Diocesano. Fra i compiti della vicinanza vi era pure quello di provvedere al mantenimento delle Chiese.

LA VICINANZA DI SOBRIO

Dalla bronzea tavola trovata a Cles, presso Trento apprendiamo che l'imperatore Claudio nel 46 D.C. risolse una vertenza fra gli abitanti della valle Bregaglia e quella della regione di Como circa la proprietà di fondi e boschi di ragione del Demanio romano. Da questo fatto si può dedurre che anche nelle valli Lepontine attigue esistessero analoghe istituzioni.

Ad ogni villaggio (VICUS) corrispondeva un proprio terreno in comune (VICANAGLIA) cioè pascoli e boschi sui monti fin dove uomini e bestiame potevano arrivare. Gli abitanti dei Vicus possedevano delle terre in comune di cui avevano il diritto di usufrutto ma non di proprietà. Si può ritenere che in quei beni alpestri, goduti con severa regale dai Vicini

VICINANZA E PARROCCHIA DI GIORNICO

Dai verbali della prima visita di San Carlo Borromeo alle tre Valli (15/30 ottobre 1567) risultava che alla vicinanza e alla Parrocchia di Giornico erano notificati i seguenti fuochi.

Giornico 80
 Cribiago3
 Castello 7
 Ogazzo 9
 Altirolo 10
 Anzonico 58
 Segno 7
 Cavagnago 60
 Mazengo 6
 Ronzango 20
 Sobrio 40
 Bodio 50
 Pollegio 50
 Personico 50

Totale fuochi: 456

abbia avuto la base il comune rurale ticinese, il Patriziato, la Degagna (Storia del Cant. Tic. 1980. G. Grossi, E.Pometta)

I motivi di queste separazioni erano soprattutto economici, sociali e religiosi. Queste Terre, infatti, erano chiamate a sopportare le spese fiscali della Vicinanza generale secondo una sproporzionata ripartizione basata sul singolo peso politico e religioso ed all'estimo giudicato eccessivo (chiave di riparto del 1573). Altro motivo erano le spese per l'organizzazione di "Mostre" (fiere); per la costruzione dell'"Hosteria bruta" (lazzaretto), ecc. Era ovvio che tutte queste imposizioni crearono malcontenti fra le popolazioni delle Terre, istigando così la volontà dell'autogestione. Pure l'estimo applicato alle singole Terre diversificato in base al potere politico-economico-finanziario accelerarono le tratta-

ALCUNI STRALCI DEL DOCUMENTO ORIGINALE (ARCH. PATR. SOBRIO, DOC. 21, DEL 21.2.1631)

"(...) Nuoi, il Giudice et giurato Consiglio de XV di Urania, facciam manifesto e confessiamo con questo, in virtù della presente nostra lettera come avanti di nuoi congregati in giuditio esser comparsi Prudenti Discreti e Magnifici Signori de Robertino de Roberto Console Maggiore, Capitano Antonio de quatro Giurati e Landsfendrich Magno de Giudici, Leutenente Baldissar Balzaro e già Giacomo de Giudici tutti del Comune di Giornico e Deputati, et Appellanti per una parte; e di Pietro Maria di Sobrio, Giovanolo del Calza di Cavagnago, Pietro Brunett di Pollegio, Giouan Bonfantino detto "il schumacha" di Anzonico, Gio Janella di Bodio et Gia Suoi di Personico, ambe le parti sopra nominate delli nostri particolari fedeli e cari della Comunità di Leventina, rispondenti per l'altra parte ... Astando che essi di Giornico anticamente erano con sudette 6 Terre due incorporate et inseparate Vicinanze che pero si sono essi di Giornico della sudetta sententia agravati, et questo in virtù di una carta Pergamena che fu fatta l' anno 1546... e nel tempo della felice Memoria del Cardinale Borromeo mentre fece la sua visita pastorale che fece nel Paese. Quelli della Montagna con loro grande incomodo bisognavano venir giù alla Chiesa Parrocchiale, et ancora con li morti li portavano a sepolire alla detta Chiesa. Ha perciò il superiore ecclesiastico, essi dalla matrice o sia dalla Parrocchia separati, e nel stato che hora si ritrovano messi, et per causa di questo il detto accordo seguito l'anno 1545... che perciò esser la loro humile dimanda et pregano et richiedano, volerli ancora loro delle 6 Terre separarli da quelli di Giornico anche nelle cose et funzioni temporali, acciò che loro, delle 6 Terre, con quelli di Giornico possono vivere con maggior quiete, pace et amore, et ciascheduna Vicinanza possa se stessa regersi e governarsi, et comodar soli et ancora per le seguenti gravezze dollenze che apportano le quali sono qui luna dietro l'altra specificatamente proposte et delegarsi...

Et che sia manifesto tutte le sudette et presenti lettere le quali dal nobile et strenuo sig. Capitano Henrico Trog (?) al presente Giudice et Landtamano con il suo solito secreto Sigillo confermato. però ne di se ne del Consiglio senza danno ne pregiudizio.

Li 21 febraro 1631

Jost. Buntiner, Landscriba di Urania

tive per ottenere l'autonomia per ogni singola Terra.

ORGANIZZAZIONE DELLA VICINANZA

I BALIAGGI

Durante la dominazione svizzera la sovranità nelle terre ticinesi spettava:

Giovanni Sobrio

- a) sulla Leventina al solo cantone di Uri a partire dal 1441;
- b) su Bellinzona (dal 1500), Riviera (1499) e Blenio (1496) ai cantoni di Uri, Svitto e del mezzo cantone di Sottoselva;
- c) su Lugano e Locarno e Valle Maggia dopo il 1512; su Mendrisio in modo definitiva dal 1521 ai dodici cantoni.

Ciascun Cantone inviava nel proprio Baliaggio un "rappresentante" (con il nome ufficiale di "Commissario Reggente") che rimaneva in carica due anni, rigorosamente osservati.

Man mano che Urania andava ad acquistare la piena sovranità sulla Leventina, calavano i Landfogti il cui potere era solo di ordine politico, privi di ingerenza nell'Amministrazione, nel godimento delle Alpi, nei maggenghi, nei beni comunali e patriziali. A riguardo della giudicatura, Urania, aveva, il tribunale detto della "Ragione" i cui due membri erano scelti dalle assemblee della Vicinanza.

Decidevano inappellabilmente su piccole somme in prima istanza; in seconda giudicava il "Consiglio dei dodici", eletti nel Parlamento generale della Valle, spesso adescati e corrotti.

Questi due tribunali giudicavano le controversie indipendentemente dai Landfogti ai quali era riservata la sola assistenza alle discussioni delle cause, senza diritto di voto. Per rivalsa i Landfogti concentravano su se stessi poteri ed attributi competenti al solo Tribunale Leventinese.

Un terzo Tribunale composto dal " Landamano " (Capo del Governo Urano) e da un "Statalter" (Luogotenente) erano mandati a Faido per evadere le cause d'Appello. Ad esse intervenivano come assessori il Luogotenente della valle, ossia il Landfogto, il Caneparo (tesoriere) ed il Landscriba (cancelliere generale).

IL LANDFOGTO

Esso aveva piena competenza politica e giudiziaria ed istituiva il Tribunale decidendo dopo aver consultato i suoi "Ufficiali Superiori ", sottoposti annualmente al controllo del "Sindacato", una sorta di Tribunale d' Appello composto da un " Sindacatore " per ogni cantone; questi verificavano la gestione dei singoli Landfogti. Esso con l'assistenza di un giurato, del Landscriba (segretario) e del Landweibel o capo usciere (in dialetto di Sobrio "Vebal") potevano e dovevano istituire processi di criminali, di malefici, ecc. ed in più potevano incarcerare e torturare. Questi avevano stipendi modesti (escluso l'alloggio che era fornito dai baliaggi); arrotondavano le loro entrate con tasse ed altre fonti poco corrette, purtroppo come dall'antico praticato. A titolo informativo citiamo alcune ordinanze.

*Il potere dei
Landfogti urani
era solo di ordine
politico*

- a) Se i beni immobili di un Vicino sono per eredità di appannaggio di uno straniero, questo dovrà allenarli entro un anno dalla notifica: pena la perdita della proprietà.
- b) La donna non potrà unirsi in matrimonio ad uno straniero senza la speciale autorizzazione del Landfogto e dei congiunti, Se non ottempera questa ordinanza non sarà più padrona dei suoi beni per tutto il tempo stabilito dal Landfogto; inoltre se essa ha diritto consortile in alpi o altro, questo decederà.
- c) È proibito offrire in vendita o impegnarli beni immobili a stranieri, pena la perdita della proprietà.
- d) Non è concesso ai creditori forestieri di dare ai non residenti in Leventina o nel territorio di Uri beni per saldare i loro crediti, bestiame, fieno o altro.
- e) Nessun forestiero stabilito nella Comunità può svolgere più di un mestiere o professione; inoltre esso non può prestare denaro, cosa che è riservata agli uomini di Uri ed ai nativi della Valle.

CARICHE UFFICIALI NELLA VICINANZA

Nei documenti medievali di Blenio e Leventina ritroviamo gli organi e gli uffici delle singole Vicinanze. Queste cariche sono a gestione autoctona, attive in ogni villaggio: l'assemblea dei Vicini (Vicinanza) delibera in materia di pascoli, boschi, alpeggi, ecc. Nel singolo comune continuò il regime secolare

Preesistente basato sulla democrazia delle antiche Vicinanze. Solo i "Vicini" ed i "cittadini antichi" domiciliati da lunghissimo tempo erano elettori ed eleggibili.

CONSOLE

Il Console (o Rettore) era eletto ogni due anni quale organo esecutivo della Vicinanza per assicurare l'applicazione degli statuti. Ogni console doveva osservare e far osservare con discrezione tutti gli ordini di sua competenza. I trasgressori, se erano mancanze "maliziose" che portavano danno al Comune od a privati, erano tenuti a notificare il fatto a chi doveva giudicare; se ritenevano che non vi era "danno o malizia" dovevano comunque notificare il fatto ai giurati.

Era pure tenuto ad osservare tutti i "Regari" previsti dal "Libro degli Ordini" (Arch. Patr. Sobrio Geg, 1), inoltre doveva aver cura dei "Minori e delle vedove" (vedi capitolo a parte); incassare le Taglie, le entrate e le Decime del Beneficio Parrocchiale; avere cura di tutte le sue mansioni durante il mandato biennale; presentare il conto annuale dei crediti e dei debiti secondo il vecchio praticato; non decidere nessuna lite senza il consenso dei Vicini; quando si trattava di reato era obbligato a fare denuncia al Giudice ed ai Deputati.

Il Console non poteva dare informazioni di carattere amministrativo ad altre Vicinanze senza il consenso di almeno sei Vicini. L'elezione del console avveniva per votazione nominale nel giorno di San Rocco secondo consuetudine; egli percepiva dalla Vicinanze un compenso di lire imperiali 24.-. Solo i domiciliati potevano essere eletti a tale carica.

DEPUTATO

I deputati eletti dovevano assistere il console per il buon esito dell'amministrazione ed inoltre ad ovviare ai disguidi nelle stesse; difendere i Regari e far osservare gli Ordini inerenti gli incendi.

GIURATI

I giurati per la campagna (campari, saltari) che sono eletti dalla vicinanza devono essere obbedienti in tutto ciò che il console od i Vicini ordinavano; far osservare, secondo il praticato, gli ordini riguardanti il fuoco: sorvegliare tutti i beni del comune (es. lo stato delle "ciossene o steccati"), avere cura dei pascoli, selve, prati "teisati" (divieto di pascolo e di sfalcio nei "trasi comunali"), incassare le tasse e consegnarle al console secondo il vecchio praticato, alla manutenzione delle strade e sentieri, all'igiene della comunità, alla sicurezza pubblica, ai vari servizi di tesoreria, di messaggeria e di archivio.

GIURATO DEL BOSCO

I giurati del bosco dovevano far osservare tutti gli ordini inerenti ai boschi, controllare le "faure" che non vi sia stato taglio di legna abusiva (erano escluse le piante secche o divelte dagli elementi atmosferici). Dovevano essere attenti e denunciare quel privato che arrecava danno al bosco, osservare le disposizioni inerenti il fuoco nei boschi, incassare le tasse.

CANEPARO O TESORIERE

Era il responsabile dell'incasso annuo delle Taglie, pagare le spese ordinarie e quelle di guerra, di deputazioni all'estero, e sostegno ai bambini.

MISTER

La figura del Mister era di grande rilievo politico-economico sia per la vita dell'Ospizio di Santa Maria in Pollegio sia in generale per la Valle, esso svolgeva, molto sovente il ruolo di arbitro. Nel secolo XV si fece luce il mister Antonio da Sobrio nell'arbitramento dei benefici delle Parrocchie di San Ambrogio e San Martino di Lodrino e quelli tra Malvaglia e Biasca a proposito di terreni e confini.

DATE DELLE ASSEMBLEE DELLA VICINANZA

Secondo il praticato alla domenica dopo il 25 di marzo la Vicinanza si radunava in assemblea per eleggere i nuovi ufficiali di turno; cioè i consoli, i due deputati, i giurati della campagna e del bosco. Questi erano tenuti a prestare giuramento nelle mani del vecchio console e deputati (vedi il Libro degli Ordini). Alla terza domenica di 8bre (Ottobre) era usanza tenere un'assemblea della Vicinanza per trattare gli interessi della comunità.

DIRITTO ALLA COMUNITA

Se una persona non domiciliata intendeva far parte di essa doveva inoltrare regolare domanda all' autorità incaricata la quale concedeva o meno il diritto di Vicino solo se tutti i componenti della stessa erano consenzienti; bastava che un solo membro fosse contrario per annullare la richiesta. Se un vicino si trasferiva con la famiglia in un'altra vicinia, nel periodo in cui rimaneva assente perdeva il diritto di vicino. Dal momento che faceva ritorno riacquistava il diritto di vicino (ordinanza del 1671).

PEGNI E LEGATI

Un'ordinanza prevedeva: chi avesse dei pegni o legati verso la Chiesa, al Beneficio del Curato o verso la vicinanza non poteva alienarli né permutarli, né venderli, ipotecarli senza l'autorizzazione della Vicinanza.

PASCOLI, REGARI, TRANSITI COMUNALI

Chi intendeva acquistare i summenzionati doveva inoltrare domanda alla Vicinanza la quale accordava l'acquisto solo se tutti i vicini erano favorevoli; bastava che tre di essi non fossero d'accordo per annullare la concessione. Se un privato si appropriava arbitrariamente di un transito o regario comunale doveva essere denunciato al console per appianare la questione.

CONTROVERSIE

Se vi erano delle controversie o discordie fra i vicini della comunità a causa di passaggi o transiti nelle strade, ai regari, rongie e condotte d'acqua o altro, in ossequio all'articolo 130 dello statuto di Leventina il loro accomodamento era compito del console e dei deputati i quali non dovevano essere parte interessata. La parte istante per ottenere la convocazione dell'autorità per risolvere la contesa, era tenuta ad anticipare al console od a uno dei deputati lire imperiali 2. -.

EMOLUMENTO DEL PARROCO E CALONICA A GIORNICO

In base all'istramento rogato il 29 marzo dell'anno 1764 la Vicinanza era tenuta a versare annualmente al Beneficio

del Curato di Sobrio un “*emolumento di lire imperiali 450.- (dico 450) così suddivise: denari imperiali 356.- e soldi 5 (dico 356:5) suddivise in due rate; staja Leventinesi 75 di “biada” (segale) a soldi imperiali 25 per ogni stajo: fanno lire novantatre e soldi quindici (dico 93: 15) che in totale fanno lire imperiali 450.-*”

Calonica a favore della Chiesa di Giornico: ogni anno si doveva pagare ai Curati di Giornico 26 staja di “biada” delle quali 15 erano frutto della Decima versata dai particolari; dovrà pure essere pagata annualmente ai Curati 2 scudi terzoli di formaggio.

IL TERRITORIO DELLA VICINANZA


Come si potrebbe credere che volgendo lo sguardo dal fondo valle verso il pendio della sponda sinistra del fiume Ticino, oltre quella lunga corona di rocce formanti dei dirupi, vi sia adagiato su di un ampio terrazzo (formatosi nell'era glaciale) il villaggio di Sobrio, anticamente chiamato Souri, Sourio, Suurio, Sorium. Esso è inserito in un'area compresa tra Giornico e Bodio fino al crinale della montagna che fa da confine tra la valle Leventina e Blenio.

Su di un ampio terrazzo è adagiato il villaggio di Sobrio, anticamente chiamato Souri, Sourio, Suurio, Sorium

Il terrazzo con i dirupi che lo separano dal fondovalle



Giovanni Sobrio



Il versante opposto, al contrario, è caratterizzato da abetaie e pascoli molto scoscesi, ripidi ed impervi. Considerando la configurazione del terreno dei due versanti si ha la consapevolezza della grande forza e tenacia dei ghiacciai nel modellare i due versanti. Questa forza diede luogo a stupendi pianori come i monti di Sobrio, di Cavagnago e di Anzonico e della grande conca della valle Cramosina con gli alpi di Cramosino, alpe d'Aut, e l'alpe Afata. Malgrado che la sponda sinistra della valle sia molto solatia e ricca di sorgenti attive anche in periodi di massima siccità; permette una buona produzione di prodotti agricoli (in particolare patate e segale); inoltre essendo questa regione ricca di boschi le cui essenze sono larici, abeti e castani contribuiscono in modo consistente alla protezione del villaggio dalle

I confini giurisdizionali

valanghe e scoscendimenti; la grande superficie foraggera permette il mantenimento di un considerevole numero di capi di bestiame grosso e minuto ma che purtroppo, oggi-giorno, mancando i contadini è di molto diminuito.

Il villaggio si compone di due frazioni; Villa (Vili) e Ronzano (Ronzango, Ronzan) raggiungibile a piedi dal fondo valle per mezzo di due sentieri: da Bodio in direzione della Padèle, Furnon, Frent, Parnasch, Ul Mét da Sacch e Masecch da Vili; da Giornico in direzione della Sènde, Gramudél (piccolo Oratorio), Garesc, i Bagantai, Ul Badon, Ul Buschet, Capele da Visc e Ca D' Andrea (Ronzano),

Nel 1894 iniziarono i lavori di costruzione della strada carrozzabile con partenza da Lavorgo toccando i villaggi di Calonico, Anzonico, Cavagnago e Sobrio creando così la regione denominata "La Traversa"

Gli attuali confini comunali corrispondono in massima parte a quelli stabiliti con atto ufficiale attorno al 1500 (capitolo confini); vanno da nord (a vento) con Cavagnago per mezzo di vecchi muri in pietra, corsi d' acqua (Rei du Partuss e Rei di Var); ad est (a monte) con il crinale della montagna a partire dalla cima di Culpiana alla Furcarèle; a sud (a ora) con Bodio (Rei Grand e la Pèze Cumuni di proprietà di Bodio ma con diritto di pascolo per gli abitanti di Sobrio (vedi pezza comune); a ovest (a Ticino) con Bodio e Giornico seguendo la linea Valzott, gan zott e Garesc per recarsi nelle selve,

Il villaggio si compone di due frazioni; Villa (Vili) e Ronzano (Ronzango, Ronzan)

LE VECCHIE VIE DI COMUNICAZIONE E I TRANSITI

A convalida della tesi che il Ticino non sarebbe stato attraversato da importanti vie di comunicazione romane verso i valichi alpini vi è il fatto che per i collegamenti verso il lago di Costanza (Bregenz) i romani scelsero quelli dello Spluga, della Julier e del Maloja. Per questo motivo il nostro territorio non fu terra aperta al grande traffico, ma per contro fu risparmiata dalle più crudeli invasioni barbariche. È attestato che nessuna strada romana abbia valicato il San Gottardo, il Lucomagno ed il San Bernardino. Malgrado ciò dei sentieri furono aperti dalle popolazioni autoctone fin dalla età preistorica sia che dall'Alto medio evo; questi hanno consentito anche il passaggio di soldati alemanni nel 355 e nel 457 che combatterono ai Campi Canini (Pollegio).

L'anonimo Geografo Ravennate cita i nomi di strade che portano ai valichi delle Alpi lepontine e Retiche (dal 545 al 559). È opinione comune che il passo del San Gottardo fosse stato aperto al transito già nel secolo nono; esso permetteva il collegamento tra la valle del Reno e quella del

Rodano attraverso l'Oberalp, la valle Orsera e la Furka alle popolazioni locali.

LA STRADA FRANCISCA

Dopo l'antico ponte di Cassero al confine tra Claro e Castione la strada costeggiava la montagna superando Cresciano e raggiungendo il fiume Ticino dove vi è ora la stazione delle FFS di Osogna, da qui puntava alle Mondacce di Biasca (doc. del 1269) per piegare sul lato sinistro della valle in direzione di Bodio in un luogo detto "Puteo Negro" (Fontana del pozzo nero) dove sgorgava una sorgente d'acqua temperata usata come lavatoio invernale (doc. del lo.02.1372) "... in terrarum quod esi inter locum de Bodio et locum de Polezio ubi dicitur ad Fontanem de Puteo Nigro " (MDT, .1977, f. 9.n. 311). Raggiunto Giornico la strada s'interrompe a causa di uno scoscendimento del Monte Biaschina formando una barriera insormontabile.

IL PONTE DELLA BIASCHINA

Già dal 1258 in poi i due rami dei fiumi che scendono dalla valle Leventina a dalla valle di Blenio e che s'incontrano a Pollegio (Pasquerio) erano chiamati con un nome unico "Ticino" (Texino, Tecium, Ticinum). Dalla vecchia carta di Biasca del 1441 si apprendeva; *"li la valle de due valade, la dritta da verso il Beregne. ed a manca dà verso Leventina ed tanto in l'una quanto l'altra va Taxino"*.

In alcuni documenti il toponimo Biaschina è incluso nel comprensorio del comune di Anzonico; in altri in quello del comune di Biasca (1441, E. Pometta vol 1, SA STAB, Tic. Lito già Colombi). Nel 1590 da parte del Landfogto delle tre Terre di Giornico fu emanato un ordine (APS. Perg. no. 19) in merito alla costruzione *"del ponte sopra l'acqua che viene da Belegno, nuovo ponte della Biaschina"*. Viene concordata la compartecipazione alle spese per la manutenzione, riparazione e costruzione del ponte della Biaschina. Si stabilisce inoltre che le 25 corone per ogni Terra (ossia 1/2 corona per fuoco) le su dette 4 Terre devono pagare 100 corone da togliere dall'estimo dei beni Viciniali e non dai singoli fuochi. Tali patti sono validi in perpetuo e nessuna parte deve molestare l'altra, pena 200 corone di multa....

Ulteriore documento (APS n. 63) fa richiesta alla Vicinanza di Sobrio di alcuni travi o tronchi per il mantenimento del ponte in questione che era di capitale importanza per il trasporto delle merci ed il transito delle genti poiché era parte integrante dell'antica "Strada Francisca" che collegava Bellinzona con Giornico e la "Strada Maestra" che a sua volta univa Biasca con Airolo.

LA STRADA GRANDE O MAESTRA

Questa via era la continuazione della strada Francisca; essa permetteva il transito delle merci e dei commercianti sul costale sinistro della valle partendo dai “Campi Canini” (Pollegio, zona Pasquierio) toccando i villaggi di Sobrio, Cavnago, Anzonico dove si stacca il sentiero per Lavorgo e Faido. La stessa continua verso Rossura da dove una mulattiera si separa dalla prima, in direzione di Molare per proseguire verso la regione grigionese Curaglia o Croara dove le genti si recavano per l'acquisto del sale o altre mercanzie e per caricare gli alpi di loro proprietà posseduti in quelle regioni. La strada Maestra proseguiva quindi per Chiggiona, Faido e Airolo. Il suo tracciato era l'unico possibile in quanto le gole della Biaschina erano insormontabili a causa della scoscendimento dello stesso monte i cui detriti formarono una diga che originò un lago nella piana di Lavorgo.


TRANSITI

Il miglioramento delle vie di comunicazione nella valle incrementarono notevolmente lo scambio delle merci e degli armamenti tra il sud ed il nord a tutto vantaggio economico della popolazione residenziale malgrado le grandi difficoltà provocate dalle gole della Biaschina, del Monte Piottino e dello Stalvedro. Da questi valichi transitavano i prodotti verso il nord: fustagni, stoffe, armi, profilati metallici, vino, grano, sale e spezie.

*La grande scalinata
della Via Maestra*



Giovanni Sobrio



All'inverso transitavano: pelli, formaggi, burro, lane inglesi, bestiame grosso e minuto destinato alle fiere o mercati, cavalli da tiro e da guerra. Tutte queste merci viaggiavano im-

*Particolari della
Via Maestra*

ballate (balle) di cui erano l'unità di carico: due balle costituivano una "soma" (200-300 libbre) che venivano trasportate a dorso di muli appartenenti alle "corporazioni dei somieri di Valle"; il "partitor ballarum" era l'organizzatore dei trasporti nella sua Vicinanza; pesava e distribuiva le balle fra i somieri; contrattava la tariffa con il commerciante che accompagnava la merce ed inoltre stabiliva il pedaggio o "forletto" già in vigore nel 1327. Le balle arrivate alla "sosta" successiva erano affidate a nuovi conducenti che, con muli freschi, proseguivano per ulteriori soste. La tassa fissata per ogni sosta a seconda del valore della merce (4 quattrini = 1 soldo; 20 soldi = 1 lira; 1 lira = 18 Kreuzer tedeschi, v. Schinz, Sv. It. 1700). Il diritto di partecipazione ai trasporti era trasmissibile solo per via ereditaria, non alienabile, non trasmissibile per successione (vedi Statuto di Osco del 1237). Questa attività era rigorosamente controllata dalle "Corporazioni di Valle". Nel 1698,



(29 luglio CAPS. doc. 50) il Consiglio d'Urania interveniva con una convenzione per mettere ordine sulla questione del "forletto" e delle "soste" fra le comunità di "Belenzona" e quella della Leventina e dell'Orsera.

CONVENZIONE


Nel nome del Signore

- La convenzione fatta nel 1574 fra le magnifiche Comunità di Bellinzona, di Leventina e di Orsera non debba pregiudicare le nuove convenzioni in merito al trasporto delle merci.
- sigg. d'Orsera e di Leventina per le mercanzie depositate in sosta a Bellinzona sono soggette al pagamento di 2 scudi di Bellinzona per soma.
- Le mercanzie provenienti dall' Orsera e dalla Leventina e dirette al mercato di Milano non sono soggette al forletto ed al pedaggio per la sosta
- Il passaggio delle mercanzie provenienti dallo stato di Milano verso i mercati del nord sono tenute a pagare 2 soldi di Milano per soma e per sosta, eccetto il vino ed il riso.
- Il trasporto delle merci indigene da Altdorf verso Milano le Comunità di Orsera e di Leventina sono esenti del for-letto .

... Promettendo Le sudette parti, in nome delle loro et delle predette

Magnifiche Comunità di effettuare et vincolabilmente; osservare il contenuto della presente convenzione sotto refusione d'ogni danno come sopra....

Landscriba Chioccaro fedelmente ricopiata dal vero originale.



Il sigillo della convenzione

CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE DI VICINANZA FRA LE DUE DEGAGNE


La Vicinanza di Sobrio dal 1300 in poi si componeva di due Degagne: quella della Montagna (Sobrio e Ronzano) e l'altra Del Piano di Giornico (Altirolo). Questa situazione, nel 1500, dette origine a contrasti fra di loro; uno di questi riguardava la ripartizione del ricavato dalla vendita di un bosco, il cui scopo era quello dell'acquisto di una campana per la Chiesa di San Lorenzo da parte dei vicini della Montagna, senza consenso dell'altra Vicinanza. Con un editto pubblico il Consiglio d'Urania emana una sentenza a favore della vicinanza della Montagna del seguente tenore:

1554, 28 maggio (APS. perg. 12)

" Sententis vicinurum de Subrio contra vicinos degagnes Subrij habitantes in piano Zornici ut intus "

Noi Battista Mohueim, Arnoldt Lienhardt ed fogt Magnus Besler; 4 deputati del Consiglio di Faido da una parte, i sigg. Ambrogio Maffini, Domenico de Subrio e Martino Bedroli di Giornico, e dall'altra i vicini di Subrio col sigg. Gualtiero

Copia della sentenza del 1554 tra i vicini del piano e del monte Archivio Patriziale Sobrio, pergamena n. 12



Giovanni Sobrio

Bedrina di Airolò governatore dei comuni di Leventina quale patrocinatore.

Il Consiglio d'Urania, riconosciuto che tutte le pasture e boschi venduti dai vicini della Montagna sono ben venduti senza impedimento di quelli del Piano, stabilisce che se quelli del Piano intendono godere la cittadinanza della Terra di Subrio, sono tenuti a sottostare alle condizioni e partecipare alle spese come qualsiasi altro vicino residente nella Terra di Subrio.

In fede Zannes Bacchus Notajo dei Comuni di Leventina.

DIRITTI E DOVERI DI VICINANZA PER L'ALPE CRAMOSINO E MANEGORIO

Le due Entità del Piano e della Montagna si riunirono in presenza del Consiglio di Leventina per accordarsi sulla parità di diritti e doveri per la gestione degli alpi di Cramosino e Manegorio. Con l'istromento redatto nel 1615, 25 giugno (APS. perg. n. 20) venne stabilito:

- a) chi sono i veri vicini possessori delle alpi menzionate;
- b) l'entità dell'elemosina del pane che la comunità della Montagna deve versare a quelli del Piano per l'alpe Cramosino e Manegorio;
- c) la separazione delle bogge a Manegorio;
- d) sul carico e scarico del bestiame;
- e) sulle spese di conduzione e conservazione delle cascine di Manegorio.

I vicini di Sobrio concessero al Piano il versamento dell'elemosina del pane di 18 staia di "bona segala" e "una tantum" per la costruzione e la conservazione degli stabili del valore di 4 scudi; inoltre fu stabilito che chiunque arrecherà danni agli stabili od al bestiame sarà condannato a pagare una multa di 5 scudi per volta; per lo scarico e carico dell'alpe non fu raggiunto alcun accordo.

Per quanto riguarda l'acquisto delle "canepe e delle caldere" la boggia del Piano pagherà all'altra lire terzuole 24. Al contrario quella della Montagna pagherà lire terzuole 36 quale rifusione delle spese giuridiche a quella del Piano.

Letto ed approvato e ufficialmente pubblicato.

Laus Deo Bque, V.N.



Petrus Jacobi
Bulli de Fajdo



Jacobi Joannis
Chocarijs de Fajdo

VERTENZA SULLA FIENAGIONE E LEGNAMARE

Particolarmente più sostenute e prolungate nel tempo erano le contestazioni sui diritti di fienagione, di pascolo e legnamare sui territori delle due Vicinanze.

La pergamena no. 16 del APS stabiliva quanto segue:

1565, die martis 15 mensis May

"fatto in Zornicho in casa de Domino Magnino Judice Locotenente de Leventina.

(...) i quali uomini dopo essere stati sopra i luoghi, esaminato, visto e ponderato tutte le differenze luogo per luogo; ascoltato di più da ambe le parti le domande o proposte, le risposte e controrisposte dette ed allegate dalle due parti; invocando il nome di Gesù Cristo, e dalla sua Gloriosa Madre Maria implorando aiuto dai quali procedono i nostri e tutti i giudizi, hanno pronunciato il loro arbitramento e determinato i termini e le saltarescie ed i confini definitivi delle due parti: si e convenuto che nessun vicino delle due parti non può fenare e nemmeno seghezzare fieno di nessuna sorta, legnare, fagliare, pascolare, spinare e muschiare pena lire terzole 6 per ogni scuei o gerla di erba o fieno che si avrà raccolto.



Divulgato e manifestato il detto arbitramento e convenzione e per ordine fatto in Giornico in casa del sig. Magnino Giudice Luogotenente di Leventina in presenza di più vicini dell'una e dell'altra parte".



Archivio Patriziale Sobrio, pergamena n. 16

Magnino Giudice Luogotenente di Leventina

VERTENZA PER IL TAGLIO DI PIANTE VERDI

Per un lungo periodo la convenzione fu rispettata da ambo le parti finché nel 1786 alcuni vicini del Piano procedettero al taglio di piante verdi nel boschetto di Visso di proprietà della Montagna, in contrasto alla precedente convenzione del 1565 che contemplava la proibizione, appunto, del taglio di piante verdi. Pertanto i vicini di Sobrio si sono così ritenuti autorizzati ad intentare causa penale.

Secondo il doc. no. 71 del 1787 (APS) Nella riunione tenutasi nella casa del sig. Domino Margnino Judici, Luogotenente di Leventina, in Zornicho i patrizi del Piano si

dichiararono contrari al sopralluogo nel bosco ed in più pretendono la presentazione di ulteriori documenti. La Signoria, sentite le parti, ordina il sopralluogo.

L'Illustrissimo Giudici, forte delle competenze, convoca un'ulteriore riunione per il 17 ottobre dello stesso anno (doc. 72) per accordarsi sui documenti da presentare e avere chiarimenti in merito al legnamare per poter quantificare l'entità dei danni.



Nella riunione del 19 gennaio 1788 (doc. 74) l'ill. Giudice giurato conferma che il boschetto di Visso è e rimane proprietà della Degagna della Montagna ed ordina a quelli del Piano il versamento di una cauzione quale risarcimento dei danni per il taglio delle 54 piante verdi, conformemente alle disposizioni previste dal "Libro degli Ordini di Sobrio", ed al pagamento delle spese giudiziarie. Landschriba: Bullo ex ufficiale.

I vicini del Piano, visto l'esito della precedente sentenza, decisero di appellarsi al Consiglio dei 15 d'Urania adducendo l'errata interpretazione del diritto di legnamare da parte del Consiglio di Valle. Il citato Consiglio il 5 gennaio 1789 (APS doc 75, redatto in tedesco antico) emanò la sentenza definitiva:

... " Noi Landamano e serenissimo Consiglio dei 15 d'Urania confermiamo, davanti ai congregati rappresentanti delle due Terre: dopo aver udito le proposte e le contro proposte d'ambo le parti; esaminato i documenti e l'istrumento del 1565 riconfermiamo la possessione del boschetto di Visso alla Degagna della Montagna. Ai vicini del Piano è vietato il taglio di legna verde nel detto bosco e nel contempo condannati al pagamento di Lire Imperiali 908:15 a tacitazione della vertenza.



L. S. Landschriba
Francesco Vincenzo Schmid.



Archivio Patriziale Sobrio, pergamena n. 75, redatto in tedesco antico

CONTESTAZIONI DEI DIRITTI DI VICINANZA FRA LE COMUNITA DELLA MONTAGNA E QUELLA DI MASCENGO

Per meglio comprendere le divergenze venutesi a creare attorno il 1500 fra le due Comunità crediamo che sia utile fare un cenno sulla reale situazione anteriore al periodo accennato.


La vicinanza della Montagna, già dal 1200 ca., si componeva di due entità: quella abitante a Sobrio e l'altra nella frazione di Mascengo, territorio del comune di Cavagnago; questa era formata da patrizi di Sobrio

i cui capi famiglia erano: Antonio Agata detto Maganza, Antonio Radico di Canzoni, Jacomo della Gada, Giacomo Gianetto, Pietro di Mascengo, Pietro Radigo e Zanino Radigo. Malgrado che questi erano patrizi integrati di Sobrio non avevano interesse a godere i diritti e doveri elencati nel " Libro degli Ordini " di Sobrio, ritenevano che avrebbero tratto maggior vantaggio con gli Ordini di Cavagnago.

In data 16 maggio 1560 (APS. perg. 15) il tribunale di Leventina presieduto dal Landfogto e dagli ambasciatori urani: esaminate le osservazioni di ambo le parti hanno decretato che gli abitanti di Mascengo hanno pieno diritto di vicinato a Sobrio: che sono pure compartecipi alle elemosine secondo lo strumento del 1516; obbligati a partecipare alla " Roda del toro " ed alla sorveglianza della campagna di Sobrio.

Il Tribunale della Leventina con il decreto definitivo del 2 giugno 1568 (APS. perg. 17) ed in osservanza della sentenza del 1560; sentite le osservazioni da ambo le parti decreta: "... che gli abitanti di Mascengo sono tenuti ad osservare i diritti ed i doveri consegnati nel Libro degli Ordini di Sobrio; inoltre sono tenuti ad osservare l'ufficio del saltrigar (far ufficio del saltaro) e la partecipazione della roda."

Antonio del Monico Notaro ho scritto.




*Archivio Patriziale Sobrio,
pergamena n. 15*

I rilievi effettuati per verificare l'ubicazione della frazione di Mascengo hanno permesso di rilevare 6 diroccati di cui due tutt'ora ricostruiti (vedi mappa nr. 504 e 510). L'attento esame del diroccato 504 ci permette di avanzare l'ipotesi che si tratti del vecchio Oratorio (menzionato in un antico documento del 1300 conservato nell'archivio della Parrocchia di San Lorenzo) dove officiava uno dei primi parroci di Sobrio (Radigo di Mascengo). Infatti la presenza di contro-muri, la lunghezza longitudinale delle fondamenta obbligano ad adottare parametri fuori del comune adottate nel 1600 per la costruzione di stalle.

*Mascengo, diroccato
n. 509*



*Mascengo, diroccato
n. 507*



Costruzioni esistenti già prima del 1500:
 Nr. di mappa 506
 507
 508
 509
 Costruzioni edificate dopo il 1600 sulle
 Nr. di mappa 504 antiche fondamenta.
 510

Mascengo : frazione di Cavagnago, 920 m.s.m.,
 scala 1:50
 Costruzioni esistenti già prima del 1500:
 Nr. di mappa 506, 507, 508, 509
 Costruzioni edificate dopo il 1600 sulle antiche
 fondamenta:
 Nr. di mappa 504, 510


La pergamena (no. 1 del 15 luglio 1516 APS) "... vulgarizzata in Zornico super pontem super Ticinum..." vuole mettere ordine nei disaccordi intervenuti per la mancata osservanza, degli "Ordini patriziali di Sobrio da parte di Mascengo riguardanti i diritti di pascolo e di fienagione in alcuni territori di proprietà di Sobrio e precisamente sotto il Cioss e prato di Pitengo, sopra ai Sassi dove si dice in Lischis seu Valleggio e sui prati di Mascengo.

Un ulteriore documento del 20 settembre 1574 (APS. no. 14) emesso dal Consiglio della Leventina sentenza come gli abitanti di Mascengo erano tenuti ad osservare " l'Ordine Antico inerente il pascolo del bestiame sui territori sopra nominati. Un certo Zanino de Radigo di Mascengo fu multato con lire terzuole 50 per aver pascolato e stabulato il suo bestiame per un certo periodo sul monte di Pasquirazio di proprietà delle vicinanze di Anzonico, Cavagnago e Sobrio. lo Antonio del Monico Notaro ho scritto.

Archivio Patriziale Sobrio, pergamena n. 11

DIVERGENZA SUI DIRITTI DI PASCOLO FRA LA COMUNITÀ DI MASCENGO E DELLA MONTAGNA

Nei tempi antichi il possesso di pascoli era di grande importanza economica per la sopravvivenza delle famiglie, perciò gli abitanti davano grande peso alla pulizia dei pascoli, al taglio delle boscaglie, ecc. Un'attenzione particolare era pure data ai confini territoriali e politici per fare in modo che il bestiame delle due vicinanze non pascolassero abusivamente sui pascoli altrui. Infatti, dalla pergamena APS no. 11) in data 22 luglio 1516 si apprende il motivo di dissenso che esiste tra Mascengo e Sobrio sulla questione del pascolamento del bestiame nei prati di proprietà di Sobrio; Cioss e Pitengo (Piténg), Lischis seu Valegio.



Giovanni Sobrio

Il Governo d'Urania ed il Consiglio della Leventina hanno sentenziato che le due parti sono autorizzate a pascolare con "*Honestà*" sui pascoli nominati (escluso i bovini e gli sterli); inoltre le capre che pascolano durante l'estate alla sera devono essere stabulate; in più il "saltaro" è autorizzato a posare i termini concordati. Chi contravviene a queste disposizioni è multato con lire terzuole 50.

In fede il landfogto M. Schich d'Urania

ACCORDI SUI CONFINI COMUNALI FRA CAVAGNAGO E SOBRIO

In ossequio alla sentenza emessa dal Consiglio di Leventina nel 1749.14 dic. le autorità delle due Vicinanze procedettero alla posa dei termini comunali; all'accordo sull'intesa per il riscatto di proprietà; accordi per il pagamento ai luoghi pii; accordo per il legnamare e per le spese giudiziarie come contenuto nel sotto accennato documento.

1741, 9 maggio (APS. doc. no. 60) Testo parzialmente elaborato.

Nel nome del Signore così sia l'anno dopo la Redenzione di nostro Signore Gesù Cristo, Mille sette centi quarant'uno: li nove del mese di maggio giorno di martedì, indizione Romana Quarta.

In esecuzione d'una sentenza, unitamente e d'accordo, richiesta dalli Deputati de due rispettivi Comuni Generali di Cavagnago e Sobrio ragata da me sotto scritto Landscriba sotto li 14 Bre 1740: ed emanato dal Magnifico Consiglio di Leventina per causa de loro pascoli e finenze de medesimi.

Quali Deputati per il Comune di Cavagnago furano, il sig. consigliere Ambrogio Rigo: e per il comune di Sobrio, il consigliere D' Andrea cioè Lorenzo chledono ambe parti al Magnifico Consiglio in nome de loro rispettivi Comuni una deputazione, ex ufficio di tre o cinque sigg. per esaminare i luoghi detti pascoli comuni et terminanze e sue controversie.

Il Magnifico Consiglio li diede il contento della richiesta Deputazione, ex ufficio delli cinque prudenti e Magnifici Locotenenti andassero sopra tutti li siti ad esaminare occultamente e sentire le ragioni di ciascuna delle rispettive e sopra quelle dare la loro sentenza finitiva in nome del Consiglio. Così essendosi in ogni ordine all' sopra scritto, li menzionati sigg. Deputati ex ufficio si sono portati sopra i luoghi e siti controversi per esaminare. Sono venuti li Deputati d'ambi li Comuni cioè Lonardo Console Francesco

Antonio Gianone detto Dintt e sig. consigliere vecchio Ambrogio Rico homo di ragione, Michele Bortoli Cocho detto Malizia, tutti in nome delli generali Vicini di Sobrio e Cavagnago.

Così come composti i Magnifici sigg. Deputati e gli Uffici predisposti hanno esaminato con tutta l'attenzione i siti; i termini, le finenze e letto un istromento del 1516 (già menzionato) per far sì che in futuro non si verificchino altre liti, contestazioni e spese giuridiche. Il Consiglio ha indotto le parti ad un'amichevole et indelebile compromesso. Perciò invocata la Grazia dello Spirito Santo ed il Patrocinato della Vergine per il conseguimento d'un vero lume e cognizione della retta ragione sono divenuti alle dichiarazioni come segue:

- In primo hanno arbitrato che nelli Monti a coma dell' luogo dove da ambo parti de due Comuni e nominato la Valle d'Orlando (vedi cartina toponomastica annessa , AA.SS. 1980/1984) ed in cima delle "Rive delle Piazze" discendendo al termine delle "Lische (3A) o Valleggi" ascendendo da li in su sopra li pascoli Comuni sino al culmine spostando però il termine delle Lische o sia Valleggi al di sopra delle ciosene piantando novi termini in-suso per retta linea deve essere finenza perpetua fra essi due Comuni. Rimovendo li termini alla "Valletta" deve far termine divisorio tra Cavagnago e Sobrio; ciò deve essere fatto con la presenza di me Landscriba Balzaro ovvero Underwejbal Bianchi in maniera tale che le bestie ne grosse ne minudre oltrepassino la finenza verso Sobrio, sotto la pena di soldi Milanesi sei per ogni capo grosso e soldi due per ogni capo minuto per ogni volta. Si e convenuto tra le parti, secondo l'Ordine del Paese sull'entità e le modalità del pignoramento: due soldi per capo grosso e un sesino per ogni capo minuto.
- Secondo: dalla Valletta si va alla Valle d'Orlando (3A) da qui si scende verso li "Campi alla Campigliascia", indi per la dritta linea vengha a sasso grande dove si dice al "passo delli Gatti" (4A) e da detto passo descendendo più in basso con una linea dritta di tennine in tennine riconosciuti dalle parti alla presenza dei sigg. Giudici fin verso vento al prato di Piotengho, da qui andando dietro alli muri e ciossene fin di sotto Orlando fino al "Sasso del Fondt". I termini, a vento, al di la di questa linea sono ad appannaggio dei Vicini di Cavagnago.
- Terzo: il prato di Piotengo (5A) è pascolo e bosco comune come pure la Monda detta di Orlando (5A); di sopra sono pascolo di proprietà di Cavagnago.
- Quarto: debbano detti di Sobrio pagare ai "Luoghi Pii" scudi diecj per San Martino prossimo nelle mani del Magnifico sig. Lochotenente.

- *Quinta hanno conosciuto ed arbitrato che sotto della Montagna e Sasso di Frondt (5A) sia e restar debba da vento del prato della "Vallvenascha" e buco sia di quelli vicini e comune di Cavagnago in perpetuo.*
- *Sesto: hanno conosciuto ed arbitrato che dal detto bucho e passo della Vallvenascha descendendo per retta linea dall sasso di Montagna di detto passo e bucho di Vallvenascha (5A) ad andare a basso ove si dicono le strade una che va a Sobrio e l'altra che va a Mascengo ovvero a Cavagnago in fonda al Boschetto (6A) ove si e fatto piantare un para di termini definitivi sopra un sasso mobile con dentro scolpita una croce da vento ed una da ora e questo alla presenza de sigg. Giudici. Discendendo per retta linea si è impiantato un para de termini nell motto del Badone (6A) con due croci in un sasso basso non mobile e sotterraneo e da ivi in giu per dritta linea si e piantato un altro para de termini di fuori della strada di Sobrio in cima di Gaverscio (6A). Oltre questi termini è proibito pascolare con bestiame grosse sotto la pena di 2 soldi terzuoli per ogni capo e due quattrini per ogni capra o pecora
Si e convenuto che gli abitanti di Cavagnago hanno diritto di transito della Roda capre e pecore 2 volte alla settimana per passare da Mascengo verso Giornico e viceversa: è pure concesso il passaggio per le Rode del Badone a Gramodello.*
- *Settimo: circa il legnare, stramare, muschiare e spinare fa stato ciò che e consegnato nel "Libro degli Ordini di Sobrio".*

Così pure i prefatti sigg. Arbitri con zello caritativo ammoniscano ambe le parti a vivere in pace e quiete da veri e caritatevoli fratelli facendo con ciò una solenne e generale quitanza delle loro controversie nate fra esse parti di tutto il trascorso e ciò per la gloria di Dio e profitti dessi Popoli.

Dall' che li prefatti Magistrati sig. Giudici hanno comesso a me Notaro infrascritto di servire e rogare il presente istromento d'Arbitramento uno per parte, però d'un istesso tenore in Laude hanno sapiente ed io

Francesco Maria Balzaro di Giornico figlio d'un E.mo Consigliere Antonio; Landscriba pubblico del Generale Paese di Leventina ho scritto e rogato il presente istromento d'arbitramento fedelmente.

Essendo sorte divergenze in merito alla posa dei termini sui monti, il vicinato di Sobrio riconvoca i Sigg. Arbitri ed i rappresentanti di Cavagnago per un'ulteriore verifica, in particolare per il luogo chiamato "Piano dell'Orso (IA) e Valdascia" per quelli di Cavagnago; Rive delle pezza per quelli di Sobrio dove fu fatto piantare un termine con croce su un sasso.

Disegno apportato su un "termine con croce su un sasso"



1741 adì 11 luglio (APS. doc. no. 80)

Essendo che passavano male intelligenze per la piantazione de termini tra il comune di Cavagnago per una parte e Sobrio dall' altra, richiesti li molto Magnifici sigg. Arbitri antescritti come al primo dichiarato; infrascritti sopra li Monti e portati sopra le differenze e coll'assistenza e presenza de Consoli e Deputati d'ambe due comuni in cima al valletto da loro primo inteso e da detti concesso dentro in chi dove si dice il Piano dell'Orso e di fuori della Riva di Valdascia cosi detto da quelli di Cavagnago e quelli di Sobrio li dicono le Rive delle dove ivi fecero impiantare un paro de termini et fatto fare una croce [simbolo] sopra detto termine in un sasso non movibile in capo dell'sasso da vento qual termine [simbolo] per dritta linea sino al colmine e da questo discendendo a basso si e fatto un' altra croce [simbolo] in un sasso non movibile nella strada dove passano e ripassano ambe parti e questo da ora della valle e sotto la detta croce si e piantato un paro de termini verso ora del medesimo sasso dove e scolpita sopra detta croce: quali va per dritta linea al sudetto termine quali va al culmine: un altro termine fu piantato sopra ai prati delle Lesche o Valleggy (3A) in un masso una nuova croce vicino alla strada sull "fii" del Motto. Si è convenuto che quelli di Sobrio possono tagliare la legna e possono condurla per la valle del Bruson (3C).

Per la richiesta fatta per la Monda d'Orlando si lascia ai contendenti di accomodarsi per la Decima ed il taglio della legna. Per le giornate, incomodi ed andata de sigg. Arbitri e Lansscriba si è rimesso ad comuni.

Io medemo ho scritto: Balzaro, Landscriba.

La Vicinanza di Cavagnago non essendo d'accordo con la sentenza del 1551 fa riconvocare le autorità governative e le due Vicinanze interessate per definire la sentenza circa il pagamento annuale della saltarescia, i diritti di pascolo, di transito ed ulteriori regari: inoltre pretendono il pagamento della medesima legata al possesso di terre sul comprensorio di Cavagnago; gli opposti chiedono l'abbandono del pagamento secondo il "vecchio usato in Leventina" e la restituzione del deposito presso la banca di Faido di lire terzuole 20.-

Ulteriore convocazione a Faido delle Autorità Governative ed i rappresentanti delle due Terre per risolvere una tantum il pagamento annuale della saltarescia. Sentito e conosciuto quanto si e detto e scritto decisero di abbandonare l'ordine di restituzione della saltarescia. Il deposito alla banca di Faido per il momento non può essere prelevato secondo il seguente ordine contenuto nel seguente documento.


1551 mercoledì 6 dicembre in giorno di mercoledì (APS doc. no. 7)

Noi Mattia Zurenseller di questo tempo della Leventina avvocato, quattro Deputati e li Consiglieri delle due Terre riconoscono con queste lettere, essendo che oggi avanti di noi esistenti in Faydo nella casa della Reggenza sedendo a ragione per questa causa ministrando sono comparsi. Martino del Bertelli, Antonio Schleri et altri a loro nome ancora a nome dei vicini di Cavagnago con il loro Procuratore; Zane Pedretto, console; Giò di Sobrio, Antonio di Calonico et altri a loro nome e per li vicini di Sobrio con il loro Procuratore.

Habiamo conosciuto e giudicato li detti di Sobrio dalla domanda delli vicini di Cavagnago per causa della saltarescia del tutto habbiamo liberati e liberiamo in tal maniera che ne l'una ne l'altra parte delle istesse parti d'adesso in avanti sino in perpetuo non debba ne sia tenuta pagare alcuna saltarescia secondo le vecchie consuetudini di lor parti. Per causa poi delle spese in ragione patite l'un e l'altra parte habbiamo liberato e che li vicini di Cavagnago lascino il presente deposito secondo l'hanno deposto.

Così la detta sentenza e stata scritta dal presente sig. Gio Cioccaro di Faydo allora onorato Cancelliere della Comunità di Leventina; et sigillata con il sigillo del detto sig. Landfogto Zurenseller in papiro e di presente

da me notaro sottoscritto per esser rotta e frusta come era in latino nella presente carta



Sig. Giò Ant. del Monaco Ticino della Vicinanza di Airolo al presente habitatore a Faydo per autoritate imperiale pubblico Notaro di Leventina.

La contrarietà sorta in merito all'autorizzazione prevista nel regario di legnamare, fogliare, ecc. del 1516, indizione quarta, in giorno di martedì 22 del mese di luglio furono appianate con una sentenza emessa dal Consiglio e dal Tribunale di Leventina presieduto dagli ambasciatori urani Hans Oster e Jacob Gamma e da Luogotenente Walter Pedrina di Airolo nel senso che i due vicinati "devono espletare le menzionate attività sul proprio terretorio eccetto il diritto di fogliare sotto gli alberi domestici di proprietà privata".

Condensato del documento ufficiale:

1556, die martis 2 mensis junj (APS. perg. no. 13)

Noi Hans Oster e Jacob Gamma ambi delli Magnifici Sig. Nostri Uranesi, Ambasciatori, Walter Pedrina di Airolo della Comunità di Leventina Luogotenente; Deputati e li Consiglieri di Leventina in Faydo nelle case nostre Giudiziali, sono comparsi i rappresentanti delle due Terre. "Hanno fatto esporre con li vicini di Sobrio nelli anni passati hanno

venduto i loro boschi in maniera che non hanno alcun bosco per spinare, stramare, dassare, legnare e boscare vengono nei boschi della vicinanza di Cavagnago contro il dovere della ragione (...)

Contra risposero li vicini di Sobrio

..

“Che però sentite et attese le proposte e giuramenti delle su dette parti habiamo conosciuto e giudicato che li Vicini di Sobrio non habbiano alcun regario né attione di legnare, fogliare, stramare, spinare, dassare, muschiare ne boscare nelli boschi giacenti sopra la saltarrescia delli vicini di Cavagnago.


In fede delle quali cose il prefatto Logotenente

CONTROVERSIE FRA LE VICINANZE DI SOBRIO E BODIO

1521; 7 giugno (APS, perg. no. 2)

Atto giuridico fra i vicini di Sobrio e Bodio per il dissidio sorto in materia di pascolo e usufrutto del bosco situato fra "Orello mezzano", i prati di "Bidesco fino al Rio dei Mulini" ed il "Rio del Piano" di proprietà di Sobrio; a questi vanno aggiunti il bosco della "Padella", sotto i "Sassi" (AASS. 1980/84) nei monti di Sobrio e la "Piotta" alla sommità degli "Scareuri della Padella".

I sei arbitri, il Luogotenente, il Servitore della Valle in qualità di terzo mandatario decidono che il Rio del Piano è confine fra le due vicinie e ciascuna parte ha diritto di bosco e di pascolo sul suo; mentre che le "pressioni" di Bodio in Orello Mezzano appartengono a Bodio. Ambo le parti hanno il diritto di pascolo giusta le loro antiche consuetudini (le bestie devono ritornare alla sera nei loro ovili); sono pure tenuti al mantenimento delle strade. Il bosco ed il pascolo della Padella sopra la Piotta e gli Scareuri appartengono a Sobrio con diritto del usufrutto per quelli di Bodio.




Archivio Patriziale Sobrio,
pergamena n. 13

Item, sentenziato et arbitrato che ambe le parti debbano adattare le loro strade, ciascuno del suo fianco in guisa che li predetti di Bodio possono condurre le loro legna mercantili per il "tarciuollo" di quelli di Sobrio per lo stesso riale di Piano et quelli di Sobrio possono andare colle loro bestie a pascolare verso quelli di Bodio.

Item sentenziato che quelli di Bodio possono alla medesima Piotta fare foglia sotto ai loro alberi et piante et altro strame necessario che qui ritrovano ...

In fede di quali cose et vigore del presente instrumento ambe parti hanno pregato il Luogotenente della Valle Gio di Varesio e l'egregio sig. Hanshasser Avv. di Leventina, acciocché siglasse il presente accordo.



Queste cose furono fatte et lette in Giornico nelle casa di Giovanolo Zannoni alla presenza d'ambe le parti.

Io Pietro figlio d'un quondam Lorenzo Sarazzi di Rossura per sacra imperiale autorità pubblico Notaro della Valle.

Dopo che i vicini di Sobrio hanno contestato la precedente sentenza emessa nel 1521, le due entità, dopo aver raggiunto un accordo a riguardo dei pascoli e dei boschi (pergamena No. 3 APS del 30 aprile " Lecta et divulgata in Zornicho in plathea domum descritti Alberti Stanghini) gli incaricati dell'appianamento della causa hanno posato i termini come segue: confermata la croce della Padella; discendendo sotto il Rio hanno posato un termine; uno altro alla Piotta negra da qui in linea diritta fino al monte Bedretto ; il Rio di Cento Valli sino in cima al Colmine (Forcarella, 1D) et sino ai confini di Beregno.

Si e pure sentenziato che le parti, in questi territori , possono fogliare e legnamare a seconda della necessita (la legna ricavata non può essere venduta).



Io Pletri Sarazy di Rossura Publico Notaro di Leventina con autorità imperiale et Landscriba.

Ulteriore sentenza emessa dal Consiglio di Leventina presieduto dagli Ambasciatori urani Andreas Anschwabden, Enrico Ghering ed il

Landfogto Kaspar Gumer a riguardo della precedente nel 30 aprile in quanto quelli di Sobrio avevano inoltrato ricorso in Tribunale ritenutisi ingiustamente aggravati nei diritti di pascolo.

1529 die martis mensis Juni (APS. perg. no.4)

Nel Nome del Signore, Amen. Noi Andrea Aschwabden et Enrico Ghering moderno avvocato di Leventina "abbiamo conosciuto et sentenziato e confermato il tutto dell'ultimo arbitramento e cioè che le due parti possono andare verso l'altro e viceversa con tutti li loro bestiami grossi et minuti a pascolare a condizione che i due contendenti, con il loro bestiame, ritornino alla sera al proprio domicilio; inoltre è proibito costruire, su questi pascoli rifugi di fortuna".

Io Pietro Sarazy di Rossura pubblico Notaro di Leventina con autorità imperiale et Landscriba.

PASCOLO ABUSIVO

Altro motivo di discordia che ha interessato il Consiglio è che i Bodiesi hanno denunciato alle Autorità il pascolo e la raccolta di castagne abusiva da parte dei Sobriensi.

L'autorità con un decreto del 1657, 22 luglio CAPS. doc. 36) intima ai trasgressori una multa di soldi 5 per capo: saranno pure multati i capi che oltrepassano i confini anche se è presente il pastore. Per i raccoglitori abusivi di castagne sarà inflitta una multa di lire 10 per volta.

Questi accordi et convenzioni sono fatti in Giornico nella casa del nostro Magnifico et prudente sig. Giudice Panneherr e del sig. Capitano et Consigliere Carlo.

In fede di tutto li sudetti così sono stato pregato dalle agitate parti lo Giò An.to Pedrini di Giornico pubblico Lanscriba di Leventina.

CONFINI DEFINITIVI

Nel sotto esposto documento del 1783, 12 agosto (APS. doc. no.70) viene trattata la definitiva assegnazione dei confini tra Bodio e Sobrio per il bosco della "Padella" (E6) che a suo tempo era "Pezza Comune", consistente in "peccia, tierni, larici o abbiezzi".


Il documento recita:

Per appianare la divergenza si riunirono i Consoli di Sobrio da una parte, Lorenzo Scossui, Antonio Gio Deini e Lorenzo de Fanti; dall'altra, per Bodio, i consoli Giuseppe Pedrolo, Stefano Catdlino e Pietro Pedrolo per decidere sui confini e l'usufrutto del bosco della Padella situato nel Valone fino al Dragone.

Così i nominati Consoli il giorno 17 giugno si recarono personalmente sul luogo.

Non avendo trovato un accordo si sono di nuovo riuniti per procedere ad una nuova perizia il 6 agosto.

Dopo varie discussioni e preso atto che il bosco della Padella è pezza comune si decide di assegnare la parte a



Giò An.to Pedrini di
Giornico pubblico Lan-
scriba di Leventina

vento di detto bosco ai Vicini di Bodio e, più precisamente, dall'inizio del "Scaleuro" della strada che va da Bodio a Sobrio. Fu scolpita una croce in un masso con apertura delle braccia di 6 onces (47 cm attuali) con le lettere B (Bodio) a vento; a ora S (Sobrio). Da qui si discende in linea diritta fino al sasso della "Carbonara", qui si scolpì un'identica croce [simbolo]. Indi si procede per linea retta verso a un grosso sasso da Ticino (da fiume) per scolpire un'ulteriore croce [simbolo]. Da questa croce si punta diritto alla piotta della Padella per scolpire la solita croce.



Viene concesso ai Sobriesi di pascolare, stramare, spinare e di raccogliere legna secca, ma non di abbattere piante verdi.

Per contro si fa divieto ai Bodiesi di esercitare le medesime operazioni sul bosco di Sobrio.

Le spese giudiziarie sono equamente distribuite fra i due contendenti. Il documento scritto è stato letto ed approvato dai presenti su menzionati Sigg. Consoli, Deputati e i sigg. Arbitri.

Per fede Gottardo Maria Pattani di Giornico pubblico Landscriba di Leventina, ho munito del mio solito segno di tabiglionato.

ALTRI ACCORDI E DIRITTI DEFINITIVI FRA SOBRIO E BODIO INERENTI AI TERMINI E DIRITTO DI PASCOLO E LEGNARE NEL BOSCO DELA PADELLA

1820.19.03 – Doc. 100

1829.22.03 – Doc. 101

1829.30.03 – Doc. 102

1844.14.09 – Doc. 108

1844.14.09 – Doc. 109

1847.26.04 – Doc. 119

Gli enumerati documenti mettono in evidenza le continue controversie epistolari incorse fra i due comuni in merito all'avvenuto spostamento più o meno volontario di termini di confine nella valle dei Molini da parte delle due comunità. Altri problemi sono stati i vecchi disaccordi per il pascolo, il legnare, allo stramare e del taglio di piante verdi.

Finalmente nel 1850 le due Municipalità si riunirono per una definitiva intesa sui problemi sopra descritti. Infatti i rappresentanti comunali sono stati convocati in data 1850.13.04 (APS. doc. 122) presso lo studio dell'avvocato Cipriano

Indicatore di confine fra le Vicinanze di Sobrio e Bodio



Segno di tabiglionato (?) di Gottardo Maria Pattani di Giornico pubblico Landscriba di Leventina

Togni in Chiggiogna per appianare definitivamente le divergenze che avevano creato numerosi attriti.

Fatto, letto e pubblicato a chiara intelligenza ai sudetti delegati nella sala scolastica posta nella casa del sig. Sindaco Stefano Pedrolli, alla presenza e cognizione dei Signori l'avvocato Giovanni Zeglio segretario civile figlio di Carlo Francesco di Pollegio suo domicilio, e Maestro elementare Isidoro Berta di Ercole di e domiciliato in Anzonico, testimoni noti ed idonei stati assunti.

*Teodoro Berti deputato
Gaetano Jamusci deputato
Lorenzo Gianini
Luigi Cappuccio
Giovanni d'Andrea
Stefano Pedrolli sindaco delegato
Luigi Corecco delegato*

*Antonio Corecco
Giovanni Borsini
Giovanni Boerio delegato
Avv. Gio Zeglio testimonio
Isidoro Berta testimonio
Cipriano Togni, Notaio*

CONFINI DELLA PEZZA COMUNE

Ai confini delle due Vicinanze si inserisce una porzione di territorio detta "Pezza Comune" sfruttata in comunione dai Bodlesi e Sobrlesi (vedi cartina a pag. ?). Il documento tratta la ratifica dei confini della Pezza Comune inserita nel territorio della Degagna di Bodio (denominata Simbra). I convenuti: Governo d' Urania, rappresentato da Henrico Zurensellen, prefetto di Sargans, Jacopo Gamma pure prefetto di Sargans; i consoli delle due terre ed il Lanscriba del cantone Uri Burcardo Zumbrunnen si sono recati in detta zona di Simbra per procedere alla posa dei termini. I superiori del Tribunale constatarono che i sobrlesi usufruivano della maggioranza della superficie pascolativa ma che era troppo discosta dal villaggio e quindi poco utilizzabile perciò è decretato:

1648 5 giugno (APS. doc. no. 29)

In ossequio di quanto confermatoci si cerca di fare una proporzionata divisione come segue:

- Il territorio tra il ruscello del Mulino, nella valle di Centovalli ed il riale Chialdino (pascolo alberato); il territorio situato ad oriente del riale Chioldino fino al piano siano usufrutto di Bodio.
- Il territorio compreso tra i riali dei Mulini ed il Chioldino, a partire dalla strada per i monti di Bodio fino al confine con Blenio (Forcaréle, 1D) sia pascolo comune con bestiame grosso e minuto in egual misura per la due Comunità.
- Nel bosco superiore della Pezza Comune è autorizzato ad entrambe le entità di legnare, fienare, stramare, ecc.
- Il territorio del Riale di Centovalli verso occidente (Parnasco e Padella), secondo l'antico praticato sia Pezza Comune, mentre che l'area al di là del Rio del Mulino e

nella valle di Centovalli fino a Parnasco salendo fino alla Forcaréle sia propleta della vicinanza di Sobrio.

Per evitare contrattempi fu deciso che il pascolare in comune in questi territori deve essere praticato secondo i tempi prestabiliti: da aprile a meta maggio; da settembre a fine ottobre come "ab antiqua". Le due parti sono tenute ad osservare inviolabilmente ciò che è consegnato nel documento.

La spesa giudiziaria è a carico, in parti uguali, per ogni singola Comunità. I contravventori sono puniti con 2 sisini per ogni capra ed a 10 sisini per ogni capo grosso.

In fede e per maggiore collaborazione sarà firmato con il sigillo del Governi d'Urania, rappresentato da H. Zurenellen e dai sopra citati.

Burcard Zumbrunnen, Landscriba del Cantone d'Uri, ho scritto con propria mano.

VENDITA LEGNAME DELLA PEZZA COMUNE

Il documento tratta la vendita di legname della Pezza Comune e più precisamente della zona superiore della pezza comune.

1676, 1 dicembre (APS. doc. no. 45) I

I convocati consoli di Sobrio: Lorenzo de Fanti, Antonio Jamet, Pietro Capuòio e Pietro Jemusio; per Bodio i consoli Atefano Schotino, Gio Schotino, Giacomo Franscino hanno concordato la vendita del legname della Pezza ai Sigg. Consiglieri Gio Antonio Calgaro di Polmengo et Luigi Orello Barnaba di Locarno per la somma di scudi 270, moneta corrente di Leventina, in contanti.

La vendita è legata alle condizioni seguenti:

- Il taglio deve essere terminato entro 9 anni;
- Proibizione assoluta di abbattere giovani alberi;
- Riparare i danni arrecati al pascolo dovuti al trasporto del legname.

Ed lo Giacomo Franco Giocharo di Faydo pubblico Lanscriba di Leventina ho firmato.

PIANTE DI CASTAGNO

La castagna come frutto era uno dei principali alimenti per la popolazione ed in minor misura per l'ingrasso dei maiali. Infatti l'industria ed il terziario, a quei tempi, non erano ancora sviluppati in maniera da dare benessere alle popolazioni della valle di modo che si doveva contare sugli scarsi prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame. Ciò obbligò gli abitanti di Sobrio a procurarseli altrove poiché scarseggiavano sul loro, quindi si rivolsero su quelli di Bodio, Pollegio e Iragna.

Giovanni Sobrio



Segno di Giacomo Franco Giocharo di Faydo pubblico Lanscriba di Leventina

Bodio: le notizie estrapolate dai diversi documenti ci danno un'idea di come questo problema fu risolto.

Il primo documento indica che i vicini di Sobrio acquistano, da privati, piante di castagno nel territorio di Bodio, però non s'intesero sul pagamento della taglia (imposta) al comune di Bodio. Gli ambasciatori Urani ed i Consiglieri riuniti esaminarono i pro e contro della questione, quindi rogarono un documento (27.09. 1546) il quale sentenzia che non esistevano convenzioni circa il pagamento, perciò annullarono l'obbligatorietà.

La situazione non mancò di creare contrasti; infatti, nel 1700.12.05 (APS.doc. 51) una sentenza intimava ai sobriesi di versare a Bodio la taglia dovuta per gli alberi di castagno acquistati. Le continue discussioni e riunioni portarono alla seguente definitiva sentenza emanata dal Consiglio dei 15 d'Urania e dai Landamani (1701.06.06, APS doc. 54):

Abbiamo conosciuto che quelli di Sobrio non erano tenuti a versare alcuna taglia per le piante possedute prima di tale data: intimiamo ai sobriesi, a partire da questa data, a dover pagare le taglie per le piante possedute sul territorio di Bodio.




Lanscriba in Urania Carlo Antonio Lusser

La presente sentenza sia dal originale in tedesco portata con il suo vero senso in italiano.

Attestor: Solari

L'UBICAZIONE DELLE PIANTE SUL TERRITORIO DI BODIO

In Osivo
 Alle scale (Padella)
 Terra Bröza
 Campiglio
 Bodengo
 Motto della Valle Mattro
 Sponda



Il documento redatto in tedesco antico

SFRUTTAMENTO DELLE SELVE CASTANILI

Per mantenere le selve in efficienza è necessario provvedere a delle cure annuali al fine di ottenere ottimi raccolti sia quantitativi che qualitativi. Per fare che queste siano correttamente messe in opera senza banali dissidi tra le due parti, gli interessati si sono riuniti per accordarsi come organizzarle.

1731, 16 luglio (APS. doc. 58)

In nomine Domini Amen dopo la Natività del Nostro Signore Gesù Cristo

Visto che i Vicini di Sobrio sono possessori di molte piante di castagno sul territorio della degagna di Simbra i Consoli e Deputati, dietro invito del comune di Bodio, si riunirono per accordarsi sulle cure alle selve :

- *i generali Vicini di Sobrio possono godere et usufruire delle loro piante acquistate o di prossimo acquisto;*
- *i sobriesi siano tenuti a pagare per una volta tanto la somma di scudi 25 (dico venticinque) al Comune di Bodio;*
- *ancora i sobriesi facciano dono all'Oratorio di Santa Maria Elisabetta in Simbra la cifra di 25 scudi;*
- *i vicini di Bodio non possono aggravare di ulteriori spese e osservare gli accordi del presente istromento;*
- *Il pascolare, legnamare, ecc. le parti sono tenute ad osservare i precedenti regolamenti.*

Celebrato in Bodio nella casa del sig. Consigliere Manuele Ambrosetto, del Console reggente Gio Antonio Borsino, del Consigliere Stefano Chadlino per la parte di Bodio; i Consiglieri Francesco de Fanti Lorenzo d'Andrea e Francesco Scossui per la parte di Sobrio.

In fede io Francesco Maria Balzaro di Giornico, pubblico lanscriba di Leventina ho sottoscritto.

Pollegio: oltre a Bodio i sobriesi erano possessori di piante di castagno anche nella degagna del Comune di Pollegio. Anche qui gl'interessati si riunirono per accordarsi sulla custodia reciproca delle selve:

1545, 12 octobris (APS. perg. no. 8)

“Actum in stupha Johanolis Scharafle dicti Verschleri ... sita in Zornicho”.

Con la presente pergamena, alla presenza di Pietro fu Martino di Pollegio e Gio Pedretto di Sobrio si convenziona che solo il comune di Pollegio è tenuto a mettere a disposizione 3 custodi delle selve. Inoltre ci si accorda sui regolamenti per la raccolta delle castagne, la visita alle selve ed a eventuale risarcimento danni.


I vicini di Sobrio e di Polleggio tornano a riunirsi per convenzionarsi sulle cure autunnali e primaverili da prestare agli alberi e la raccolta.

L'arbitramento prescrive:

1545, 18 decembris (APS. perg. no. 9)

- I sobriensi hanno libero accesso ed il passaggio a traverso i campi e prati in Sibra (Polleggio);
- Gli uomini possono, come sempre, acceder sul prato del Bonetti di Bitanengo in primavera sino alla metà maggio, da metà settembre sino a metà ottobre con asini ed armenti;
- Ai contravventori è inflitta una multa di soldi 10 terzuoli da pagare all'Ambrogio Bonetti di Polleggio

Jacobus Antonij Dominici



Jacobus Antonij Dominici.

Archivio Patriziale Sobrio, pergamena n. 9

L'UBICAZIONE DELLE PIANTE SUL TERRITORIO DI POLLEGGIO

- Ginestra
- Corecco
- Conzanengo
- Scengio Madalena
- Monda
- Piotello
- Brusada
- Cidollo
- Scengio d'Ambrosio
- Piana Marone
- All'Iriscia
- Canoglio
- Bonei
- Piazzetta
- Proscengio
- Colgiora
- Riva Trans

La Taglia:


Il Comune di Sobrio è tenuto a pagare a quelli di Polleggio e di Bodio la taglia di 45 scudi (vale 12 scudi al corso leventinese) ripartito in due rate (1705, 25 luglio APS. doc. 56): la prima a metà novembre (San Martino) dell'anno 1705; la seconda a San Martino dell'anno 1706 senza l'aggravio degli interessi.

Arbitrato e redatto in Polleggio nell'abitazione del Console Giulio d'Ambrosino in presenza dei consoli delle due parti.



Io Gio Pietro de Padriny di Giornico, pubblico Lanscriba e Notaro di Leventina, il presente istromento et sotto scritto munito et coronato in margine col mio solito segno di Tabbellionato ".

Giovanni Sobrio



IL LIBRO DELL'ESTIMO O TAGLIA

Le autorità comunali sono autorizzate dalla Sovranità a prelevare una tassa "Taglia" sui beni mobili e immobili posseduti dai cittadini; questa serviva alla copertura delle spese generali (istituzioni sanitarie, per la milizia, manutenzione delle strade, ecc.). Questo registro era chiamato "Il Libro dell'Estimo" (1755) aggiornabile annualmente. Il Cittadino detiene il diritto di voto purché sia attinente da vecchia data; lo spirito era quello di far sì che la gente ed i beni rimanessero nella comunità. Il regime patrimoniale era di tipo comunitario; quello familiare costituiva un bene comune del quale tutti i membri maschi della famiglia erano partecipanti "pro rata".

IL LIBRO DEI MINORI

In questo registro erano consegnate tutte le regole d'applicazione inerenti l'eredità delle famiglie e soprattutto delle vedove e dei minori.

In una seduta del nostro Parlamento generale di Leventina in presenza dei Magnifici SS. Ambasciatori dell'anno 1605 Hans Ondergand, stadt Fogt nostro ed sig. Alexander Besler ha esposto i postulati inerenti la tutoria, l'eredità dei minorenni e delle vedove.

Primo postulato discusso fu quello di far accettare che tutti i beni appartenenti alle Vicinanze od a ogni Terra resti proprietaria dei suoi beni e che non necessita uno statuto comune per tutta la valle in modo da arrecare "enormi spese et travagli far riveder tutto il Paese, apprezzar il tutto o indebitamente usurparli l'un l'altro dal suo, et perciò a nostro giudizio troviamo piu conveniente restar così et ogni uno goder il suo et lasciar l'altrui a loro."

Il secondo postulato riguardava:

"... le figliuole femine vengano trattate nel heredità et facultà paterna, eguale ai figli maschi,

"... et ancho questo sarà un destruer le case, perché prima non si fa torto a nessuno, stando che uno qual desidera le nostre figliuole, sa come lè il solito nostro, poi se si facesse questo, sarà uno mettere maggior inimicizie nel Paese".

"... vi ha anco che morendo la donna senza, heredi, cioè figliuoli, alla casa del padre non ritorna che mezza . facultà della donna, et l'altra mezza resta libera al marito ..."

"... vi ha anco questo, che forsi non si sa, che seben un padre adota la figliuola, non per questo la priva dell'altra heredità" ...

Con l'andar del tempo le sopra esposte regole crearono dei forti malcontenti nella popolazione di tutta la valle; causa principale la disonestà dei tutori ed in secondo luogo le gravi lacune delle regole stesse.

Ad alleviare questo malcontento il Landamano ed il Consiglio Generale d'Urania "circa l'inventario della facoltà stabilita e del Capitale spettanti ai Minori ed alle vedove da registrarsi nel Libro dei Minori rendere a norma dello Statuto ai Vicini i conti dei Minori", emanarono un proclama:

1754, 28 giugno (Arch Patr. Sobrio, Doc. 64)

Noi Landamano e Consiglio Generale d'Urania facciamo colla presente a ogni e qualunque persona sapere di come in virtù de varie istruzioni supreme fu sotto li 6 d'aprile dell'anno corrente dall'Magnifico Consiglio di Leventina sollecitamente ordinato, et in tutte le Vicinanze dell'cotesto Paese pubblicato, che ogni curatore giurato de Minori debba in avvenire fare un' esatto inventario di tutta la facolta. stabile e capitalli, alli Minori, con registrarlo specificatamente, nell Libro dei Minori, qualle abbi di restar nelle mani delli Vicini et di rendere a norma dell Statuto alli viciny li conti de minori, et siasi cio effettuato per il principio dell' mese di 8bre (ottobre) ventura prossimo; sopra la quall pubblicazione prese la semplice plebe il falso supposto, che cio fosse in danno e pregiudizio delli minori; sentendosi per cio molto reclamo, e particolarmente susistesse all'ultimo ordinario Parlamento, cola tenuto grand rumore et fracasso, con pretendere, che l'accenata ordinanza siassi tutta via annullata.

Cosi per toglier a ciascheduno tall idea mall fondata diamo la nostra clementissima mente a conoscere, et dichiariamo, che il referito ordine riguardo il bene e vantaggio delli minori et pupilli, affinche siasi datta la preventiva provvidenza d'ulteriori pericoli abusi et disordini, che spesse volte per negligenza delli curatori insorgono a danno et pregiudizio delli minori, et venghi a quelli salvato, et avvantaggiato il fatto loro. Quindi per paterna provvidenza comandiamo in vigore del presente nostro publico mandato, che primariamente et a tenore delli capitoli 57 et 58 dello Statuto di Leventina; ogni e qualunque curatore sia tenuto di procurare, che li capitalli ed effetti delli suoj minori venghino cauzionati, jndi debba luj talli capitalli, et li beni stabili delli minori colle sue conoscenze, senza però far misurar e stimarli per non causare spese, con li altri effetti mobili, a loro aspettanti registrare specificatamente nell'libro de minori ogni due anni pontualmente et di annotare tanto il datto, come il ricevuto specificatto, nell'sudetto libro de minori, accia che si possi vedere quanto, et qualli effetti appartengono a ogni minore, et siasi con cio provveduto a ogni ulteriore disordine; con che sia et sintenda effettuato come sopra, sin all'mese di 8bre prossimo, e cio sotto la penna della nostra Suprema

Disgrazia, et affinché il presente giunga a comune notizia sarà pubblicato in tutte le Vicinanze dell Paese di Leventina per contegno universale. Et per maggior fede fu il presente nostro publico mandato, munitto col solito nostro sigilli d'Urania. Datto in Altorffo li 28 giugno 1754.



Landscriba d'Urania,
Giò Bartolomeo Gherig



Landscriba Pattano
ò fedelmente ricopiato


1755

I Vicini di Sobrio per ossequiare il proclama del 1754 hanno inserito nel Libro degli Ordini un paragrafo in difesa dei minori e delle vedove con particolare riferimento agli articoli 57/58 dello Statuto della Leventina. Il Console ed i Vicini entro 8 giorni della scomparsa di uno dei genitori devono nominare il "Tutore o curatore" il quale dovrà presentare giuramento; egli, come prima cosa, dovrà erigere l'inventario dei beni mobili ed immobili e registrarlo nel L.d.M.. Il Console ed i deputati dovranno accertarsi che il tutore esegua la sua mansione con onestà e che presenti ogni due anni i conti patrimoniali alle Autorità Comunali prima di essere registrati nell'apposito registro allo scopo "che i minori o le vedove abiano a non subire danni economicij". Seguono poi altre disposizioni tutte avallate dalla Vicinanza.

Riflessione fatta dal Consigliere Carlo Giuseppe Capuccio, tenitore del Libro dell'Estimo e degli ordini

"Duue avvertimenti io vi lasio a chi vera a dietro di noi e guardisi bene a non obedire che si troverano malcontenti.

Il primo e questo ocorendo che uno forastiere che venisse in Sobrio a marittarsi con una reditavola [ereditlera] di detta



Frontespizio del Libro dei
minori
Anno 1755

tera subito che li sudetti saranno maritati il Comune ... faccia fare alla detta sposa che habera sposato il forastero di farli uno rigoroso inventaro [inventario] alla detta Vicina acioche non posino tenere bestie di piu di quelle che tenevano al ato del Matrimonio in pregodicio e dano alli Vicini e Particholari nelli pascholi e boschi. Il Secondo è questo che a Forastleri non fate mai fare niuno officio di Comunita né di Chlesa ne Sacristano ne niente perche e in legge che se si prestase giuramento a talli forastieri diventarebe subito vicino senza spendere un soldo a tempi che siamo poi socedere anche talli casi serve di aviso e regolatev”.

ALCUNE ORDINANZE IN AUGE IN VALLE

Lo spirito delle ordinanze tendeva a che i beni restassero nella Valle e che il benessere fosse assicurato nei confronti degli stranieri. Ecco qualche passaggio dello statuto:

- se dei beni immobili vanno legittimamente in eredità ad uno straniero, questi li dovrà alienare entro 1 anno ed 1 giorno dalla notifica del fatto, pena la perdita della proprietà;
- Nessuna donna della valle dovrà sposarsi con uno straniero senza la speciale autorizzazione del suo Landfogto o dei più intimi congiunti; se non si ottempera la regola essa non sarà più padrona dei suoi beni, inoltre se questa donna ha un diritto consortile di alpi, il diritto decadrà.
- È proibito a chiunque, nella Leventina, offrire in vendita beni immobili ad uno straniero.
- Se un cittadino ha comperato o scambiato o ricevuto in altro modo da uno straniero un credito verso un altro cittadino, quest'ultimo dovrà pagare chi ha comperato o avuto in cambio;

In questi statuti si trovano anche decreti sul modo di sedare controversie, disposizioni ambientali; ad es: *“se morissero dei cavalli dalla valle Bedreto a Biasca non si dovrà gettarli nei corsi d’acqua ma seppellirli, pena un’ammenda”.*

1807

Il regolamento dei minori e delle vedove subisce un ulteriore aggiornamento registrato nel "Libro dei conti dei minori e delle vedove"



LIBRO DE
CONTI
DE LI
MINORI
DE LA COMU
DI SOBRIO

Fotocopia del frontispizio del "Libro dei conti dei minori e delle vedove; registro no. 2, anno 1803

TAULA

Inventario delli figli del contabile <i>...</i>	1
Inventario di cotassina da maria nata capuccio	4
Inventario del signor <i>...</i> Giovanni e addressa	5
Inventario di antonio de <i>...</i>	6
Inventario del 9 ^{mo} Giovanni de antonio <i>...</i>	7
Inventario di Giuditta Sobrio a <i>...</i>	9
Inventario di Agata Lezzi Piazza	10
Inventario di Maria Vidua di Giulio Gianini	11
Inventario delli figli d' <i>...</i> Francesco Seini a <i>...</i>	12
Inventario di Maria Venti Moglie del 2 ^o Francesco e figlio	13
Inventario di <i>...</i> Cappuccetti nota Scusi <i>...</i>	15
Inventario di <i>...</i> 106210	17
Inventario di Maria Anna Cappuccetti Cappuccione	20
Inventario di <i>...</i> Cappuccetti Moglie del <i>...</i>	22
Inventario di <i>...</i> figli del signor <i>...</i>	23
Inventario di <i>...</i> Sobrio	25
Inventario delli figli del 9 ^{mo} Giuseppe Sobrio	26
Inventario di Maddalena Sobrio Moglie del 9 ^{mo} Giuseppe Sobrio nota Capio	28
Inventario di Maria Anna Petretti Moglie del 9 ^{mo} Lorenzo Petretti	28
Inventario di Angiola de Andrea Figlia del 9 ^{mo} Antonio a <i>...</i>	28
Inventario della due Sofiane figlie del signor <i>...</i>	32
Inventario di Lorenzo e Maria Bucarino al figlio	35
Inventario di Maddalena Scusa Moglia del 9 ^{mo} Lorenzo Scusa	37
Inventario delli figli del 9 ^{mo} Lorenzo Sobrio	39
Inventario della figlia d' un 9 ^{mo} Lorenzo Sobrio a <i>...</i>	41
Inventario di Valeria Tamasso a <i>...</i>	42
Inventario di <i>...</i> Maria al figlio	43
Inventario di tre figlie del 9 ^{mo} Antonio e Maria Petrossi al figlio	44
Inventario delli figli del secondo letto del 9 ^{mo} Antonio Sobrio de Maria	50
Inventario di Anna Sottodeli De Maria	52
Inventario delli figli 9 ^{mo} Felice Cappuccetti al figlio	50
Inventario di Elisabetta Cappuccetti al figlio	51
Inventario di Caterina Gianini al figlio	51

Elenco degli iscritti del primo volume

Inventario della Moglia dell *g.^m* Giuseppe Capucetti all' foglio 63

Inventario di Maria Giuliana ved. m. del *g.^m* Giovanni al folio 62

Inventario di Techella de Maria Moglia *g.^m* Cipriano all' foglio 63

Inventario di Maria Capucetti ved. m. del *g.^m* Fedele al folio 71

Inventario dei figli del *g.^m* Antonio Minetti al folio 60

Inventario dei figli del *g.^m* Antonio del *g.^m* Maria registrato al folio 72

Inventario di Anna Capucetti Moglia di *g.^m* Giuseppe pagantello 66

Inventario di costata fedele *g.^m* sic alla pagina 74

Inventario delle figlie del *g.^m* Lorenzo Scussu all' fog 78

Inventario della Moglia del *g.^m* Lorenzo Scussu Moglia all' fog 84

Inventario dei figli del *g.^m* condan Maurizio Scussu al folio 89

Inventario delle figlie del *g.^m* Carlo Grandini all' foglio 87

Inventario di Caterina Scussu Moglia all' foglio 92

Inventario di Domenica Giovanelli Moglia del *g.^m* Francesco all' foglio 94

Le conti Angiola Dandrea Moglia di Lorenzo all' foglio 95

Inventario dei figli del *g.^m* Giovanni Corri all' foglio 97

Inventario delle figlie del *g.^m* Gastone Ambrogini al folio 108

Inventario dei figli del *g.^m* Victor, Jamoci al folio 109

Inventario dei figli del *g.^m* Innocente Samuffio all' foglio 114

Inventario di Maria de Maria Moglia del *g.^m* Innocente foglio 119

Inventario delle tre figlie del *g.^m* Giuseppe de Maria all' foglio 101

Inventario di Giuseppe Samuffio Moglia del *g.^m* Innocente all' foglio 118

Inventario di Andreia de Fonti figlio del *g.^m* Lorenzo all' foglio 117

Inventario di Teola de Maria Moglia del *g.^m* Giuseppe al folio 130

Inventario delle figlie del *g.^m* Giuseppe Ambrogini quater all' 155

Inventario di Domenica Ambrogini quater Moglia del *g.^m* Giuseppe all' foglio 157

Inventario di Zaccaria Giuliano Moglia del *g.^m* Innocente all' fog 144

Inventario di Anna Ambrogini Moglia del *g.^m* Gastone al folio 150

Inventario di Agnola Capucetti Moglia del *g.^m* Carlo Giuseppe al folio 153

Inventario di Carolina Capucetti Moglia del *g.^m* Carlo Giuseppe al folio 154

Inventario dei figli del *g.^m* Giuseppe Demaria Legnamo al 157

Inventario di Susanna Capucetti Moglia del *g.^m* Giovanni Capucetti 162

TOPONOMASTICA

Anche la toponomastica ha la sua importanza nell'ambito della comunità; essa ha lo scopo di facilitare il proprietario di terreni o altro nell'identificazione dei suoi beni sul comprensorio; alla Vicinanza od al Comune di permettere l'esatta catalogazione dei beni privati sottoposti alla Taglia.

Nella consultazione dei vecchi registri è emerso un considerevole numero di toponimi non contemplati dalla "Carta dei toponimi" compilata dell' Ass. Att. e Simp. di Sobrio (AASS, 1980/84). Questo fatto ci porta ad attribuirlo al forte frazionamento dei terreni per motivi di eredità: a titolo di curiosità abbiamo rinvenuto degli appezzamenti con una superficie di 4 "spazze" (una spazza equivaleva a mq. 1,92 ; cioè mq. 7,68 di oggi).

Segue l'elenco dei toponimi suddivisi per zone e settori:

Griglia per l'identificazione dei toponimi sulla carta geografica annessa.

	A	B	C	D	E	F
1					*	
2						
3			*			*
4			*			
5						
6				*		

Esempio:

Màtru 1-D

Lavàzz 3-B

Bosch'ro 4-C

Crèt 6-D

- * = Toponimi che si ripetono in posizioni diverse
- M = Menzionato nei vecchi registri

ZONA No.1 (OLTRE I MONTI ALTI: sett. A.B.C.D.E.)

Bosco Angelico	M	Furcarêle	1D	Pian Loite	1B
Carlâscia	1E	Gann Vêrde	1D	Pian da l'Orz	1A
Cassinel du Ross	1E	Lâgh da la Bassa	1E	Piantórn	1B
Cògn	1E	Léite calda	1E	Pózz da la Carlâscia	1E
Cróusc da Làigh	1E	Léite Frége	1A	Quadro	M
Cróusc d'la Vège	1A	Màtru	1D	Rivi da Làigh	1C
Fàura dei Larici	M	Màtru't Dint	1C	Hivi da Prédanasc	1C
Fàura della Lònga	M	Mott Maestru	M	Scimi	1C
Fàura dei Monti	M	Pian Làigh	1E	Val Féousa	1D
Funtana' t l'Orz	1A	Pian di Léite	1C	Vège	1B

ZONA No. 2 (PUSCETT-CASSIN, sett. A.B.C.D.E.F.)

Canarise	2C	Pré da Bùì	2C	Sasc da l'Orz	2B
Crouse da Puscétt	2B	Pré da Bùì zora	2C	Strada Fèràda	2B
Funtànascia	2C	Prédanâsc	2C	Strada't Mèz	2D
Funtàna Vêrde	2E	Prémasti	2C	Strada da Réi d'Albàn	2D
Làigh	2C	Prét Sasc	M	Strada't Scimi	2D
Làighett	2C	Prò dal Nasc	M	Tarciù di Funtài	2C
Lèsche	2A	Reél	2D	Tarciù da la Bùzza	M
Morèire	2A	Réi d'Alban	2D	Tarciù da la Giâscia	M
Piàn da la Gàna	2B	Réi Grànd	2E	Val	2A
Piàn Murèire	2A	Réi Orlànd	M	Val da Pré da Bùì	2A
Piàn't la Sèche	2E	Réi di Pèuri	2A	Val da la Fùrmighi	2B
Pózz Valdâsc	2A	Rivi du Cìoltru	2B	Vasca't Murèire	2A

ZONA No. 3 (FASCIA DA MUNDELE A CASSIN, sett. A.B.C.D.E.F.)

Acqua da Bùzza	M	Ciavèsti	M	Ghezi	M
Ai Sasc	M	Ciloc (Cassin)	M	Gisgìt Val Palmàda	3E
Au	M	Crousc du Bòsch	M	Gulgiòro	M
Bassa't Cassin	M	Crousc di Limidàlto	M	Gugiròlo	M
Béseiòro	3C	Crousc da Maddéj	M	Int sù	3E
Bìorca	M	Crousc da Sgiò	3D	Irrisci da Maddéj	M
Bòréle di Cassin	M	Crousc Sulgon	M*	Irrisci da Marùn	3A
Bràga	M	Crousc da Valècc	3A	Irrisci da la Mundèle	3A
Bròncro	M	Déro	M	Larasgètt	3A/3B
Bròncro d'Or	M	Dera di Eufemia	M	Larasc dei Tòr	3A
Brusóu	3A	Dré	M	Lavàzz	3B
Bòsch Angelo	M	Drosa	M	Fésch	3A
Bòsch du Gamba	M	Din't sù	3E	Lesch da Maddej	3B
Bòsch d'Or (Sgiò)	M	D'Dor	M	Pésch del Quadro	M
Bòzolo	M	Dros di Chiténche	3B	Lirnidàlto	M
Brùghete	M	Duliva	m	Lòngo del Valècc	3A
Brùsgiàda	3D	Er't la Sgruscète	3D	Lòvio du Zòpel	M
Bùì grand	3C	Fàura di Dentro	M	Luisgiòra	M
Bùì Piazza	3A/4C	Fàura della Fòpo	3C	Lurtighedo	3C*
Buscàisgia	3D	Fàura Falghei	M	Maddéj	3B
Buzza da Stavàl	M	Fàura delle Larasgète	3A/3B	Marchèsa	3A
Càmbi	3C	Fàura't Mèz	M	Maròu	M
Campàresighe	3B	Fàura Quartini	M	Martél	M
Càmp du prévet	M	Fàura Riascio o Doppia	M	Marùn	3A
Canòlc	3A	Fàura Russégn	M	Marùn't Zòra	3A
Carsciòn	M	Fòpèle Tor	3A	Marùn't Zòt	3A
Cassin	3D	Fòrmighei	M	Matèra ai Tòr	3A
Cassinèle	3B	Funtana da Cént légn	3E	Mét da Cassin	3D
Cassinèle du Ciloc	M	Funtana Frége	3E	Mét dal Dèr	3B
Cassinòto	3F	Funtana Stavàl	3C	Piàn Bòrza	3D
Crépatò (Stavàl)	M	Gàna da Maddéj	M	Piàn Tonimot	M
Chiténche	3B	Gârnei	M	Piàn Valthéj	3D
Ciàu du Capitani	M	Garzòn	M	Piànèle du Cilù	M

Pianàsc	3B	Rivi di Sciùch	M	Técc d'Int	3A
Pianàsc da la Larasgète	3A/3B-	Rivi du Tarciuràsc	3C	Técc-di Mét	3A
Piàtt du Réi	3E	Rivi di Úscèi	M	Técc da Marùn	3A
Pózz	3D	Rivi da Úsc	3C	Técc Musciai	3C
Pózz da Maddéj	3B	Ronch	3D	Técc du Vèlbi	M
Pózz da Raghiténg	3A	Ronch da Cassin	M	Tiarnèli	M
Pózz Mundèle	3A	Rousgia Puschètt Zott	3B	Tor de't Fo	3A
Pré da Bùì Zott	3C	Russégn	3D	Tor d'Int	3A
Puscètt	3B	Sbuzon	M	Tor Granàda	M
Puscètt Zott	3B	Scéng da la Pünata	M	Tor Mattei	3A
Quadrù da Maddéj	M	Scimi da la Nénga	M	Umidalto	M
Raghiténg	3A	Sciùch	3A/3B	Urtighètt	3C
Rascàna Sobrio da Úsc	M	Scimi da Stavàl	M	Úsc	3B
Ràschin	M	Ségne	3A	Val Borletti	M
Réi di Tor	3A	Séghezon	M	Val Deini	3A
Rivi d'Andrea	3B	Ségnora	M	Val Marùn	3A
Rivi da Cassinèle	3B	Sgio	3D	Val Morigèira	M
Rivi Drizi	M	Sgrùsa	M	Val Mundèle	M
Rivi du Gàtt	M	Stavàl	3C	Val d'Orland	3A
Rivi Granda	3B	Strada d'Fònd	3E	Val Palmàda	3E
Rivi Gianì	M	Sulgiòra	M	Val du Ross	3C
Rivi Sulgòn	M	Tarciuràsc	3C	Val di Sciùch	M
Rivi Màgra	M	Tarciurasc da Comparèsighe	3C	Val di Úrtigh	3E
Rivi Minetti	3B	Tarciuràsc du Rossètt	M	Valècc	3A
Rivi Rossinèla	M	Tarciuràsc du Sasc	M	Zappèl	M
Rivi Stavàl	M	Técc du Cech Maria	M		

ZONA No. 4 (FASCIA DA DALVOU-MARUN-VALAC) Settore A.B.C.D.E.F.


Acqua di Cént Lèn	4E	Dalvòu zótt	4A	Pass di Gatt	4A 4A
Acqua di Úscèi	4B	Dòvo d'Fo'	4B	Pass Gianin	4C 4C
Banchète	4B	Dòvo, d'Int	4B	Pass da la Pèsce	4C 4C
Bèsch'tla Capèle	4B	Er du Buéi	4E	Pass Runcàsc	4B 4B
Bòsch du Mairu	4B	Er du Capèl	4F	Pass da Úmidalt	4C 4C
Bòsc'ro	4C	Er di Mòtt	4C	Pass da la Vòlto	4D 4D
Bùì Bunètt		Er da Mùla	4B	Pass da Úsc	4C 4C
Bùì Cappuccetti		Er da la Sàbia	4E	Pass du Zòp	4D 4D
Bùì di Dentro		Er Saghin	4A	Pedriacom	4A 4A
Bùì Giulemma		Er Scéng	4C	Piàì da Màrn	4A 4A
Bùì Marùn		Falghéi	4D	Pian Car	4B 4B
Buscàia	4A	Funtài't Meni	4E	Pian Crèste	
Buschètt	4B	Funtana da Larasc	4C	Pian Matteo	
Bùzza du Piàncar	4B	Funtana Mùti		Pian Runcàsc	4B 4B
Bùzz	4D	Funtanéle	4D	Pianazéi	4C 4C
Campàscia	4A	Fàra Dalvòu	4B	Pianéi	4B 4B
Campàriu		Fàura dei Scéngi		Piòto Falghéi	4D 4D
Campì	4B	Irrisci di Salvànigh	4A	Piòto Padài	4E 4E
Canio		List	4A	Pònt ~	4B 4B
Canolgio di Marn		Lòvio	4A	Pòsri d'la Banchète	4B 4B
Canvètt du Bùsgian	4D	Majano		Pòsri da Campi	4B 4B
Capèle da Campi	4D	Majel o Gamba		Pózz' Bunètt	
Capèle da Vili	4C	Métt Capòn	4A	Pózz da Dalvòu	4A 4A
Capòn	4A	Métt Rudònd	4C	Quartini't Dint	4A 4A
Casèl't Valècc	4D	Métt la Sàbia	4A	Quartini't Fò	4A 4A
Cròusc da Campi	4B	Métt da Salvànigh	4A	Rascàna Muradùri	4B 4B
Cròusc da Marùn	4A	Métt dal Tòcc	4E 4E	Rascàna Rapèlli	4B 4B
Cròusc da Úsc	4B	Muradùri	4B 4B	Réasc	4C 4C
Cozoi		Pass da Dalvòu	4A 4A	Réfrècc	4A 4A
Culgioro	4B	Pass Dérr		Réi da Campi da Rì	4B 4B
Dalvòu	4A	Pass Er Scéng	4C 4C	Réi Frécc	4A 4A

Réi da Muradùri	4B	Sénde du Mutin't Scimi	4E	Val Capòn	4A
Réi du Murin	4A	Sénde du Scéng't Scimi	4D	Val Curtèl	4E
Rivi	4B	Sprùgh	4E	Val di Dentro (Dalvòu)	
Rivi di Ràtt	4D	Sprùgh da Ciss	4D	Val Giascéire	4F
Rodòndo (Valleggiolo)	4C	Sprùgh di Dardàn	4D	Val Grànda	4C
Runcàsc	4B	Strada Grànda	4D	Val di Mùrin	4C
Sagaréi	4C	Strada Vège	4C	Val Pedriacum	4A
Salvanigh	4A	Talping (Salvanigh)		Val Sagàrei	4C
Sasc't l'acqua di Cént	4E	Tarciù't la Capèle	4B	Val Salvànigh	4A
Sasc di Dàrdan Len	4D	Tarciù d' Culgiòro	4C	Val Sasclùì	4A
Sasc Grand	4B	Tarciù da la Piòto	4B	Val Scur	4E
Sasc Gùzz	4B	Tarciù di Dròss	4C	Val da Técc (Dalvòu)	4A
Sasc da la Mèrde	4B	Tarciù t'la Fàura	4B	Val Valàrt	4F
Sasc Piscian	4C	Tarciù di Quartìn	4A	Val Valècc	4D
Scarèuru da l' Ustari	4C	Técc't Dint	4A	Valècc	4D
Scarèuru	4F	Técc Giandòtt	4A	Valigéi	4C
Scéng Fònd	4E	Técc Lisciàndar	4A	Vòlt du Buschètt	4B
Scéng't Gnèsge	4C	Técc't Pasquei	4A	Vòlt t'la Val Marùn	4B
Scéng di Joi	4A	Tiburzio del Cocco (Sal.)		Vultàda du Réasc	4C
Scéng Mézz		Ùsc Zot 4B	4B	Val du Murin	4C
Scéng Scimi	4E	Val	4A	Val du Zapél	4A
Schéma Capra (Dalvòu) 4A		Val Bèrt	4C	Zapél Nèiru	4D
Scirèisge da Sagaréi	4C	Val Bèrte	4A		

ZONA No. 5 (FASCIA DA RUNZAN A PARNASCH, sett. A.B.C. D. E.F.)

Alta	5F	Nàss (val Murin)	M	Camp da la Mèsse	5B
Arbuscèis	5D	Nòga	5A	Camp March	5B
Airo	M	Orlàs	5C	Campiano	M
.Arisio	M	Or Bugùda (val Mònda)	M	Campasc	5A
Arlàs	M	Orchèsc	M	Campì da Rì	5B
Acqua Mortiscia	M	Or da Rónch	M	Campo de la Scireise	M
Bàlma	5C	Or da Ticial	M	Campo Maestro	M
Baltini	M	Ort du Benéfizi	M	Campiglioi	5B
Barnèis	5A	Ort Jarnusci	M	Capèle da Visc	5C
Barnèsco	M	Ort Pauli	M	Capèle da Ronch	M
Bécc di Asan	5E	Ort da Runzàn	M	Carà di Cauri	5D
Bécc du Butégn	5A	Ort Vécc	M	Carà Drizi	5B
Bécc du Lù	5A	Palméire	5C	Carà Mèze Rivi	M
Bécc't la Mùfi	5A	Parféisc	5D	Carà Mèze Vi	5D
Béchetto	M	Parnàs	5D	Carà du Mòtt	M
Bianco (Campascio)	M	Pass Bunètt	5B	Carà di Nàrisc	M
Bighètto	M	Pass da la Carà Drizi	5B	Carà da Pravàdeu	M
Biorco	M	Pass Casclit	5E	Carà da Runzàn	M
Bòla	M	Pass du Faréi	5B	Carà't Scimi	M
Béltrame (Dòvo)	M	Pass Frént	5E	Caravèl	M
Bòargnone	M	Pass da la Mondadisci	M	Carboscéi	M
Bòscioro	5C	Buagnón	5B	Carète	5C
Bòsletto	M	Bulètt	5B	Cassin du Scarèuru	5B
Bòsculo	M	Butèng	5B	Cassinèl di Nanitt	5A
Bòtta	M	Bùzza di Premasicial	5D	Cava	5A
Bottengo	M	Bùzzon de't la Monda	M	Ciallànca	M
Brùga Bonetti	M	Cà d'Anrè	5B	Ciavèi (Muraduri)	M
Brùisc	M	Cà du Còco	5B	Cima Carale	M
Brùghi	5B	Cà't Luzia	5C	Ciòss d'Ambrogio	M
Murin nóu al Rì	M	Cà du Privet	5C	Ciàutru	M
Murin Tonimòt	M	California	M	Cilòch (Cimitero)	M
Murinètt	5C	Camasciò	5B	Ciòss	5C
Muzzàchin	M	Camp Brandinelli	5A	Conghète	5E
Narisc	5C	Campo Paolo	5A	Coronàscia	M
Narisc d'Ava	5C	Camp di Liùri	5B	Coronète di Franc Sècc	M

Collo	M	Pózz da Gesùri	5C	Or dei Gronchi	M
Cortèllo	M	Pózz da Pianèzz	5D	Orròbio	M
Còri	M	Pózz du Pani	M	Padèle	6C
Còva Drizi	M	Pózz Pitègn	5A	Pass Caslitt	5E
Còva longa	M	Pózz dal Rièl	M	Pass Cioli	M
Còvete	M	Pózz di Rî d'Alba	M	Pass del Gaigiu	6B
Cramortiscia (Parnasch)M		Pózz dn Savoia	M	Pass di Mundàsc	6D
Cresta di Campascio	5A	Pózz Val Canà	5A	Pass da Visc	6A
Crètt	5D	Pózz da Visc	M	Piant d'Anna	6B
Cróusc da Campi	5B	Pózzaracch	5E	Pian dal Badòn	6A
Pass da la Monda	M	Pravadei	M	Pledsàsc	M
Pass da Muradùri	M	Predàsc	M	Piotin	6E
Pass Pitègn	5A	Pré Maddej	M	Sasc Furnòn	6E
Pass Pravadéi	M	Pré du Nousc	5E	Sasc Grossi	M
Pass ·Premas'cial	M	Pró Biànch	M	Sasc Pian	6B
Pass da la Sèle	5E	Pré da Sacch	M	Sasc Prèit	M
Pass da Sèrte	M	Erte	6C	Sasc Scarèuru	6B
Pass da Stil	5D	Farsùra	M	Sassél (Gramudel)	M
Pass Zucón	5C	Fóppo da Runzàn	M	Scàra da Visc	5D
Pè da Rivi	5D	Fraiano	M	Scarèuru da Runzàn	6B
Pia d'Anda (Parnàsch)	M	Fousc dal Gèrso	M	Scariuritt	6A
Piài	5D	Fousc dal Hèr	6D	Sceng Badòn	6B
Pian Bèrte	5A	Fousc dal Scarèuru	6B	Sceng di Magnài	6D
Piana da la Cróusc	5A	Funtài	6B	Sceng Maria	M
Pian Mairu	M'	Funtàna da Badòn	6A	Sceng da la Padèle	6C
Pian Pitègn	5A	Funtàna't Tùc're	6C	Sceng di Pèuri	5B
Pian Pirètt	5E	Funtànù	6C	Sceng dal Scarèuru	6B
Pian Gianèl	M	Furmégne	6D	Scengion	6D
Pian Scéng	M	Furnón	6E	Scengion del Còco	6D
Pian Scireisgioi	5E	Gaisgiu	6B	Schivóus	6C
Pian Usgiànd	5D	Gana del Pèrtus	M	Sèlve Bunitt	6C
Pian Gisgi	5C	Gana di Visnago	M	Sèlve Gianèto	M
Piana di Boscèra	M	Gann't Zóra	6C	Sotto il Sasc	M
Pian del Busin	M	Gann't Zótt	6C	Soriano	M
Piana di Carnasgiò	5B	Ganèle	6A	Sponda	6B
Piana Grandà da Gisgi	5C	Garèsc	6A	Sprùgh det Furmigne	6D
Pianèle Gian	M	Gisgi't Gann	6B	Sprùgh det Ortighéj	M
Pianèle Rossetti	M	Gòtt	6B	Sprugh't la Val Maté	6B
Pianàscio	M	Gramudèl (Giornico)	6A	Stil Marsc	6D
Pianèzz	5D	Gràssa, alla	M	Strèce	6D
Piài di Parnàsch	M	Lavért	6D	Strèce Rovaghini	6D
Piazza	5D	Maizégn	6C	Susségn	6F
Piòtt Parféisc	5C	Màrci	M	Tecc't la Bergùme	6C
Piòto't la Màra	5B	Mathej	M	Tecc d'Òri	6C
Pisgiu	5A	Milighégn	6C	Valfióu	5D
Pitèi	M'	Móna di Gano	M	Val Maistra	M
Pitègn (Pian)	5A	Mù Alt	5C	Val da la Nòusc	6B
Póma	5B	Mundàsc	6D	Val Róuru-	6E
Pont da Campi da Ri	5B	Nescireira	M	Val zótt	5F
Porta da Sacch	M	Nosiv	M	Vigna, a la	6A
Pózz d'Au	M	Nousc	6B	Vignòj	M
Pózz da Cramurtisc	5E	Or Càmp	M	Viselèire	6D



Mappa dei settori

RIVOLTA LEVENTINESE (1755)

Il giogo del Governo d'urania era mal sopportato dal popolo leventinese ed in special modo da uomini con spirito bolente e non sempre riflessivo.

Infatti i malumori erano sfociati a seguito del malgoverno negli affari dei Minori, delle vedove e capitali dilapidati. Da qui la richiesta da parte dei vallerani di far sì che i Lanfoghi curatori (Consiglio della taglia) dessero un chiaro rendiconto della loro amministrazione.

Questi malumori generarono il desiderio di por fine alle suddette usurpazioni; perciò un manipolo di giovani inesperti ed abbindolati si costituirono in una specie di congrega con l'intenzione di far sì che l'assemblea si opponesse ad Urania. Dopo diverse riunioni si decise di mandare ad Altdorf una delegazione di valle per ottenere soddisfazione. A ciò, il Consiglio Urano, risentitosi intima la completa sottomissione ai voleri del Consiglio.

Si prese allora la decisione di inviare ad Altdorf una delegazione composta da uomini benvisi ad Urania; un G. Bullo di Faido ed un Vella di Bedretto. Essi fecero notare che la sommossa leventinese era opera di pochi facinorosi per loro scopi privati. A consultazione avvenuta i due furono rinviati in valle per ingiungere agli ammutinati di osservare i voleri del Consiglio.

Nel frattempo scoppia un caso che fu la scintilla dei disordini. Un Ganna, landfogto fu veduto da un faidese a dirigersi a cavallo in direzione del Dazio di Piottino per confabulare con il daziere onde sollecitare l'invio di truppe urane. I vallerani dubitando che lo scopo era vero allarmarono cinque o sei giovani che lo raggiunsero a Polmengo e lo sequestrarono; la popolazione, non immaginando che la notizia fosse falsa, si armò per far fronte alle forze urane. Il Consiglio Urano credutosi ingannato dai due Deputati leventinesi decise l'immediato arresto senza che i due ne sapessero il perché. I Confederati entrarono in Faido con un piccolo esercito il 22 maggio 1755 e arrestarono un consigliere, un capitano, un partecipante alla protesta. Fu pure arrestato e trascinato nella Piazza detta "Piano di Croce" il banderale Forni di Bedretto perché fu lui ad apporre il sigillo alla protesta scritta. Il Consiglio di Guerra condannò a morte i quattro prigionieri con l'impiccagione, e che restassero appesi per ventiquattro ore (coram universo popolo).

*Il giogo del
Governo d'urania
era mal
sopportato dal
popolo leventi-
nese*

*Il Consiglio di
Guerra con-
dannò a morte
i quattro pri-
gionieri con
l'impiccagione*

NUOVI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

L'Autorità Suprema d'Urania per le conseguenze della rivolta Leventinese emise un nuovo regolamento riguardante: l'elezione del nuovo parlamento; lo statuto e l'annullamento delle grazie del 1713; seguono ulteriori leggi circa i benefici ecclesiastici; l'abolizione del Consiglio di Leventina, (sostituito con un tenente e due giurati con voto consultivo); cause civili e criminali; elezione dei Landscriba, notai, ecc; aggiunte e variazioni allo Statuto; pagamento di fiorini o Goldi 1200.-; Vicinanze per il risarcimento delle spese e dei danni causati dalla rivolta; denari provenienti dalle "pensioni di Francia" sin dal 1713; regole per il "Forletto"; grazia concessa contro il popolo di Leventina per la rivolta eccettuato coloro che sono in mano della giustizia.

Il presente documento è pertinente al Comune di Sobrio e doveva essere letto pubblicamente la domenica 23 novembre alla Messa festiva.

1755, 28 ottobre (Arch. Patr. Sobrio, doc 65)

1. *Noi Landamano, Senatori e Parlamento generale d'Urania assieme congregati facciamo palese e notorio col presente qualmente doppo aver sentito che nel nostra Paese di Leventina fossera malamente manegiate le curarie de minori, venendo molti di questi per negligenza de curatori stessi a perder ed essere spogliati del suo, dalla Suprema fu emanato il paterno provvedimento tale, che ogni curatore in vigore del capitoli 57 e 58 de Statuti sia obligato d'istrumentare ed assicurare i capitali e facoltà de minori sottoposti alla sua curaria; indi poi debba egli queste e tutti beni immobili che possedono colle sue coherenze può senza stimarli né misurarli per non causar spese ai minori, insieme l'altra a loro aspettante facoltà mobile e stabile registrare specificatamente nel libro de minori, dar conto esatto ogni due anni a suoi Deputati e nottare con specificazione nel suddetto libro il dato ricevuto, affine di poter vedere quanta e quale sia la facoltà di cadauno de Minori ed a prevenire con ciò agli ulteriori disordini alla qual si salutare, che necessaria previdenza si ha opposto il Paese di Leventina e non ostante le molte e replicate supreme ammonizioni ed hortatiry verbali e letterali in vece della debita ubbidienza contra i loro statuti ed inhibizioni supreme si progredi ivi a tenere consigly generali triplici ed anche un Parlamento universale contra il chiaro contenuto del di loro giuramento; insistendo che la summenzionata ordinazione per li minori debba essere invalida e nulla anzi*

sopra il serio minitorio e comando espresso emanato li 27 di aprile scorso da un Parlamento straordinario qui fatto a tutte quelle Parrocchie separatamente che dovessero rivolgersi fin al giorno tre di maggio e jusdem anni d'accettare ed ubidire all'antedetta nostra Ordina- zione e comando, in diffetto si procederebbe contro di loro, come ribelli, tanto scrodandosi del di loro debito, fedeltà e giuramento, che non solo fu fatta provisione d'arme e munizione per opporsi alla Superiorità loro na- tural principe, rna anche con gente armata fu arrestato da parte di loro il nostro regente Landfogto alla casa del Dazio circondata di giorno e notte con guardie, suspeso il Dazio della superiorità e messa una guardia d'uomini armati sopra il monte di San Gottardo; onde per difen- dere il nostro onore, alto Dominio e per mantenere i no- stri Superiori Diritti e Commandi, siamo stati obligati di chiedere dalli sette antichi lodevoli Cantoni collegati e dalli altri lodevoli cantoni collegati di star fedelmente preparati per soccorrere in caso di necessità passando poi una porzione de nostri e alcune truppe ausiliarie de lodevoli Cantoni di Lucerna, sopra, e sotto Selva con ar- mata mano nel Paese di Leventina. Il lodevole Cantone di Berna al incontro avanzo colla sua gente ausiliaria sino nel paese della Republica Vallesiana come anche gli altri antichi lodevoli Cantoni ebbero già pronte le loro truppe per marchia, offrendosi li restanti lodevoli Can- toni di buon grado a dar soccorso ed assistenza. Seguito questo, il sudetto Paese di Leventina subito de- ponendo le sue armi, si è messo all'ubediENZA dovuta e con solenne giuramento si è reso a disposizione. Essendo dunque da un Consiglio generale stata ordi- nata una commissione per consultar e progettare come nella spesso nominata Valle di Leventina far si possa un nuovo sistema di governo mediante il quale venissero levate quelle cose le quali nel passato occasionarono diverse discrepanze ed incomodi; ed anche affine che in avvenire la medesima goder possa quiete, si misero i sentimenti in cartha, esponendo ed esaminandoli avanti un Consiglio generale ed in seguito avanti un triplice Consiglio generale col concorso del publico, ove doppo averli approvati e stato ordinato, publicato e congregato il hodierno Parlamento generale nel quale rilette tutti ar- ticoli in cartha si fece sopra tali mature riflesso e da poi e stato conchiuso che le grazie compartite al Paese di Leventina nell'anno 1713 siano intieramente annu- hilate e levate, adgiungendo in oltre la spiegazione e restri- zione seguente :

Nominativamente e per primo che il Paese di Leventina scrivendo nell'avvenire alla suprema servirsi dovesse del presente titolo :

“All’Ill.mi e Potentissimi Signori e padroni nostri Clemenssimi.”

*Sottoscrivendo: umilissimi e fedeli servitori e sudditi:
In fede:*

- 2. Debbono in vigore d'istromento dell'anno 1480 tutti benefizy ecclesiastici de Curati e Cappellani che trovansi nella Valle di Leventina essere conferiti dalla Superiorità cioè da un Consiglio d'Urania (come è stato praticato avanti l'anno 1713) ma affinché i Sacerdoti non vengano aggravati con spese eccessive ne commesse hanno d'essere fissati i depositi con moderazione e conseguentemente nell'elezione d'un curato d'Aryolo, Quinto, Chironico, e Giornicho come benefizy più pingui e comodi oltre la tassa solita del sigillo e cancelleria per la lettera presentatoria, pagarsi deve un mezzo talero per cadauno de presenti SS.ri Consiglieri ed Officiali d'ogni altra Cura Schilling trenta e da cadauna delle Cappellerie schilling venticinque con la seria clausola che di poi sotto rigoroso castigo sia inhibita a secolari tutta caccia, manipolazione e pratica, restando i sigg. Consiglieri obligati a denunciare subito al suo destinato luogo ogni tale, il quale gli avesse raccomandato alcuno per un Benefizio vacante in Leventina.*
- 3. Sia abolito il Consiglio di Leventina colla mente però che vi restino un tenente e due giurati di cui l'uno ha d'esser sopra e l'altro sotto il Dazio; ma tutti tre devono elegersi qui dal prossimo Parlamento ordinario nel mese di maggio e così praticarsi nell'avenire per tanto tempo che si porteranno a soddisfazione e sarà di piacere alla superiorità, i quali però non hanno voto nè in civile nè in Criminale, ma solo assisteranno al Landfogto consultativo modo e parteciperanno come lui dal deposito; mentre egli si in civile che criminale ha di giudicare da se solo.*
- 4. Et a ciò che i ligganti non vengano aggravati con insoliti ed onerosi depositi si è stabilita anche una regola da seguirsi, cioè che nelle cause civili in Leventina quando la differenza surpassi trenta fiorini o concerne honore, o proprietà pagar si devono sei lire di milano ed essendo di trenta fiorini e di minor importo due lire di milano da cadauna sentenza, le quali devono dividersi ugualmente tra il Landfogto, tenente, ambi giurati se sono presenti, il Landscriba, che firma le sentenze ed il Landweibel o quello che in sua vece assiste. E se in cause criminose, o penose qualche d'uno fosse castigato in più di trenta fiorini sia medesimamente il deposito lire sei di milano e dalle condanne inferiori due lire da spartirsi come sopra detto.*
- 5. Quattro volte all'anno si ha da tener consiglio, cioè ne primi giorni di maggio, alla fiera di San Pietro a Quinto, sul principio di settembre ed il giorno dopo la festa di*

San Andrea; il giorno susseguente primo feriale poi si farà un consiglio criminale, se però vi fosse cause rilevanti e de forestieri e la necessità sia in civile che criminosa lo esigerebe far si possono consigly straordinari taccante poi.

6. *Gli emolumenti d'un presente Landfogto deve egli durante l'anno giudicar sopra tutte cause criminose ivi accadenti e quello che provlene dalle condanne imposte o accordi fatti, defalcare le spese giudiziali, aspetterà un terzo alla Suprema, un terzo al Landfogto, ed un terzo al paese di Leventina; l'utilità all'incontro che deriva dalli commandamenti trasgrediti, solo appartener deve al Landfogto a tenore della Statuto.*
7. *Ma che siano eletti annuamente due qualificati sigg. per ambasciatori e mandati la al tempo solito, da qualli deve essere sindacato il Landfogto sopra il suo procedere e da loro giudicarsi tutte le appellazioni civili e criminali che gli vengono prodotte da dove l'appellazione interposta passar deve avanti la Suprema secondo il consueto, cioè le cause civili avanti li sigg. Quindici e le condanne avanti il Consiglio nel termine espresso nella Statuto, alli sigg. ambasciatori per le loro spese si bonificheranno da parte della Suprema fiorini 24.- a cadauno, oltre quello, che segli paga solitamente dal Paese di Leventina. Dalli .Abzug che ivi cadono, deve venir un terzo alla Suprema, un terzo al paese di Leventina. In oltre poi quello che cade di criminalità durante il tempo del Syndacato nel termine de quattordici giorni feriali, cioè dal giorno che passano il monte di San Gottardo si ha da giudicare dalli sigg. Sindacatori soli, e consequentemente restar escluso il Landfogto dal terzo di queste condanne altrove destinatogli dovendo venire tal sua porzione alli sigg. ambasciatori. Di più appartener deve alli SSri Sindacatori soli le pene provenienti dall'Evitazione e defraudazione del Dazio al Monte Piottino di cui e obbligato a far le denunzia il Daziario; se però il Landfogto per un processo facesse la defraudazione del Dazio e lo consegnasse alli sigg. ambasciatori, in tal caso venir debba anche a Lui il terzo di quella condanna, ma il paese non ha parte in queste dal Dazio.*
8. *Il castigo poi sopra manchanti che direttamente vanno contro la Suprema unicamente a questa si riserva a giudicare nel sentimento però che il Landfogto formar ne possa i processi e per il suo incomodo e spese si farà la corrispondente conificazione.*
9. *Non si deve per lavenire far parlamenti in Leventina ed unicamente prestar il giuramento in presenza delli sigg. ambasciatori, ma senza spesa della Suprema e questo solo alla venuta d'un nuovo Landfogto, dovendosi eseguir tall'atto in tre luoghi, cioè l' uno al disopra del Dazio*

per le tre Vicinanze Dayrolo, Quinto e Prato; il secondo a Faydo per le tre Vicinanze di Chironicho, Chiggiogna e Faido; il terzo a Giornicho per li due Vicinanze d'abbasso. ove siano obligati di comparire debitamente i Vallerani.

10. *Le tre Landscriba oriundi di Leventina, i quali scriveranno gl'istromenti d'obligo e carte di procura e di cui uno ha d' avere sopra del Dazio, l'altro a Faydo ed il terzo nelle Vicinanze d'abbasso, debbano elegersi al pari del Landweibel, medesimamente nativo di Leventina, qui dal Parlamento a ben diporto e beneplacido supremo. Li soliti Notary poi, i quali devono essere huomini d'onore e di fede, non hanno altra facultà che di fabbricare istromenti di compra, accordi ed altri consimili scritture, devono come anche codesto Caneparo essere nominati nel medesimo giorno da quelli che assistono agli conti della "Taglia", a quelli conti hanno d'intervenire il Landfogto, il tenente, ambi due giurati e due Deputati d'ogni Vicinanza. Fatti poi i predetti Notary, devono eglino prestar il giuramento al Landfogto a nome della Suprema. Taccante poi i Procuratori, stà in libero arbitrio d'ogni parte di prendere una, al quale avrà la confidenza.*
11. *Le cause malefiziose giudicarano solo li sigg. Deputati espressamente mandati dalla Suprema ed il Landfogto con l'intervento delli tre ufficiali, quali però non hanno voto, ed in repartizione delle spese si procederà a tenore dello Statuto e sue tasse.*
12. *Potrà da qui in avanti sino al mese di maggio il presente Landfogto sentenziare sopra le vertenti cause civili, che criminali, però che sia concesso di potersi appellare al prossimo sindacato e così anche in avvenire. L'utilità che ne proviene, goderà Esso lui e suoi successori come sopra.*
13. *Che la denuncia de delitti debbasi osservare il Capitolo 152 dello Statuto in virtù del Quale ogni e qualunque persona che avrà notizia de reati, sia obligata, e massimamente gli ufficiali e Consoli a notificare e denunciarli subito al Landfogto.*
14. *Quando alcuno avrà commesso un delitto che meriti la privazione d'onore e d'arme e che se glielo levasse in vigore dello Statuto, niuno altro deve aver l'autorità di restituirglielo che la Suprema Superiorità da cui tal grazia unicamente dipende.*
15. *Per prender il viso e reperto d'una persona stata ritrovata o caduta morta, si osservi la regola e lo Statuto.*
16. *Ed affinché si possa in qualche parte essere resarcito delle molte spese causate per guerra, devasi ad ogni Vicinanza ritenere e prender fiorini o goldi mille e duecento dalli li loro dinari di Vicinanza che dal 1713 sin*

adesso hanno ricevuto dalle pensioni di Francia che si dovevano ponere nelle li loro casse di Vicinanza e quelle Vicinanze che non avranno tanto in dinari effettivi, ma bensì in Polize debbono venderle e pagare in contanti la somma sin al compimento del quanto prescritto. Quelle Vicinanze poi, che le quali né di denaro nè in Polize avranno la somma sudetta siano obligate di sodisfarla in termine de due anni prossimi, cioè la metà per anno in denari contanti: in avvenire poi debasi per loro contingente totale delle pensioni di Francia da loro fare la quitanza secondo il praticato, ma che gli sia ingiunto a riportarla nelle nostre mani sino ad oltiore nostra disposizione.

- 17. Rispetti alli "forletti" che sono statuiti per riparare le strade in vantaggio del passo non troviamo, che vengono tolti alle terre e comuni, ma ben si la comandiamo rigorosamente d'impiegarli al riparo delle strade e non altrimenti; e quel tanto che non farà di bisogno per tal fine, conservar si deve in dinari, volendo noi, che le strade siano accomodate da maestri periti. Quando poi fossero state ritrovate negligenti in ciò, come nel passato e le strade non messe in buon e praticabile stato, in tal caso si sarebbe costretti di tirare in mano della Suprema il detto forletto; ed affinch'vede si possa ove e come siano stati impiegati o applicati, devesi render conto ogni due anni per tali forletti al Landfogto.*
- 18. Abbiamo trovato espediente, che in ogni parrocchia del paese di Leventina siano posti quatro Schioppi quali hanno da preveder loro mettendoli appresso il Console moderno in custodia ma che non si possono adoperarli se non sul evento che vi si scoprissero dei banditi, ladri o animali feroci: Ma al Landfogto e Deputati siano permesse le armi e che loro e suoi domestici quando si ritrovassero nel loro attuale servizio possono adoperarle alla caccia.*
- 19. Soprattutto quello che nell'ultima passata sollevazione in Leventina fu Comesso con parole o fatti contra la Suprema o suoi rappresentanti e qualunque altra cosa che concerne questa mozione per special grazia e benigna clemenza si concede la total remissione e perdono di modo che perciò né Landfogto né Sindicatori possono molestare né castigare veruni alla riserva di quello che già attualmente fu giudicato ed altri criminali comessi che non devono essere compresi in questo perdono generale.*
- 20. Per finire ci riserviamo l'ulteriore nostra Suprema disposizione di commutare, accrescere o sminuire Le cose però che nisun altro tribunale vi sia autorizzato che un intero Parlamento D'Urania.*



E per maggior fede dato in Altorffo nel nostro Cantone D' Urania, il 28 d'8bre 1755.

*Giò Bartolomeo Gherig
Lanscriba D'Urania.*

MILITARE

È indubbio che l'annessione della Valle Leventina al governo Urano portava degli svantaggi alla vita socio-economica alla stessa. Nel periodo delle turbolenze politiche, la Confederazione quasi sempre in allarme, per la propria indipendenza, fece capo alla Leventina per ingrossare il contingente Urano di 4 compagnie di 100 uomini cadauna equipaggiata ed armata a spese della Valle. È assodato che le milizie Lepontiche che parteciparono con gli urani alle splendide gesta di Grandson e Morat erano fieri d'appartenere alla Patria di Tell. A testimonianza di quanto sopra inseriamo in questa capitolo l'ordine di arruolamento al servizio di leva (il contenuto del sottoesposto documento è stato adattato il massimo possibile all'originale in quanto il cattivo stato di conservazione e la scrittura poco comprensibile non permette un'esatta interpretazione)

Ordine dell'Autorità Urana per arruolare la gente capace all'Armi nel Paese:

1743, 20 settembre (Arch. Patr. Sobrio, doc. 63)

- 1. Si abbiano arruolar in tutte le Vicinanze del Paese di Leventina tutti quelli che avranno compiuti li dieceotto anni sino all'anno sessanta capaci di portare le armi.*
- 2. Tutta la gente capace all'Arma si presenti come absente del Paese sia divisa in dodeci squadre o compagnie in modo che da ogni comune o Terra sia distribuito ugualmente in una squadra se sarà possibile, così anche che il Padre e suoi figlioli non venghino arruolati in una medesima squadra.*
- 3. Siano paesani, forestieri o vicini in altre Vicinanze debbano essere arruolati, ove di presente habiano e mantenghino luogo e fuocho, ma egualmente senza eccezione per oviare ogni duolo tirano la sorte o lor medesimi o li più prossimi parenti in loro assenza affine ogni anno sappi in quale squadra ci abbi tocchato con sorte.*
- 4. Alla riserva quelli che l'anno 1712 sono sortiti nella guerra per servizio della Suprema orra debbano essere arruolati sollo nelle duodecima, cioè l'ultima avendo già una volta prestato loro obbligo.*
- 5. Che per ogni squadra siano nominati dei sergenti prudenti e periti dal Servizio Militare qualli sapino ben leggere e scrivere.*

*4 compagnie
leventinesi di
100 uomini cadauna
ingrossavano l'esercito urano*

le milizie Lepontiche parteciparono con gli urani alle splendide gesta di Grandson e Morat

6. *Che li ufficiali di qualsivoglia grado abbiano a liberare uno o più arruolato squadra dalla marchia.*
7. *Il tutto venghi effettuato senza strepitio con buon ordine.*

Il sig. Landfogto, ufficiali, Consiglieri e Consoli insisteranno a formare la nota della gente dogni Vicinanza e reparto, il numero dogni squadra ma senza agravio e spese del Pubblico alla riserva del conveniente che potrà aspettare alla cancelleria per far li "Rodoli", qualli ogni cinque debbano in avvenire ... , per lasciare li morti et arruolare novamente quelli che potrà seguire in ogni Terra dovrà essere il sig. Lanfogto o qualche ufficiale presente per impedire ogni falsità e disordine.

Esortando li SS.ri Landfogti ufficiali, Consiglieri e Consoli e tutti altri adesso di presente et in avvenire che sotto qualunque titolo, colore né pretesto ardiscano a contradire né contravenire a questo supremo ordine né interesse, amicizia, parentela, né inimicizia ma che eseguiscano et diano in nota fedelmente tutti quelli che di presente, di tempo, in tempo ci tocha dessere arruolati e ciò sotto penna detta grande disgrazia nostra: sino 9bre (novembre) 1743.

Francesco Arnolt, Lanfogto d'Urania.

Dordine Supremo ha scritti li presente.

Ricopiato da me Franceso Maria Balzaro Landscriba di Leventina



La Nazione malgrado si sentisse protetta dalle condizioni di stato libero e neutrale, temeva che le armate rivoluzionarie francesi (saccheggi e altro) con l'invasione imponessero dei diritti di franchigia che avrebbero spogliato le città dei Cantoni centrali. Visto il pericolo la Dieta riunitasi ad Aarau, dichiarò la Nazione neutrale nei confronti del governo francese; ricorse alla forza per ottenere il rispetto dei diritti o privilegi antichi, perciò la Dieta arruolò alcuni contingenti cantonali per assicurare le frontiere verso Basilea. Uno di questi contingenti era composto da volontari leventinesi (1792) provenienti dai diversi villaggi della Valle per complessivi 36 unità; come banderale era un certo Pedrazzi da Faido; quale cappellano il Curato Pozzi da Airolo. Dalle notizie di quel tempo rileviamo che la paga giornaliera per ogni componente era di 25 scellini; inoltre ricevettero in dono dalla città di Basilea una medaglia d'argento del valore di un tallero; il cappellano una medaglia d'oro del valore di oltre un luigi d'oro; così pure il banderale.

Questo drappello fece ritorno sano e salvo il 24 maggio 1793. Dal paese e dall'ill. superiorità, a titolo di gratifica ognuno ricevette un compenso di 30 luigi d'oro.

Nel novembre 1798 il Governo Elvetico stipulò un contratto col Ministro Plenipotenziario francese che permetteva la

leva di un corpo di reclute volontarie di circa 18'000 uomini per un periodo di due o quattro anni di ferma obbligatoria che generò un generale malcontento nell'intera Confederazione (I Lep. 1874).

IL LIBRO DEGLI ORDINI

A partire dal 1200-400 le vicinanze della valle si dotarono di un registro (Libro degli Ordini) nel quale erano consegnate delle disposizioni di carattere generale per il mantenimento degli ordini riguardanti le pratiche comunali, agricole, ecc.

Ciò era stato dettato dalla confusione che regnava in quel tempo fra gli abitanti nell'osservanza della cosa pubblica e privata. Il Libro degli Ordini del 1767 è frutto della rielaborazione del precedente datato del 1400 ca. Vista la lacunosa affidabilità dei vecchi regolamenti la riedizione si rese necessaria in quanto le disposizioni generali e le contravvenzioni contemplate non erano più attuali dando così origine ad importanti contrattempi ed abusi.

Per convalidare la nuova edizione del L.d.O. fu necessaria la convocazione dell'Assemblea generale dei Vicini di Sobrio con l'accettazione con la maggioranza dei voti di modo che ogni vicino *"possa in tutta coscienza e rettitudine applicare i nuovi Ordini come viene ordinato e raccomandato dai nostri Superiori e da Dio" (...)* Sarà buona cosa anche per il Console Moderno nel quale troverà le regole di comportamento secondo le responsabilità della carica; ciò vale pure per i Deputati del Comune, i Giurati della campagna, del bosco, (...). *in ossequio al loro giuramento"*.

Ogni Ufficiale eletto annualmente deve osservare e far eseguire gli ordini a seconda del settore che gli è stato assegnato e *"questo per gloria di Dio, per obbligo di Coscienza e per il buon decoro della Comunità, affinché ogn'uno possa vivere tranquillo nel suo Stato e che i più poveri, gli orfani, le vedove e gli infanti non siano oppressi dai benestanti come raccomandato dai nostri Superiori"*.

Nel Regolamento si è pure inserito un articolo il quale prevede che chiunque agisca *"contro gli Ordini della nostra Illustrissima Potente Giustizia e gli Statuti della Leventina verrà giustamente punito dai Giudici Comunali per il buon governo di questa Comunità"*.

Si raccomanda inoltre al Console Moderno di sorvegliare che le disposizioni del L.d.O. non vengano manomesse o falsificate senza il beneplacito dei Vicini. Solo con la maggioranza Unita della Vicinanza si potrà annullare un articolo, non con semplice tratto di penna ma bensì con l'iscrizione nel L.d.O. dell'avvenuto annullamento, controfirmato dal Console responsabile. Se il mandato biennale del

Console incaricato restasse vacante per motivi plausibili, esso, dovrà notificare i motivi al Landfogto Reggente, secondo l'Ordine della nuova Suprema Illustrissima Giustizia.



*Il Libro degli ordini
con frontespizio*



*Il Libro degli ordini
chiuso*

2.

IN NOMINE DOMINI AMEN.
 Lano 1767. Li 21. Gioiio in Sobrio
 All Letton

Auendo li Generali Vicini di Sobrio consideratto
 qualmente li Ordini dell' loro vecchio statuto
 no intesi in diversi sensi altri, che furono
 oscuri nell' interpretazioni altri quasi difficili
 ad osservarsi altri, che trattano d' una stessa
 Materia, con diverse Penne imposte; Onde
 Per levare ogni abuso, e Per renderli piu
 Chari, e facili ad osservarsi da ogni uno
 ed anche piu Moderni. Et per tale modo
 Antonio Capusetti Vidamente alli Generali
 Vicini di questa Comunita di Sobrio, sono
 in Publica Vicinanza Generalmente Ordina-
 to con loro Publica Magioranza qualmente
 fosse

Fosse fatto il Presente Libro acio' in questo si rego-
-trato tutti quelli Ordini necessari al buon governo
di questa Comunita' acio' ogni uno si in gene-
-rale, come in Particolare, ~~non ogni uno~~ possa
vivere con quella unione giustizia e retitudine
di Conscienza secondo, che da Dio siamo tenu-
-ti ed obbligati, ed anche da nostri Superiori ci
viene Comandato ed Racomandato.

Di Più a da servire il Presente Libro di buona regola
a tutti, e Per venire al Particolare ogni Consolo
Moderno trouera la sua regola come deue regola-
-re a quanto Può comportare l'obbligo del suo offi-
-zio Cioi Per le Deputtati dell' Comune Giurati
della Campagna, ed quelli della boschi, ~~avara~~

-70-

3.

no la sua regola come devono di portarsi in
virtù del loro Giuramento, che devono Prestare
a questa Comunità

Honde Cascheduno ufficiale eletto annualmente
deveno osservare li ordini ed fare osservare
Fidelmente Cascheduno secondo, che viene
spiegato a Cascheduno nel Capitolo del
lorro officio con la clausula d'altre giuste
obligazioni, che la Comunità li Potrà
acrescere ouero sminuare

Che Però ogni uno douerano osservare Fidelmente
tutte le regole, ed ordini, che sono registrati nel
Presente Libro, e questo Per Gloria di Dio
Per obligo di Conscienza, e Per buon decoro
della Comunità, acio' ogni uno Possa vivere
giusto.

quieto nell suo Stato, ed in particolare li più
 =uori non siano agresi dalle Pie ben stanti
 anzi alle ortani, vedue, e Pupili li sia detto
 quell giusto governo, Secondo, che da nostri
 Superiori ci sono raccomandati.
 In somma a da servire come di Statuto o sij legge
 di questa Comunità, e chiunque trasgresso
 =re delli ordini dell Presente, Secondo la sua
 Pena sarà giustamente tacuto a dovere
 Pagare in giudizio di chi sarà dall Comune eletto
 =tto a Giudicare le trasgressioni, o Malizioso
 ouero semplici Stracore, secondo, che dall
 accusatore sarà significato, non intendendo
 =osi con questi ordini di non fare Caso, che
 Possa essere contro li Ordini della nostra
 sup.

4.

Suprema Illma, e Potentissima contro la
 Giustizia, ne contro alli Statuti di Laurentina
 anzi si intendiamo, che ciò sia di buon gove-
 rno a tutto ciò che da nostri Superiori li sia
 di giusto suo volere; riservandoci Poi alla stessa
 Comunità di accrescere ouero ~~meno~~ di diminuir
 Le Presenti Regole ed ordini secondo, ~~che~~
 che dalli stessi Vicini con giusta loro mag-
 gioranza troueremo essere giusto, lecito, e
 conueniente per il buon gouerno di questa
 Comunità tanto in Generale come in Parti
 =colore

Come anche si Racomanda ad ogni Consolo Modice-
 =no di Examinar bene il Presente Libro e
 Vedere se da qualcuno fosse falsificato ouero
 che

che annullasse qualche ordine senza il Permesso
 delli Vicini
 Si Deve Avvertire quando che Per Maggioranza Unit
 si annullasse qualche ordine dell Presente libro
 non si debba scavarlo con tirarli o si farsi
 delle linee con darli di Penna Ma Beni si deve
 tenere la Regola di scrivere all Piede di tal ordine
 la sua annullazione con il nome del Proprio Con
 =sole sotto di cui tall tal ordine sopra annullato
 Resta avvertito il Proprio Console, quando che nel
 suo Bienio Restare vacante questa Cura Prima
 che termini due Giorni di notificare tal vacante
 dell Benefizio all Regente Landfogt Mestre Corsi
 e l ordine della noa Suprema P^h ma ed ancora che non
 non incorra nella Pena della Medesima imposta

INDICE DEL NUOVO LIBRO DEGLI ORDINI

Per agevolare la lettura del testo della "Tavola de Capitoli del libro degli Ordini" abbiamo proceduto alla rielaborazione degli stessi mantenendo l'ordine alfabetico originale.

A

Durante la celebrazione della Santa Messa o feste comandate è obbligo fare la guardia alle due frazioni.

Come ci si deve comportare nel cercar fuoco nella casa del Vicino.

Come ci si deve comportare nel trasportare del fuoco.

Quando si può cuocere il pane.

In che tempo si può irrigare i prati sotto la terra di Villa.

Non si può far scorrere acqua nelle strade comunali.

Chi deve accudire al governo dei due tori.

In che giorni si può transumare ai Monti nel mese di giugno e settembre.

In che periodo si può pascolare nei prati.

Non si può irrigare sotto la cascina del Scossu a Visc.

Non si può deviare acqua a sud del riale di Stavallo.

Periodo in cui si può spargere il letame nei prati di casa.

Periodo in cui è proibito spargere letame nei prati di Monte.

A che ora, alla sera, devono tornare le Rode.

Giorno del rientro del bestiame alpeggiato.

Periodo in cui si può spargere il letame nei prati di Monte.

B

Dove si possono pascolare le bestie durante la primavera.

Non si può condurre bestiame nei prati proibiti.

Bestiame pascolante nei prati proibiti.

Non si possono tenere bestie da latte forestiere.

Bestiame forestiero non può pascolare sul nostro territorio.

Bestiame minuto e obbligato a pascolare con le Rode.

C

Cosa si intende per Giuramento.

Il Console ed i suoi obblighi.

Calonica che si paga a Giornico.

Il Console deve essere eletto a voce.

Il Console non può dare informazioni ai forestieri.

Le case devono essere sgombre da materiali infiammabili.

Pagamenti dei capitali.

Per le Ciossene (steccati) dei Monti e obbligo che devono essere collaudate.

Chi ha cancelli d'entrata nelle ciossene deve permettere l'accesso ad altri proprietari

È proibito mettere mano alle ciossene altrui

Chi non osserva il traso senza il consenso della Vicinanze.

Cattura delle talpe ed il suo premio

Proprietari di selve.

Conti del Console cominciano al foglio ?

I Curatori (tutori) eletti devono registrarsi nel presente libro.

I Curatori eletti per i minorenni e per le vedove.

Consoli quando devono presentare i conti di fine anno.

Il Console non può fare nessuna dichiarazione.

D

Deputati e loro obblighi.

Differenze e sue regole.

Durante la notte è proibito lavorare il lino.

Dopo San Michele non si può falciare i prati.

E

Entrata del Curato.

F

Il forestiero può diventare Vicino se la Vicinanza è d'accordo con l'assoluta maggioranza.

Faura del fieno

Faura del Riascio

Faura dei Larici.

Faura dei Monti.

Faura della Longa.

Faura della Foppa.

Faura di Dentro.

Faura di Mezzo.

Faura di Falghei.

Faura della Quartini.

Faura di Dalvòu.

Faura dei Scengi.

Faura delle Selve.

Fieno di bosco e sue regole

G

Giuramento per gli ufficiali eletti dal Comune.

Giurati della campagna e loro obblighi.

Giurati del bosco e loro obblighi.,

Obbligo di manutenzione delle ciossene nel territorio di casa.

H

Ufficiali devono ossequiare il loro giuramento.

Ordini per il fuoco.

I

Nel mese di ottobre è proibito pascolare le capre nelle selve castanili.

L

Non si può accatastare legname nelle strade e nei riali comunali.

È proibito fare bucato nelle fontane delle due terre.

In che tempo si devono acquistare i becchi.

Non è permesso far transitare legna nei prati di Monte.

Pascoli proibiti per Le capre durante il traso dei Monti.

Le due Boggie di Manegorio devono avere uguali diritti e doveri.

È proibito concedere legname d'opera a chi non ha possibilità economiche.

È proibito concedere legname d'opera prima della riconosciuta necessità a costruire .

È proibito vendere legna agli abitanti del Piano.

Non è permesso tagliare piante nelle selve comuni per costruire delle ciossene.

È proibito vendere legna di "mercanzia" a forestieri.

Le regole delle due Monde di Dentro ed il Campascio e monte Ganno.

Ortighètt e le sue regole.

M

Minorenni e loro regole.

Mandanze e sue dichiarazioni ?

Immondizie sono proibite di lavare nelle rongie dei Monti.

Chi deve mantenere efficienti le porte dei pascoli di Scallèuro e Balma.

N

Nessun particolare può pascolare nei prati.

È proibito il passaggio attraverso il Masech quando si radunano le bestie per la Roda.

Nessuno può separarsi se non sono tutti congregati ?

Nella Faura degli Scengi e proibito tagliare legna.

Comportamento quando si va all'Alpe di Bogisso ?

P

Non si possono vendere pascoli e regari ?

Pegni e legati e loro regole.

Particolare per approvare transiti o regari comuni ?

Pozzi per il lino, dove sono particolarmente proibiti.
Pascoli da casa e sue regole.
Pascoli dei Monti e sue regole.
Pascoli delle selve e sue regole.
Pastori devono essere di provata capacità
Pascolo per le Rode delle pecore.
Persona degna di fede può notificare delle trasgressioni.
Pianta di pino o di pino silvestre che ombreggiano le piante fruttifere.
Pitengo e Le sue regole.
Proibito far convergere acqua nel riale di Villa.
Ponte di Paltano e sua conservazione.
Pane per le manze e quelli che non hanno bestiame da latte all'Alpe di Manegorio e chi lo deve consegnare.

Q

Chi non ha bestiame a Roda.
Chi non rispetta i giorni di Roda.
Chi ha bestiame a Puscett non sono obbligati a sorvegliare la Roda di Villa.
Quante capre può tenere un Vicino.

R

Sentieri che devono usufruire le bestie minute quando vanno a Roda dei Monti.
I Roganti non possono pascolare in ogni tempo.
I Roganti non si possono tenere a casa durante l'estate.
In questo Comune è proibito raccogliere rane e lumache.
Cure da attuare durante la primavera alle rongie d'irrigazione dei prati.
Regole delle Rode di Dalvòu e di Marùn.

S

Chi lascia il Comune perde i diritti di Vicino.
È proibito riporre stramaglie nelle case.
Quando il Console avrà più uomini in famiglia ?
Sassi raccolti durante le pulizie o lavori di sterro non si possono deporre nei riali o nelle strade.
Strade proibite al transito ?

T

I tori devono essere visitati da personale competente.
I prati a traso non possono essere falciati .
Tori secondo l'ordine 1855.

V

Vicinanze mandate in che giorni sono programmate.

Quanti vitelli forestieri si possono tenere a mezzadria.
Valleggio e le sue regole.

Z

In che periodo i Consoli devono presentare ai Vicini i conti annuali.

Il Console non può prendere nessuna decisione senza il consenso del Comune.

Quantità di legname da concedere per la costruzione di case, fenili, ecc.


TAVOLA DE CAPITOLI DEL PRESENTE LIBRO.


<p>A</p> <p>All' Tempo Della Mesa le Feste si deve usare il Fuoco 122</p> <p>A glias fuoco in casa d'un altro come si deve benare 123</p> <p>A Portar Fuoco attorno come si deve portare 124</p> <p>A che tempo si può cuocere il Pane 125</p> <p>Acqua sopra le due terre non si può voltar fuori 126</p> <p>Acqua sotto la Terra di Villa non si Debba lottar fuori d'ogni tempo 127</p> <p>Acqua non si può Condere Per li Tranziti Comuni 127</p> <p>A chi deve tenere li due Torrioni 129</p> <p>A che orra si può andare con le Bestie il Mese di Giugno e l'ora alli Monti 134</p> <p>A che orra si può Traxse li Primi Giorni 143</p> <p>Acqua non si può Voltare d'ogni tempo sotto il techio de scani d'oro 145</p> <p>A orra della Rongia di Marale non si può Voltar acqua 144</p>	<p>A</p> <p>A che tempo si può ingrossare li Prati a Casa 144</p> <p>A che tempo, e Proibito l'ingrossare li Prati alli Monti 145</p> <p>A che orra le Rose debbono voltare la Serra 151</p> <p>A che orra possono venire a Casa le Bestie che vanno al alpe 153</p> <p>A che tempo si può ingrossare li Prati alli Monti 174</p>
B	
<p>Bestie quando sono teitate d'ogni tempo si possono Per le colate la Primavera 134</p> <p>Bestie non si possono Condere Per li Beni teitate 134</p> <p>Bestie che si trovano nell' Banni teitate 141</p> <p>Bestie forestiere non si possono Prendere a latte 146</p> <p>Bestie forestiere non si possono Pocolare in gualte teitate 147</p> <p>Bestie Montane non possono andare a Rosa 147</p>	

<p>C Che cosa sia Giuramento f. 8. Consolo, e suo obbligo f. 11. Canonica, che si paga a Fior = nico f. 14. Consolo deve farsi a voce f. 9. Consolo non può dar vezoio = ne a Forastieri f. 20. Case devono tenersi nette Per il fuoco f. 23. Capitali di Entrata come si Posing pagare f. 32. Casene dalla Monti doue ve obbligo di Colaudarli f. 35. Chi auera Pote o Casene sopra Beni altrui f. 35. Chi Mettera Mano a Casene altrui f. 41. Chi Rompera Trago senza ordine delli vicini f. 42. Chi amazzara Talpini e sua Fava f. 45. Chi auera Estimo in Forste = ria f. 46. Conti delli Consoli cominciano a foglio f. 50. Curatori Eletti devono registrar nel Presente libro f. 72. Curatori Eletti alli Minori e = doue f. 100. Curatori della Faldina = doue f. 100.</p>	<p>D Deputati, e suo obbligo f. 12. Differenze, e sue Regole f. 16. Di notte tempo in Casa non si può lauorare il lino f. 24. Doppo S. Michele no si può sega = re Patti f. 43.</p> <hr/> <p>E Entrata douata all' Proprio f. 34. = to f. 34.</p> <hr/> <p>F Forestiere non può farsi vicino non sonno tutti contenti f. 20. Fava dell' Fieno f. 36. Fieno da Bosco, e sue dichiara = zioni f. 40. Fava dell' Riapio f. 56. Fava della Foppa f. 57. Fava di Mezo f. 58. Fava di Dentro f. 59. Fava di Falgei f. 60. Fava delli Scienci f. 61. Fava delli quortini f. 62.</p>
--	---

<p>F Fava del Bosco sotto li Prati di Daluou ————— f. 63. Fava delle selue ————— f. 63. Fava delli Boschi delli Monti f. 64.</p> <hr/> <p>G Giuramento Formale che Deuono Riceuere li officiali Eletti del Comune ————— f. 10. Giurati della Campagna, e suo Obbligo ————— f. 12. Giurati del Bosco, e suo obbli =go ————— f. 13. Giurati della Campagna doue ano obbligo di comandar le Ciose =ne nell territorio da Cap. f. 33.</p> <hr/> <p>H Li Officiali deuono Rendere Obbedienza all Duca f. 78. Li Cordini Per il Fuoco f. 122.</p> <hr/> <p>I Il Mare d' terra non si Deue lasciare andare Capore nelle selue di Castagne ————— f. 49.</p>	<p>L 6. Legname non si possono lasciare nelle selue non si può nelle Bug li delle due terre ————— f. 23. Li Caproni o di Maschi di che tempo si deuono Poce =ere ————— f. 31. Legna non si può Condurre Per li Prati delli Monti f. 42. Luoghi Proibiti Per le Capore in tempo di trazo alle Monti. 52. Le Due Bagge di Monico si Debbono equaliare f. 55. Legna non si debba dar Vio nelle Boschi di Fabricosa a chi non è il luogo ligni =do ————— f. 65. Legna non si debba dare Per Cristoboliva storta se prima non è riconosciuto il Capore 66. Legna non si può tagliare nelle selue Per Condurre in piano ————— f. 66. Legna non si possono tag liare nelle Boschi Cathari Per Materdi sopra la Capore 67. Legna di Mercanzia non si possono Venire a Fontana 68. Le due Monti di destra Campagna ed Monte di Sarno, e sue Regi =le ————— f. 70. Lustrigedo, e sua Regia f. 70.</p>
---	---

<p>F <i>Favara del Bosco sotto li Prati di Dafuoi</i> — f. 63 <i>Favara delle Selue</i> — f. 63 <i>Favara delli Boschi delli Monti</i> f. 64</p> <hr/> <p>G <i>Giuramento Formale che Devono Ricuere li officiali Eletti del Comune</i> — f. 10 <i>Giurati della Campagna, e suo Obbligo</i> — f. 12 <i>Giurati del Bosco, e suo obbligo</i> — f. 13 <i>Giurati della Campagna dove uno obbligo di comandar le cose = ne nell territorio da Cap. f. 33</i></p> <hr/> <p>H <i>Li officiali devono Rendere obediencia all'Avv. f. 78</i> <i>Li Cordoni Per il Fuoco</i> f. 72</p> <hr/> <p>I <i>Il Mare d'ora non si Deve lasciare andare Capone nelle selue di Castagne</i> — f. 49</p>	<p>L 6. <i>Legname non si possono lasciare nelle selue non si può nelle Boschi delle due terre</i> — f. 128 <i>Li Caproni o Sij Marechi di che tempo si devono Poverere</i> — f. 37 <i>Legna non si può Condurre Per li Prati delli Monti</i> f. 40 <i>Luoghi Proibiti Per le Capone in tempo di trazo all' Monti</i> f. 52 <i>Le Due Boggie di Monigo si Debbono Ugnaliare</i> f. 55 <i>Legna non si debba daro Ugnaliare nelle Boschi di Fabricato chi non è il luogo ligni</i> — f. 65 <i>Legna non si debba dare Per Ugnaliare stare se prima non è ricono iuto il Capone</i> f. 66 <i>Legna non si può tagliare nelle selue Per Condurre in hano</i> — f. 66 <i>Legna non si possono tagliare nelle Boschi Certuni Per Marelli sopra le Capone</i> f. 67 <i>Legna di Mercanzia non si possono vendere a Fontana</i> f. 68 <i>Le due Monti di detto Campagna ed Monte di Panno e sua Rego</i> f. 70 <i>Li Lustrigedo, e sue Regole</i> f. 70</p>
--	---





CHE COSA È IL GIURAMENTO

Per ordine della nostra Suprema Illustrissima Comunità gli ufficiali eletti dovranno giurare in occasione dell'assemblea pubblica della Vicinanza

“Nel nome della Santissima Trinità, Così sia”

(...) testo adattato:

Ogni uomo che vuole giurare deve alzare la mano destra tenendo le tre dita:

- il primo significa Dio Padre;
- il secondo il figlio di Dio;
- il terzo Dio Spirito Santo.

Le altre dita della mano piegati verso il basso voglio significare:

- la preziosa anima nata sotto l'Umiltà;
- rappresenta la maggior stima dell' anima che del corpo;
- la mano intera significa la Deità del Creatore degli Domini e di tutte le creature del Cielo e della Terra.

Colui che giura il *“falso o sinistro”* è come se dicesse : *“io prego Dio Padre, Figliolo e Spirito Santo e tutta la Santissima Trinità che io sia espulso dal Consorzio e dalla compagnia celeste, dai benefici emeriti della Cristianità, che mi sia maledizione del corpo e dell'anima mia.”*

Colui che giura il falso (*) è dannato nel giorno del Giudizio mentre il disgraziato peccatore sarà allontanato in eterno dalla Compagnia dei Santi e privato dalla visione del Nostro Signore e della degnissima sua Madre Maria e di tutti i Santi. Qualunque persona può considerare cosa porta con sé un falso giuramento. Danneggia l'Onnipotente Dio e la Purissima Vergine Maria e tutti i Santi; dal che guardi dal meritare salute e beatitudine dell'anima sua e per l'eterna dannazione dalla quale si guardi da Dio Padre, Figliolo e Spirito Santo. Così sia.

(*) Preghiera di colui che giura il falso:

“Prego Dio, Padre Dio Figliolo, Dio Spirito Santo, ancora il preziosissimo corpo di Gesù Cristo che la sua misericordia, il suo morire, i suoi patimenti, sudori, amaritudine, la sua agonia, l'aspra morte et indegno martirio siano per me povero peccatore persi et in tutto sommersi.”

8.

Che cosa sia Giuramento.

D'Ordine Della Suprema Nostra *gloria* si deve leg-
gere in Publica Vicinanza, quando si a da dare
il Giuramento alli *Offiziali* Eletti dalli
Comune.

Nell Nome Della Santi^{mo} Trinità Amen
Qui esserai con Diligenza Ciascun Uomo, che
volle Giurare debba tener su le tre Dittate
Per il Primo Giove il Police *Contende* Dio
Padre il Secondo Dio Figliuolo, e Per il terzo
Dio Spirito Santo, e le altre due ditte *ultime*
nella Mano mostrano all'inghi *L'uno* Signi-
fica la Preciosa Anima nata sotto
L'Umanità; il quinto ditto Piccolo Significa
il Corpo comeche il Corpo si a da stimare
Meno che l'anima, ed *Per* La Mano intiera.

9

Il Falco così gli aiuti Dio Padre Dio Figliuolo,
 e Dio Spirito Santo, et la Misericordiosa Madre del
 Signore nostro ed ancora la corte Celestiale
 Così di questi ~~occhi~~ Mai mi vengino ad aiutare, né
 Conservarmi nell tempo, che l'Anima, ed il corpo si
 Spartirano l'uno dall' altro.

Levo quell' Uomo, che ~~curi~~ il talo Parla in que-
 + ta maniera (oma se dicere sicome ^{io} hoggi dico il
 Prego Dio Falco ~~grazie~~ così l'anima, che, e significata
 Dio Padre Dio Figlio
 Dio Spirito Santo quest
 il precioso corpo di
 Gesù Cristo che in sua
 misericordia il suo
 morire i suoi patime
 i suoi sudori amaritudine
 e sua agonia et appo
 morte et in dogna
 nostro siano il
 ma povero peccatore
 peccati et in tutto
 somarsi +

nell quarto dito, ed il Mio corpo vien significato
 il quinto Dito. Siano ambidui Donati nell
 giorno del Giudizio Mentre io ~~disgraziato~~ peccato
 re me Ho avanti al potente Giudice e so
 seperato dalla Compagnia de Santi debba
 io ancora essere privato della visione ed fauro
 Dell

Giovanni Sobrio

Dell' nostro Signore e della Dignissima Sua Madre
 Maria e tutti li Santi in eterno.

Non Ben Considerare qui qualsivoglia Persona, che
 Porta Secco un Giuramento Falso, come Uomo
 Per un Giuramento Falso Denede L'omnipot-
 =ente Dio, e la Purissima Vergine Maria e
 tutti li Santi, dell' che Guadati benne Merita-
 =mente Ciascuna Persona Per Salute, e Beat-
 =itudine dell' anima sua, ed anche Per L'ete-
 =rna Dannazione Della quale Guadati Dio
 Padre, Figliuolo, Spirito Santo Amen.

10.

Giuramento Formale che devono Riceuere li
 officiali Eletti dal Comune.
 Giuro a Dio e Santi di osservare ed adempire
 Diligentemente ad ogni mio sapere e potere a
 quanto comporta l'obbligo del mio Office e ciò
 Per honore, e Gloria di Dio, e Salute dell'anima
 mia. facendo le cose giuste (come si spera).
 facendo poi diuersamente, o con piena Malizia
 ouero negligeramente, e ciò in Offesa di Dio
 ed in Dannazione dell'anima mia. Dal che
 Dio ci assista. Con la sua Santa gra-zia
 accio non faccio un spergiuoro o giuro di
 uento. Il qual che Dio ci guardi tutti da
 cosi grande Peccato. Così d'ogni Peccato in sua

**GIURAMENTO FORMALE DEGLI UFFICIALI
 ELETTI DAL COMUNE**

(...) testo adattato:

"Giuro a Dio e Santi di osservare ed adempiere diligentemente ad ogni mio sapere e potere a quanto comporta l'obbligo del mio ufficio e ciò per onore, gloria di Dio e salute dell'anima mia facendo le cose giuste (come si spera). Faccendo poi diversamente o con piena malizia ossia negligeramente e ciò in offesa di Dio ed in dannazione dell'anima mia dal che Dio ci assista in la sua Santa gra-zia accia non faccio un spergiuoro o sia un giuramento falso (il che Dio ci guardi tutti da cosi grande peccato) cosi d'ogni Peccato.

Così sia. "Landscriba Chioccaro fedelmente ricopiata dal vero originale.

REGOLAMENTI COMUNALI (Dal libro degli Ordini)

DISPOSIZIONI DI POLIZIA COMUNALE

Dal "Vecchio statuto", riveduto nel 1700 si può constatare come gli abitanti della Valle davano molta importanza alle regole di comportamento delle persone.

Infatti sanzionava:

"(...) che gli ubriacchi o chiunque altro si trovasse per le piazze o strade pubbliche a far chiassi o rumori molesti sarà castigato in lire dodici per volta, chi non avrà per pagare, sia condotto a Faydo e posto nella camera dei matti per aspettarvi il suo castigo; così dei perturbatori in giorno di festa o del Parlamento che si teneva in maggio. Quando taluno, paesano, o forestiero, uomo o donna venisse in rissa o contesa, quelli che vi trovassero presenti alla contesa, quali fossero, averan l'obbligo di condanare, e "levar sù il friedt" (da Friede, pace) ed i contendenti tenuti a dare il "friedt". Colui che dava il friedt s'intendeva aver con giuramento promesso all'altro di non volergli "far cosa alcuna fuori ragione."

Persone "degne di fede": se un cittadino dovesse trasgredire con intenzione "maliziosa" uno degli articoli del Regolamento (persone, cose o bestiame) esso può essere denunciato al Console o ad uno dei giurati da parte di persone attendibili. Il Console o il giurato è tenuto a notificare settimanalmente al capo famiglia dei pignoramenti constatati; ciò secondo "al sempre praticato"

CONTRO IL FUOCO

Già nel 1557 nel vecchio Statuto della Leventina era inserita un'ordinanza che prevedeva l'ordine in ogni comune o Vicinanza di provvedere che le nuove costruzioni fossero provviste di "un buon focolare, camino ed astrigo". Inoltre ogni due Vicini dovevano essere in possesso di una "scala per un'eventualità del fuoco".

Regole per la prevenzione degli incendi inscritte nel libro degli Ordini (1767);

Durante la celebrazione della S. Messa nei giorni festivi ed infrasettimanali è ordinato che tre persone; una a Ronzano e due a Villa, a turno, devono montare la guardia alle case e stalle e dare l'allarme al minimo sospetto di principio d'incendio.

L'INCENDIO DEL 1759

In data 16 febbraio 1759 alle ore 23 a seguito di una imperdonabile negligenza nel "marzorare o gramolare il lino" (sfiabrare il lino) si sviluppò un furioso incendio che distrusse

ben 58 case d'abitazione e 72 stalle (Arch. Patr. Sobrio, doc. 66). In riferimento a questo fatto la Comunità fece appello ai superstiti di prestare maggiore attenzione nella manipolazione del fuoco all'interno ed all'esterno delle case. "Che Dio ci difenda dal fuoco."

Il grande incendio del 1759 distrusse 58 case d'abitazione e 72 stalle

La Cancelleria del Governo d'Uri per soccorrere ed alleviare i danni materiali ed economici dei superstiti emanò un Decreto in tal senso:

1759, 14 marzo (Arch. Patr. Sobrio, doc. 66)

Cancelleria d'Uri

Relazione per soccorrere e risanare gli abitanti di Sobrio che hanno perso nell'incendio del 16 febbraio 58 case e 72 stalle:



Decreto della Cancelleria del Governo di Uri soccorrere e risanare gli abitanti di Sobrio

Riflessione del Console Antonio d'Andrea in merito all'incendio sopra menzionato:

(...) 1768 ad 9 8bre

" Sia conservata memorya per sempre come lano 1759 ad 16 febraro circha mezanotte fu tachato focho in una casa nella tera de Villa onde per non essere stati in tempo osia non avendo pottuto riparare detto focho si che attaccatosi duna casa allaltra e da un techio allaltro cosiche prima che si fase il giorno fu quasi incendiata tutta la sudeta tera riservato otto case dalla parte di dentro qualli salvati con laiuto (aiuto) e sochorso dalla comunitta di Cavagnago e Anzonicho e Bodio altrimenti tuto si sarebe incendiato alii case e fabrigati quasi tuti i mobbilli e viveri.

Onde ogni ano consideri e facia riflessione a quel stato furono ritrovati tanta povera gente trovandosi in publica piazza tute quelle povere famiglia e senza averi e case.

Perciò stimo bene porgere memoria sopra deto libro ciò ogni uno tenga vera cara in sua casa al focho per non incorere in simili disgrazie e li giurati dela tera facino il suo officio riguroso sopra questa materia e far oservare con ogni rigore li ordini qui scritti oltre li altri qualli del focho come anche si sente da nostri antenatti che nelli ani pasati hano corso un fato esendo brugiata anche in quei tempi la sudeta tera di Villa possa achadere in avvenire se non meteremo sichura custodia e ciaschun capo famiglia oservi loro filli cha a questo esendo prevenuto la sudeta disgrazia per filli abandonati da genitori."

Antonio d'Andrea, console.

REGOLE PER LA GESTIONE DEL FUOCO E LA PREPARAZIONE DEL LINO

- È proibito approntare dei pozzi per "daquare " (Macerare) il lino nei pozzi del Rio di Fontana il quale serve per l'irrigazione della terra di Roncango e nella Valle dei Molini sopra la fontana del Rio Cima. I contravventori saranno puniti con una multa di lire Milano 4 per ogni pozzo.

A tutt'oggi sono ancora visibili alcuni di questi pozzi; alcuni nella zona detta Cioss, altri nella zona detta Gesuri meritevoli di essere menzionati per la loro.

- È proibito mettere il "lino o cannapo" ad essiccare nelle case d'abitazione o stalle con fuoco per "marzorare o gramolare" o lavorare materiale ad essiccare. I contravventori saranno puniti con lire 12 per ogni volta che



Pozzi per la macerazione del lino in Gesuri

questo accade, poichè questa operazione è stata la causa dell'incendio sopra menzionato. "Che Dio ci ri-guardi da simile disgrazia."

- È severamente proibito riporre strame di ogni sorta, fieno, paglia, fogliame o altro "stramizio nelle abitazioni che si fa fuoco". Ciò è in contrasto con il Regolamento, perciò chi disobbedisce è passibile di multa.
- È ordinato che nell'interno delle case "devono tenersi nette per il fuoco e di avere la massima pulizia in particolar modo di tener ben netta la carisna (cenere) nelle cucine che si fa fuoco". Chi trasgredisce l'ordine incorrerà nella contravvenzione ordinaria.
- Chi prenderà del fuoco in casa d'un altro abitante con la "lucema, candela, lampione oppure prende carboni accesi dovrà essere trasportato con un vaso di ferro". Chi non osserva questa disposizione, sia il donatore che il trasportatore è passibile di una multa di lire Milano 2.- e soldi 8 (2:8) per ogni volta.
- Chi trasporterà del fuoco per le strade per recarsi "alli techi (stalle), ai forni del pane o alla Chlesa quando si celebra la S. Messa di notte dovrà farlo con delle lucerne o candele o lampioni". Colui che trasporterà del fuoco con "alumi di tierni" (legno di pino silvestre impregnato di resina) o altri legnami incorrerà nella contravvenzione di lire Milano 2 e 8 soldi (2:8) per volta.
- Di notte dall'Ave Maria della sera fino a quella del mattino in ogni casa d'abitazione è proibito il lavare il lino o cannapo; cioè di non "marzorare, né spadare, né spazzare, né mettere fuoco nelle pigne". Tutto questo è passibile di una multa di lire Milano 2 e soldi 8 per ogni trasgressione.
- Si fa appello a tutte le persone che sono a conoscenza di tali trasgressioni di fare la "cusa"(denuncia).
- Di notte tempo, dall'Ave Maria della sera a quella del mattino è proibito accendere i forni per la cottura del pane; ciò sotto l'ammenda di lire Milano 2 e soldi 8 (2: 8) per ogni volta. Un'eccezione è accordata quando il fuoco è acceso prima che suonasse l'Ave Maria della sera a patto di una stretta sorveglianza. Inoltre, sul nostro "Dominio"



Commentato [SD1]:

*Di notte dall'Ave
Maria della sera
fino a quella del
mattino è proibito
mettere fuoco
nelle pigne e ac-
cendere i forni
per il pane*

*Pozzi per la macera-
zione del lino in Ciöss*

è proibito essiccare le castagne nei “techi” delle due Terre e nelle selve al fine di evitare i pericoli d'incendio.

REGOLE PER IL BUCATO

Si proibisce ad ogni persona di lavare ogni sorta di “stirpe Bugada” ed in particolare i “patucci de figliuoli” nelli canali ossia “bugli” (fontane) delle due terre in quanto essi sono riservati per lavare le verdure o altre merci mangerecce e per l'abbeveraggio del bestiame nel periodo che è presente in paese. La multa è fissata in soldi Milano 24 per persona.

La sopra descritta regola è pure in vigore per i “bugli o ronge” di Usso; per le due di Maruno e quella di Puscett. È pure proibito lavare ogni sorta di vassellame se l'acqua viene riversata nella rongia o buglio. L'ammenda è fissata in soldi Milano 8 per ogni volta.

CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO

Strade di transito:

Visto i vari rapporti verbali giunti alla Municipalità per l'attraversamento di fondi privati nella campagna la Municipalità decreta:

- La strada della “Covetta” è vietata al transito.
- La strada della campagna di “Palmèire” è transitabile in quanto è fortemente utilizzata.
- la strada del “Passo Gianini” è sbarrata.
- è pure sbarrata la strada che attraversa “l'Eire da techio da Re” per recarsi alla Chiesa.
- La strada della “Bosciora” con tutte le diramazioni è sbarrata al transito.

Chi contravviene a queste limitazioni sarà multato secondo le regole del L.d.O.

Ciossene:

- Chi manomette le ciossene di un altro particolare per facilitare il passaggio del proprio bestiame, oppure si appropria del materiale della ciossena per riparare la propria, incorrerà nella pena del pagamento di lire Imperiali 4.-
- Per ogni manomissione oltre che al pagamento dei danni arrecati sarà intimata una multa come prevista dal solito Libro.
- I giurati della campagna (i saltari) sono tenuti a controllare le ciossene o di erigerne altre secondo gli ordini dei Vicini; devono vegliare che siano costruite in modo che il bestiame non possa sconfinare nelle altre proprietà private.
- Tenere sotto controllo i cancelli d'entrata ed i passaggi stabiliti. In particolar modo dovranno sorvegliare: le tre “carrali” del transito del bestiame minute iniziando

dal monte di Visso, poi verso Campasio fino in Frent; Le due carrali "sopra le due terre ed il monte di Valleggio",

l'ultima, cioè quella sopra ai prati fino al monte di Usso.

- Prima che il bestiame salga ai monti i giurati o saltari della campagna hanno l'obbligo di controllare scrupolosamente le ciossene dei monti iniziando da sotto del passo d'Orlando; sono pure tenuti a controllare quelle dei monti di Gio.
- Si deve denunciare al Console incaricato tutte Le trasgressioni in materia di ciossene come sta scritto nel L.d.O. L'ammenda per dette trasgressioni è fissata in soldi Milano 10.- per ogni giorno che la ciossena non viene riparata.
- Chi è proprietario di una ciossena deve far in modo che la stessa sia sempre in buono stato.

A dimostrazione di come la Comunità era attenta ai problemi della viabilità e della recinzione, proponiamo un esempio di domanda per il godimento di un fondo da parte di un abitante del Comune:

Rilascio d'autorizzazione (confermata per iscritto su pergamena) da parte della Vicinanza al sig. Jamusci per il godimento di un prato grasso in localita "Gan":

(...) 1548, indizione 6a, die lune 4 mensis Junij (Arch. Patr. Sobrio, perg. 10, redatta in tedesco antico)

Jacobus fq. Domini Antonij de Judicibus de Zornicho

" Actum Zornici."

Il Console della Vicinanza di Sobrio certo Giacomo fu Gianpiero Mazzi et altri particolari concedono ad Antonio fu Jemuzzi di Sobrio la grazia ed il regario di potere godere ed usufruire di un appezzamento di terreno nel luogo dove si dice di "Gan" come prato grasso a condizione però che non venga tensato o chiuso il sentiero dei vicini di Sobrio. Nello stesso modo il Jemuzzi non può pignorare delle bestie eccettuato se ivi condotte maliziosamente. Il prezzo della grazia ammonta a lire 20 terzole.

Gio Rosselli, Curato



Giudice: Jacobus fq. Domini Antonij de Judicibus de Zornicho.

[Fotocopia della pergamena No. 10 (30x21)]

MATERIALE DI SCARTO

È severamente proibito deporre sassi o pietrame o altro materiale di bonifica terreni (Ruma) o di pulizia delle strade comunali delle due terre nei Rii di Fontana e quelli di Villa. È concesso deporre detto materiale nel Rio di Villa ma sotto la strada del Rio di Fondo, come fu sempre praticato. Chi contravverrà sarà punito con una multa di Lire Milano 4. - per ogni carico.

IRRIGAZIONE DELLA CAMPAGNA

Già nell' anno 1763 fu ordinato che dal Rio di Villa, a vento (nord) nella zona bassa del villaggio non si poteva deviare acqua per irrigare a partire dalla festa di Tutti i Santi sino alla Madonna di Marzo; i contravventori erano puniti con una multa di lire Milano 4. - per ogni pezza di terreno.

Dal Rio di Fontana, nella terra di Roncango, come pure nella valle dei Molini a nord nella zona sopra Villa, è proibito deviare acqua per l'irrigazione dei prati. I trasgressori incorreranno nella pena di soldi Milano 24.- per ogni pezza e volta. Ciò è stato ordinato per evitare che l'acqua nella stagione invernale formasse del ghiaccio nelle strade degli "Scaleuri" rendendole pericolose al transito delle persone e del bestiame.

Ulteriore regole emanate dalla Vicinanza confermate dal Consiglio di Leventina a riguardo dell' irrigazione dei prati:

Faydo, 28 marzo 1764

- Non è permesso deviare acqua sotto il "techio Scosui a Usso dalla Rongia di Usso e più precisamente sotto il buglio dei Scossui-Piazza a causa della formazione di giazio e luina durante la stagione invernale e per le buzze (straripamenti) durante la stagione estiva". Tuttavia l'ammenda prevista è di lire Milano 4.- per ogni pezza e volta.
- Non si può deviare acqua a sud della rongia di Stavallo a scopo d' irrigazione. La contravvenzione è passibile di una multa di lire Imperiali 20 per ogni pezza e volta. Ciò è richiesto dal fatto che le infiltrazioni possono provocare degli scoscendimenti con conseguenze gravi ai terreni di casa ed alla Chiesa di S. Lorenzo; è pure proibito abbattere alberi sottostanti alla zona di Orsiencio e Tarcio del Sass per i medesimi motivi accennati. Per ogni pianta abbattuta la multa è la medesima sopraccennata.
- È pure proibito convogliare acqua nelle strade o transiti comunali per irrigare orti o altri beni sotto la pena di soldi Milano 24.- per ogni trasgressione.
- Nessun privato può servirsi del rio da Maddei per irrigare i prati oltre ai "bugli di Raghitenco"; è concesso di servirsi di questa acqua per i bisogni invernali nel monte

di Marùn a condizione di tacitare gli eventuali danni procurati ai proprietari dei fondi.

- Resta pure proibito di servirsi delle acque delle fontane di Muraduri deviandole nella roggia di Ticiallo per irrigare la zona sottostante.
- Non si può privare del diritto di prelevare acqua dal rio di Villa ai detentori di tale autorizzazione.
- In alcune rongie si dovrà avere riguardo per l'abbeveramento del bestiame al mattino ed alla sera prima di deviare l'acqua per l'irrigazione: in particolare a Pianezzo; pena prevista soldi Milano 24.- per ogni appezzamento e volta.

Antonio Luigi Schmid Landfogto.

CONCIMAZIONE DEI PRATI

La concimazione dei prati di casa, compreso il monte di Dalvou, Monda di Dentro, Campasio, monte Ganno e Valleggio, è permessa a partire dal 15 di novembre. La contravvenzione è fissata in lire Imperiali 4.- per ogni pezza. La concimazione dei prati di Monte, compreso Lurtigedo (l'Ur-tighètt), può essere effettuata al termine del traso (pascolazione autunnale). Pena prevista è di lire Imperiali 4.- e 16 soldi per ogni appezzamento.

POSA TRAPPOLE

Gia nel 1648 fu emanato un emendamento che proibiva la posa di tagliole e trappole per catturare selvatici provocando gravi danni al bestiame domestico. Esponiamo qui sotto il documento ufficiale del governo d'Urania a questo riguardo:


Intimazione da parte del Landfogto reggente a riguardo ai "ferri che li forestieri comodano sopra il territorio di un'altra Vicinanza". Divieto e penalità per la sistemazione delle stesse su territori altrui.

1648, 23 gennaio (Arch. Patr. Sobrio, doc. 48)

L'Ordine dell Molto Magnifici SSri Landfogto Hans Schilig, Landscriba, Giurati et Consiglieri di Leventina, in Faydo congregati nella solita casa dell' Comandamento prevedendo alli cose necessarie et importanti et raggione. Per riguardo delle grandi doglianze et lamenti venuti avanti al Magnifico Consiglio che sucedano per li ferri che li forestieri comodano sopra il territorio et Dominio di una altra Vicinanza comune, et terra et-per quelli grandi danni ne scaturiscono nelle bestie minudre che essi ferri pigliano et distrivano. Per tanto proibiamo a qualsiasi persona tanto del paese nostro, come forestieri che nell avvenire de hogi inanzi, nisun ardisca ne presumi comodare nisuna sorte de ferri tallenti sopra il territorio et Dominio de altre Vicinanze,

Giovanni Sobrio

comuni o terre di tutto tempo sotto la penna de scudi 25. -, dico venticinque per ciascun contrafaciente et persona d'essere applicata alla Magnifica Camera et essere tale irresistibilmente ed ... qualche danno con essi ferri et che trovassino et conoscessero da qui sono siamo, tenuti resarcire il danno et notificarli al Magnifico Consiglio, non conoscendoli puoi li ferri che gli possiamo pigliarli et portarli via seco senza altra opposizione; ecetuando ciascun volesse comodare ferri sopra il loro territorio lo possono fare, ma solo di Calen di 9bre (novembre) sino a Calend di Aprile et non piu oltre sotto la sudetta penna et parimente succedendo di quelli siano tenuti essarcirlo, conoscendo o il ferro, non conoscendo lo possiamo portarlo via.



*In fede Landscriba:
Giudice ed ufficiale.*

TALPE - RANE - LUMACHE

Chi catturerà delle talpe sul territorio della Vicinanza è tenuto a consegnarle al Console moderno incaricato del Comune il quale bonificherà 3 soldi di Milano per esemplare.

Viene inoltre decretato che chi catturerà rane e lumache, sempre sul nostro territorio provocando danni ai pozzi incurreranno in una multa di 10.- soldi Milano per ogni contravvenzione. Erano pure stabiliti dei premi per le uccisioni dei lupi, orsi, linci. Per un lupo il premio era di 7 scudi e mezzo; per un orso 15 scudi e per una lince 90 lire.

NOTE SULLA CACCIA E PESCA IN LEVENTINA

A titolo informativo diamo alcuni ragguagli sui prezzi ed il commercio della selvaggina:

era vietato esportare fuori dalla Valle i prodotti della pesca e della caccia; questi dovevano essere venduti a prezzo fisso: la carne di camoscio a 4 soldi la libbra; gli "stolcc" o grande gallo di monte a lire 8 l'uno; il fagiano a lire 4; la pernice a lire 3; la gallinella o tetras delle nevi a lire 1 e mezza i dressi e le viscarde a 3 schilling l'uno; la lepre a lire 1 e mezza. Chi uccideva una lince riceveva un luigi d'oro dal Governo e la pelliccia era proprietà del cacciatore; per un orso ucciso il premio era di 7 scudi e mezzo e la pelliccia doveva essere consegnata al Landfogto.

La caccia era proibita, escluse le bestie nocive, dalla Quaresima a San Giovanni, 24 giugno. I forestieri, ossia i non domiciliati nel comune, non potevano esercitare la caccia. La pesca e la caccia erano proibite nei giorni festivi.

*Per un lupo il
premio era di 7
scudi e mezzo;
per un orso 15
scudi e per una
lince 90 lire*

SETTORE FORESTALE

Il bosco è sempre stato oggetto di premurose attenzioni da parte di tutti i Patriziati possessori di aree boschive. I responsabili di queste; istituzioni erano coscienti che il bosco, in quanto tale, rappresentava una sicura fonte di sopravvivenza e sicurezza contro gli agenti naturali (produzione di legname, protezione dei villaggi contro le valanghe, alluvioni, ecc.).

Dalla pergamena del 1559 no. 14 si può rilevare come la vicinanza, già in quella data, si era dotata di uno statuto per meglio gestire il patrimonio boschivo, con particolare attenzione al taglio del legname d'opera di quei boschi destinati alla protezione del villaggio.

Dalla su citata pergamena si può dedurre: (...)

- Chi vorrà costruire una casa doppia (Domum duplicem) ha diritto a 10 piante nella "Faura de Campij", 15 piante nella Faura di "Rascio" e 35 tra il "Tarcuro della Piotta sino alla Sgrosseta", in tutto 60 piante di qualsiasi specie, larice o peccia.
- Chi vorrà costruire una stalla (tictum) nuova ha il diritto a 10 piante.
- Chi vorrà riparare o restaurare una stalla ha il diritto a 6 piante.
- Chi vorrà restaurare la propria casa ha il diritto a 30 piante.

Sono stabilite le date utili per il taglio delle piante che deve avvenire entro la fine di giugno e non oltre; spartizione delle elemosine; viene ordinato che il Console forestale è tenuto a curare ed a custodire "l'erbatico" delle loro alpi ed erigere la "ciossena o siepe" che divide il bosco dai prati



Maijninus filius Domini
Petri Judicis de Zornico

STATUTO FORESTALE

I Vicini di Sobrio, nel 1760, considerando le avversità naturali degli anni precedenti si sono dotati di norme generali riguardanti questo settore.

Come primo atto, allo scopo di non impoverire indiscriminatamente il patrimonio boschivo resinoso e castanile, il bosco fu suddiviso in "FAURE" a seconda delle essenze legnose presenti nelle stesse; legna da ardere, d'opera, per steccati, per "Rascane", piante di latifoglie.

Chi vorrà costruire una casa doppia ha diritto in tutto a 60 piante di qualsiasi specie, larice o peccia

La Faura del Riasc, della Foppa, di Mezzo, di Dentro del Falghei, della Quartini fanno parte del settore dove è severamente proibito qualsiasi taglio di piante poiché queste sono a protezione dei due agglomerati (Villa e Ronzano) contro gli eventi naturali.


A conferma citiamo le valanghe del 1794, 1795, 1859, 1925 e quella del 1951 dove le masse nevose si arrestarono al bordo superiore delle faure citate.

Da considerare sono pure le alluvioni del 1834 (costo dei danni per il Cantone Ticino era di lire Milanesi 1'439), del 1868 (distruzione parziale dell'Oratorio di San Rocco a Villa), del 1873, del 1880 e l'alluvione recente del 1993 il cui materiale fu parzialmente trattenuto dal bosco limitando i danni.

Abbiamo poi le faura di Dalvou, delle Selve (castagni e legno duro), dei Dardani, della Longa, dei Monti alti e da ultimo la faura dei larici (legname pregiato)

Carta delle Faure

- 1) Faura dei Larici (legname pregiato)
- 2) Faura dei Monti
- 3) Faura della Longa (di riserva)
- 4) Faura della Foppa
- 5) Faura di Dentro
- 6) Faura di Mezzo
- 7) Faura di Falghei
- 8) Faura del Riascio o Doppia
- 9) Faura delli Quartini
- 10) Faura di Dalvóu
- 11) Faura dei Scengi
- 12) Faura delle Selve
- 13) Pezza Comune di Sobrio e Bodio.



DISPOSIZIONI PER OGNI SINGOLA FAURA

- **Faura dei larici:** questa è composta quasi esclusivamente da alberi di larice ed è situata nella parte alta dei monti da Puscètt a Cassin fino alla Fontanascia. Con decreto del 1783, 16 agosto in questa è assolutamente proibito il taglio di larici.
- **Faura dei Monti:** questa inizia dove si dice "al Mulino di Cima" sino alla vetta della Valle "Palmata", ritornando poi sotto ai "Sassi" verso sud per il "scengio dell'Horso" ascendendo poi in linea retta sino alla strada grande dove si dice "l'Err della Grusetà" verso sud ascendendo per detta costa sino ai prati del "Monte Gio" continuando verso le ciossene sino a Cassin; andando poi per il piano "Pre casso", indi per la strada per Puscètt; da qui verso il monte ed il Rio de Molini, ossia di "Romanovi" in direzione sud sino alla Cima. Chi dovesse tagliare delle piante verdi in questo bosco sarà punito con una multa di lire Imperiali 4: e 16 soldi per ogni albero abbattuto.
- **Faura della Longa:** la linea di demarcazione parte dalle cascine del monte di Cassin in direzione della Valle del "Vallone"; da qui la linea segue il corso del Riale fino alla Cima in Zona "Forcarele"; segue il crinale in direzione "Mattro"; indi scende alle cascine di Cassin.
- **Faura della Foppa:** inizia dal "Tarcu di Stavallo"; quindi il confine sale fino alla strada di "Pasquirolo" e per detta strada fino in "Pre Casso" per proseguire verso sud fino al monte di Cassin; da qui si scende costeggiando le ciossene fino ai "Techi di Gio" per congiungersi con le cascine di Stavallo seguendo la strada. Ai contravventori è prevista una multa di lire Imperiali 12.- per chi taglia piante verdi; e lire 1:46 per chi taglia rami verdi. È severamente proibito abbattere alberi di larice.
- **Faura di Dentro:** è compresa tra l'"acqua di Buglietto" ed i "Sassi" sino alla costa della Sgrusetà; indi salendo per la costa si arriva alle ciossene dei prati di Gio, da qui andando verso monte seguendo le ciossene sotto i prati si arriva per dritta linea all'acqua di Buglietto. Chiunque abatterà piante verdi o secche incorreranno nella pena di Lire Imp. 9:12 per ogni pianta: per soli rami verdi 4 soldi milanesi per persona e volta.
- **Faura di Mezzo:** il confine parte dai "Passi della Volto" per seguire la strada che porta ai sassi sotto la "Piana del Busino"; in seguito dal fondo di detti sassi all'acqua di Buglietto per seguire la linea dritta fin verso le ciossene dei prati di Gio; da qui seguendo le ciossene verso nord fino al "Tarcu di Fontana Maggiore"; continuando per detto Tarcu fino alla piana del Busino per poi proseguire verso sud al "Tarcu della Buzza" raggiungendo

i Passi della Volto. Chiunque in questo bosco taglierà piante verdi o secche (divelte) sarà multato con lire Imp. 12 per ogni pianta e lire Imp. 1:4 per il taglio di rami verdi.

- **Faura di Falghei:** inizia dal tarciu della Buzza per passare di sopra ai campi di Valleggio per salire "all'acqua di cento Légn"; da qui si dirige verso nord al dissotto dei sassi fino al passo della Volto; si prosegue poi per il tarciu della Buzza fino sopra ai campi di valleggio. Ai contravventori sarà inflitta una multa di lire Imp. 9: 12 per ogni pianta tagliata; lire Imp. 1:4 per rami verdi.
- **Faura del Riascio o Doppia:** inizia dal "Tarcio a nord del Piano dei Campi" per salire alla "Banchetta" per seguire poi la strada maestra fino alla valle di "Maruno"; quindi per detta valle sino alle ciossene dei prati del monte; poi verso sud fino alle cascine di Stavallo per imboccare la strada del "Cambio" fino ai techi di Gio, indi si discende sotto alle ciossene fino al tarciu di fontana maggiore e si continua per la strada nella piana del Busino per arrivare al tarciu della Buzza ed in fine da qui si discende alla "Costa di Dentro" nella valle di "Ronco" per chiudere il circuito al Tarcio di Campi. Ai contravventori sarà applicata la consueta multa.
- **Faura della Quartini:** va dal tarciu del Piano di Campi alla strada della Banchetta, seguendo questa strada si arriva nella "valle di Marun"; quindi si seguono le ciossene dei prati di Marun per andare in direzione nord al "Passo di Dalvou", da qui si ritorna al tarciu di Campi. Ai trasgressori sarà inflitta la solita multa.
- **Faura di Dalvou:** parte dai prati del monte per dirigersi al "Rio Frecc" seguendo la strada di Dalvou; quindi si discende lungo il Riale fino a Pitengo per proseguire in linea diritta fino al confine con Cavagnago; indi si segue il medesimo fino ai prati di Dalvou. È prevista la solita multa.
- **Faura dei Scengi:** è compresa fra la prima valle delle "Posere della Val Cortello" a sud con la strada dei Molini; quindi risalendo il Rio sino al "Molino Cima" per poi ritornare per la strada del Scengio di Mezzo; da qui si sale fino alla "riva dei sassi" fino all'acqua di cento Légn per riprendere la strada dei Molini. Solita ammenda.
- **Faura delle Selve:** questa comprende tutto il territorio boschivo sottostante ai prati delle due terre di Ronzano e Villa. Il confine parte dalla strada dei Molini di cento valli per poi seguire una linea che dalla Padella va al vecchio Oratorio di Gramodello; da qui si sale fino ai prati di Visso e da qui seguendo il ciglio dei prati di Ronzano e Villa si raggiunge il Rio dei Molini di Cento Valli.

E prevista una multa di lire Imp. 2:8 per il taglio di ogni pianta; scudi 2 per chi taglia piante secche.

- **Pezza comune:** il confine parte dal punto d'intersezione della strada per i monti di Bodio ed il Riale Grande o Vallone; da qui si segue la strada fino al Riale Chialdino per poi salire al monte di Ghis e proseguire fino al crinale della montagna e da qui fino alla Forcharele da dove si scende fino al punto d'intersezione citato.

REVISIONE DELLE NORME PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FAURE 1767

Le domande di grazia per il taglio di legname d'opera o da ardere erano soggette alla concessione rilasciata dalla Vicinanza la quale deliberava in base ai regolamenti consegnati nel Libro degli Ordini. Nelle delibere venivano stabiliti il numero dei piedi o piante da concedere; la faura dove questi potevano essere abbattuti, tutto in funzione del tipo di costruzione.

Estratto delle principali norme in auge nel periodo contemplato:

"Li generali Vicini hanno ordinato, con unita maggioranza, in Vicinanza mandata..."

- Se il richiedente non può presentare garanzie economiche non gli sarà concesso nessun taglio di piedi in qualsiasi faura patriziale. I Vicini delegheranno un proprio Console forestale responsabile che dovrà accertarsi in loco della validità della domanda; le o la faura/e in cui viene concesso il taglio con il relativo numero di piedi necessari ed il periodo in cui deve avvenire il taglio .
- Non viene rilasciata alcuna grazia per il taglio di legname d' opera per riattazioni parziali di case o stalle prima che la Vicinanza non abbia accertato la validità della domanda. In questo caso il richiedente deve far verificare la reale necessità della riattazione dal Console forestale il quale interpellerà la Vicinanza per accordarsi sul numero di piedi necessari ed in quale faura dovrà avvenire il taglio.
- È severamente proibito vendere legname d'incanto di qualsivoglia specie proveniente dai nostri boschi a forestieri (persone non domiciliate nel Comune). Il trasgressore è punito con una multa di lire Imp. 20. - per ogni infrazione. Se i Vicini accertassero che vi fosse un recidivo o che pur pagando la multa continuasse in questo genere di commercio le ulteriori infrazioni verranno duplicate a seconda della gravità dell'infrazione.
- Accadendo in avvenire che un richiedente domandi legname d'opera e che il taglio non viene effettuato entro il biennio in cui il Console forestale in carica, il

richiedente dovrà inoltrare una nuova richiesta alla Vicinanza; se non rispetta questa disposizione verrà multato con lire 8.- per ogni pianta abbattuta.

- È vietato a chiunque tagliare legna nelle selve per venderla al piano; ciò è punibile con una multa di lire Imp. 2:8 per ogni pianta.
- Non è permesso tagliare piante giovani per formare ciossene o accessi in tutte le faure. Questa operazione necessita l'autorizzazione della Vicinanza. La multa prevista è di lire Milano 1 per ogni pianta. Si raccomanda ai giurati del bosco di esercitare una stretta sorveglianza.
- Se nelle selve castanili vi fossero delle piante di "peccia o tiarni" che ombreggiassero quelle di castagno di buona qualità, il proprietario non è autorizzato a "tagliare o cercinarle" (levare una porzione di corteccia per provocare il disseccamento); sono però tenuti a segnalare il caso ai giurati della campagna che decideranno sul da farsi.
- In ogni tempo è vietato trainare legname di qualsiasi sorta attraverso i prati di monte, multa lire Imp. 4.- per volta. In caso di necessita si deve domandare grazia ai Vicini; questi constatati il reale bisogno possono concedere l'attraversamento dei prati solo durante la stagione invernale.

Revisioni in ordine cronologico del precedente statuto. 1788

Chi fa inoltro di domanda d' acquisto di legname d' incanto entro il giorno della Madonna di marzo deve provvedere all'evacuazione del legname dal bosco entro 15 giorni dalla concessione; trascorso infruttuosamente tale periodo la domanda è annullata.

1789

I Vicini hanno stabilito che se un forestiero fa domanda di grazia per legname di qualsiasi sorta essa non sarà accolta se la totalità dei vicini non è consenziente.

1796

- La concessione della grazia per il taglio di legname d'opera deve essere riportata integralmente senza nessuna modifica nel Libro degli Ordini; ciò per por fine agli abusi continuati che portano inevitabilmente all'impoverimento del patrimonio boschivo.
- I Vicini hanno stabilito ulteriori regole inerenti la quantità di legname per la costruzione o la riattazione degli stabili.
- Per costruire una casa con due "stùe" (sale) e due "cambre" (camere) sono concessi 12 piedi nella faura di Mezzo; altri 8 in quella dei Monti; inoltre sono concessi

12 larici giovani della faura dei Larici; per il trave principale del tetto (la cormegne) si dovrà tagliare la pianta nella faura della Foppa; il mancante in quella della Longa.

- Per costruire una "stуетe " (piccola camera) sono concessi 2 piedi nella faura di Falghei e 3 piedi in quella di Mezzo e di Dentro; in più 4 piedi di larice nella faura dei Monti; il mancante nella Longa.
- Per una cascina nuova sono concessi 8 piedi nella faura di Falghei; 4 piedi in quella di Mezzo; 4 piedi in quella di Dentro; 12 piedi di larice in quella dei Monti; il mancante sarà prelevato nella faura della Lònga.
- Per ' una "canuete " (ripostiglio) si concedono: un piede nella faura di Falghei; 1 in quella di Dentro; 2 piedi di larice dalla faura dei Monti; il mancante verrà prelevato nella faura della Lònga.
- Per un "cassinell" (locale del latte o piccolo deposito mercanzie) sono concessi 1 piede nella faura di Falghei; 1 in quella di Dentro; 2 di larici in quella dei Monti; il mancante in quella della Lònga.
- Per la costruzione di una cascina ai monti con camere sono concessi: 3 piedi nella faura della Foppa; 12 di larice in quella dei Monti; 3 per le travi principali del tetto in quella dei Larici, nella medesima è permesso tagliare delle giovani piante per le "latte" (travetti) per il tetto, purchè non siano di larice.

1800

Visto il malandazzo installatosi nel taglio di legna da ardere nelle faure riservate al legnane d'opera sia ai monti sia a casa la Vicinanza ha deliberato di elevare contravvenzioni ai trasgressori secondo le multe previste nel L.d.O.

1808

La Municipalità di Sobrio ha decretato che chi taglia piante verdi o secche nella faura castanile incorrerà in una multa di lire Imp. 24.- per ogni piede.

1819

I generali vicini ordinano che per l'avvenire nessuno può trascinare legname attraverso il "Tarcu della Fontanascia " a causa del grave danno provocato dall'acqua di scorrimento. Ai contravventori sarà inflitta una multa secondo il regolamento del L.d.O.

1820

In avvenire è proibito a qualunque persona procurarsi legname d'opera nella faura degli Scengi in quanto è composta da legname giovane. Tuttavia sarà concesso di prelevare legname d'opera a quei cittadini che hanno perso la propria casa durante l'incendio del 1759 e che sono

intenzionati a ricostruirla. Chi non osserverà questa disposizione la contravvenzione ammonta a lire Cant. 40.-

1820

La Municipalità visto il susseguirsi degli abusi in materia di utilizzazione del legname e considerato che tali abusi portano all'impoverimento del patrimonio boschivo con conseguente diminuzione della sicurezza generale del territorio.

ORDINA E DECRETA

- Nessuno potrà ottenere la grazia per legname d'opera qualora non sussiste necessita di costruzione o riattazione. I piedi permessi dovranno essere tagliati entro un anno dal giorno del rilascio della concessione.
- Chiunque farà domanda di grazia per legname d'opera che poi risulta utilizzato come legna da ardere incorrerà nella contravvenzione contemplata dal L.d.O.
- Chi chiederà grazia per legname d'opera ma che per motivi plausibili non può eseguire il taglio delle piante entro un anno e mezzo dal rilascio della autorizzazione dovrà chiedere una proroga alla competente municipalità. In caso contrario sarà penalizzato in base alle contravvenzioni previste dal L. d. O.
- Le presenti disposizioni munite dalle rispettive firme del Sindaco e del Segretario comunale nonchè del sigillo del Municipio saranno pubblicate con le solite forme.

Per la Municipalità di Sobrio...

1828

I vicini dichiarano inagibili i due Tarcu del Sasso grande e quello della Fontana da Larass per il traino a valle del legname di qualsiasi sorta eccettuato quello proveniente dall'incanto.

L' assemblea comunale ha corretto i confini delle due faure del Monti e della Longa. Con questo emendamento scompare quella della Longa che però, in essa, rimane sempre in vigore "l'antico usato", cioè la proibizione di abbattere piante di larice.

1849

Per frenare l'eccessivo sfruttamento dei boschi patriziali a seguito delle consistenti domande di grazia, l'assemblea generale ha decretato di ridurre le concessioni per il taglio di piante in alcune faure:

- il taglio nella faura dei Dardani è vietato: essa è dichiarata faura di riserva.
- Il taglio di piante nelle faure di Mezzo, di Dentro e della Foppa per la produzione di travi per i tetti è annullato.
- Non è concesso il taglio per la costruzione di "Rascanei" (grossi tronchi per sostenere le pertiche orizzontali).

Tipica costruzione per essiccare la segale prima della trebbiatura.

- nelle su citate faure è autorizzato il taglio di un solo piede per ogni quarto di cascina per i pavimenti.

COLTIVAZIONE DELLA SEGALE



Campi di segale




Mietitura



*Trasporto
della segale*



*Riempimento
delle rascane*



Trebbiatura



FIENAGIONE

L'assemblea della Vicinanza stabilisce che la data dell'inizio della fienagione per i prati di casa inizi il 29 giugno; mentre che per quelli dei monti ha inizio il 15 luglio. Se le date cadono in giorno festivo le date vengono posticipate al giorno seguente. A partire dalla festa di San Michele e permesso falciare il "redasi,,(secondo fieno) nei prati di casa.

*Lo scarto dopo
la trebbiatura*

FIENO DI BOSCO E SUE DISPOSIZIONI

Secondo il "sempre praticato" a riguardo dello sfalcio del fieno di bosco è permesso a partire dal 2 di giugno (San Rocco) in qualsiasi bosco nei pascoli di casa, dei monti delle diverse faure e da ultimo nella "Pezza comune". L'ammenda è stabilita in lire Imperiali 4 e 16 soldi.

1735

L'assemblea ha annullato la precedente disposizione sostituendola con: ogni vicino può falciare fieno di qualsiasi sorta nelle nostre selve a partire da primo di agosto nella zona "Costa della Valle di Cortello" e la strada che porta al confine con Bodio (ai Molini); va inoltre aggiunta la selva a valle della strada per Cavagnago. In questi comprensori la fienagione ed il pascolo con bestiame bovino sono permessi senza alcuna restrizione.

REGOLE PER ALCUNI MONTI

- *Monte di Valleggio: secondo l'antico praticato una volta raccolto il fieno ed i "frutti dei campi" (segale e patate) possono venir pascolati con il bestiame non alpeggiato. I giurati della campagna dovranno sorvegliare*

l'efficienza delle ciossene. Questa disposizione è stata riveduta (1888) nel senso che in detto monte non si potrà pascolare prima del 28 agosto fintanto che non si sono mietute le "biade" (segale).

- *Monte di Piutengo (Pitegn): sempre secondo il vecchio praticato l'ultimo termine per concimare i prati con letame è fissato all' 8 di maggio; inoltre si potrà fare un solo taglio di fieno (maggengo). Dopo la fienagione è permesso il pascolo per il bestiame rimasto a casa.*
- *Monte di dentro, Campasio e Monda di Ganno: in questi monti si possono raccogliere tutti i frutti legati ad essi senza restrizione alcuna. Chi "hosera pascolare maliziosamente" in questi prati durante la notte o di giorno saranno multati con lire Imp. 42 secondo lo statuto del "traso".*
- *Lurtugheto: sempre secondo abitudine il bestiame pascolante deve sottostare alle regole generali del pascolo di monte: cioè a partire dal due di settembre senza contravvenzione.*

REGOLE PER IL BESTIAME AL PASCOLO

Anche sul bestiame bovino, caprino e ovino pascolante della Comunità furono stabilite precise regole che con l'andar del tempo subirono dei cambiamenti:

- *Quando i prati di casa sono in pieno sviluppo vegetativo il bestiame può pascolare solo nei terreni adatti allo scopo a condizione che esso venga fatto rientrare alle stalle durante la notte; multa lire Imp. 4 per giorno.*
- *In qualsiasi tempo non è permesso transitare con il bestiame sui prati dei particolari sia a casa che ai monti per recarsi al pascolo; multa lire Imp. 9:12 più il risarcimento danni.*
- *I pascoli di casa vanno dallo "Scaleuro di Ronzano, dai Sassi alla valle del Boschetto" alla "Stretta di Vialeira" di fuori, al Sasso Furnone, al "Buchio delli Asini", allo "Sprugo del Crotto", alla valle "Palmette", alla strada Granda e infine ai "Passi della Volta", alla Piana del Busino, alla piana ed al Sasso Ardizio per ritornare al Sasso grande. Questo comprensorio può essere pascolato in primavera fintanto che il bestiame sale ai monti. Quando questo è alpeggiato i suddetti pascoli possono essere sfruttati dal bestiame rimasto in paese fino al 2 di settembre, dopo deve raggiungere la mandria ai monti.*



Scarèuru da
Runzan

- *I pascoli dei manti sono situati oltre la corona del bosco e sono sfruttati da maggio in attesa dell'alpeggio e dal ritorno fino in autunno. È fatto ordine che il bestiame pascolante sui monti dovrà essere stabulato durante la notte (dall'Ave Maria serale a quella mattutina); pena lire Imp. 4 per ogni vicino.*
- *In tempo di traso le capre non possono pascolare con quello bovino in quanto sussiste grande pericolo di cadute di sassi provocate dalle prime; quindi le capre pascoleranno in "Roda" nei territori o1tre ai monti di Puscett, Tarciurascio di Puscett zott, sopra i monti di Madei; multa secondo il regolamento comunale più risarcimento danni.*
- *I pascoli delle selve sono compresi nei territori a valle della linea; Scalèuru di Runzan alla Strada di Visleira, Sasso Furnone, al Buschio delli Asini; questi pascoli sono agibili solo in primavera finché il bestiame sale ai monti; multa lire Milano 1: 4 per ogni capo e giorni di pascolamento.*
- *Il bestiame pascolante ai monti ed a casa può iniziare alla levata del sole.*
- *ogni Vicino può mettere al pascolo non più di due vitelli di provenienza forestiera; multa lire Imp. 4.*
- *Il bestiame minuto "pecore e capre" fintantoché non sarà terminata la raccolta delle castagne dovranno andare a "Roda" (pascolamento sorvegliato a turni dai possessori); solita multa di Lire Imp. 4 per ogni volta.*
- *I pastori della roda devono essere collaudati dal Console ovvero dai giurati della campagna; coloro che non posseggono bestiame minuto sono esenti dal partecipare ai turni di roda come pastori.*
- *I "Roganti" (maiali) non possono pascolare durante il periodo che va dal 25 marzo al giorno di Tutti i Santi: multa lire Imp.20 più risarcimento danni. È però permesso pascolarli negli otto giorni precedenti al carico dell'alpe a condizione che siano custoditi, ferrati e castrati; multa come sopra.*

1813

- *l'assemblea comunale ha stabilito che ogni particolare può tenere a casa durante l'alpeggio 6 capre e una bovina.*

TRANSITO DEL BESTIAME

È ordinato che nessun possessore di bestiame non può transitare con il medesimo attraverso i beni recintati o dichiarati proibiti al transito in qualsiasi tempo; multa lire Mi. 24 per ogni volta. È però concesso transitare per le strade

usitate con capre o pecore a condizione che siano "menate in corda" (al guinzaglio).

RODE DELLE PECORE E CAPRE

- *Se un vicino non ottempera "maliziosamente" il suo turno di pastore della roda degli ovini la durata dei giorni di roda e proporzionale al numero di capi posseduti; ossia un giorno di roda ogni tre capi incorrerà al pagamento di una multa di soldi 24 per ogni giorno mancato.*
- *Non è concessa l'utilizzazione della solita strada dei monti sia per Ronzano che per Villa come passaggio per la roda dei monti; la strada percorribile è quella del Riascio.*
- *È assolutamente proibito fare rode delle capre e delle pecore nelle selve castanili durante il mese di ottobre; pena lire Imp. 4 per ogni roda e giorno più pagamento danni.*
- *La roda delle pecore di Villa può pascolare in primavera nelle selve castanili al Sasso Furnone, al Buchio delli Asini fino alla valle Cortello e nella Sprug del Crotto. Alla fine del mese di maggio le pecore possono pascolare nella Pezza Comune. Quella di Ronzano deve pascolare nelle regioni dei Sassi del Boschetto e del Scaleuro di Ronzano. D' autunno pascoleranno nella Foppa di Caslascio spingendosi fin verso il confine con Cava gnago.*
- *Il rientro delle rode dal pascolo deve avvenire al più tardi possibile ma ad un orario che può permettere al possessore un buon governo alle bestie.*
- *Nel momento in cui si raduna il bestiame per la roda nella piazza del Masecho è proibito il transito di persone.*
- *I possessori di Villa che sono momentaneamente al monte di Puscett con il loro bestiame non sono tenuti a partecipare alla roda come pastori.*
- *Nell'assemblea comunale del 8 settembre 1837 è stato emanato un decreto che a partire dall'anno 1838 chi ha il turno di roda per il governo dei becchi devono prevedere la sostituzione dei vecchi con dei "novelli" e unirli al gregge. Le rode dei "caproni" (becchi) sono tre: una per Ronzano; due per Villa alta e Villa Bassa.*

TENITORI DEI TORI DEL CONSORZIO

- *Chi riceve l'incarico di governare i tori per la riproduzione deve far sì che questi siano abili al loro scopo a partire dal giorno della Madonna di Marzo; fare in modo che possono seguire le mandrie ai monti ed all'alpe. A casa i tori sono assegnati uno per Ronzano e l'altro per*

Villa. Il compenso per i tenitori è fissato in lire Im. 24 da versare entro il 9 novembre. Dal 16 agosto 1789 è stato portato a lire Mi. 36.

- I tori prima di essere adibiti al servizio di monta devono essere esaminati dal Console e dai Deputati in nome della Comunità; se l'esame è negativo i tori possono essere venduti e provvedere al cambio acquistandoli al mercato cantonale.

1802

- L'assemblea comunale ha ordinato che i tori al servizio di monta devono essere acquistati nei mercati di "Suito" (Svitto) ed Anderwaldo (Unterwaldo) o Lucema per San Michele; devono avere i seguenti requisiti: età circa 12 mesi; un "bel mantello" con coda ed orecchi bianche; "ben fatti di testa e armi (corna); inoltre essere abili al servizio per l'inizio del mese di febbraio. Il Console è incaricato dal comune per l'acquisto dei tori e gli sarà anticipato il capitale necessario.
- I tori all'arrivo in Comune saranno consegnati ai responsabili delle Rode.

1835

- Per i prossimi 12 anni gli incaricati dell'acquisto dei tori devono badare che questi siano "novelli, fecondi, abili al servizio a partire dal mese di gennaio".
- I responsabili della roda possono vendere i tori alla fine del periodo alla fine di San Michele.
- Se alla fine del periodo vi fosse un particolare interessato all'acquisto dei tori, questi può presentare la richiesta d'acquisto.
- I responsabili dei tori sono tenuti ad eseguire gli ordini iscritti al foglio 30 del L.d.O. A riguardo dei requisiti: bel mantello, buona qualità, obbligo di farli esaminare dal sindaco e dai municipali.
- Chi avrà più estimo a Ronzano e a Villa sarà obbligato a tenere i tori senza altra pretesa; perciò riceverà un "Luigi d' Oro" per ogni turno di roda, pagabili annualmente a San Martino secondo l'antico usato.

A titolo d'informazione diamo l'elenco "dei tenitori che tocha il toro per i prossimi 12 anni":

Roda di Ronzano:

- 1 Lorenzo Dandrea
- 2 Gabrlele Rossi
- 3 Li eredi del fu Paulo Luigi Dandrea
- 4 Le figlie del fu Gius. De Maria Rè
- 5 Paolo Demaria del fu Dionigi
- 6 Giuseppe e fratelli Gottardi
- 7 Domenica Giovanili
- 8 Lorenzo Ambrogini Savoia

- 9 Giuseppe Capucio-Rossi
- 10 Lorenzo Cappuccetti
- 11 Desiderio e fratello Cappuccetti
- 12 Jedoro Bertini

Roda di Villa:

- 1 Cipriano Ambrogini
- 2 Giuseppe Gianini
- 3 Paolo Berti
- 4 Ambrogio Ambrogini

5 Gaetano Jamusci
6 Antonio Jamusci
7 Zaveria Giulienne
8 Giacomo Deini

9 Maurizio Sobrio
10 Gaetano Sobrio, bicirino
11 Pasquale Scossú
12 Regina Scussú con suo genero Andreia

TENITORI DEI BECCHI

- I tenitori dei becchi provvederanno a mettere gli stessi nelle tre rode entro il 4 del mese di ottobre.
- I riproduttori devono essere al servizio di monta; sani (cioè che non abbiano verun male pestifero). Il compenso annuo è di lira Imp. 6:8.
- Se un Vicino che non ottempera al turno di roda e che vendesse le sue capre non potrà più possederne delle altre per i prossimi 5 anni.

GLI ALPI DEL PATRIZIATO

Già dai tempi remoti la principale fonte di sostentamento della popolazione era data dall'esercizio dell'allevamento del bestiame con annessa l'alpeggiatura.

Data l'esiguità della superficie foraggera a disposizione in rapporto all'alto numero di capi posseduti, la nostra Vicinanza è stata costretta a reperire le superfici mancanti fuori dai propri confini comunali.

Infatti il primo pascolo estivo era situato nella valle Cramosina nel comprensorio giurisdizionale del comune di Giornico (ceduto poi ai Vicini di Sobrio domiciliati a Giornico nell'anno 1648). A seguito di permutate, cessioni, acquisti di diritti d'alpe, con l'andar del tempo la Vicinanza della Montagna divenne proprietaria degli Alpi di Paltano e Manegorio nella Valle Bedretto; a conferma di ciò citiamo alcuni documenti originali:

- Compravendita dell'alpe di Paltano (Perg. no. 7, Doc. no. 38)
- Vertenza fra i Vicini di Bedretto, Ossola e Sobrio; scarico e carico del bestiame (Perg. no. 5)
- Definizione dei confini dell'alpe Manegorio fra i boggesi di Sobrio, Giornico e Bedretto (Perg. no. 6)
- Convenzione fra le due boggie della Montagna e del Piano (Perg. no. 20)
- Vertenza fra i vicini della montagna e del Piano (Doc. no. 39)
- Vertenza fra i comuni di Sobrio e Giornico in merito all'alpe di Manegorio (Doc. no. 38)
- Atto di vendita dell'alpe Cramosino (Doc. no. 31)
- Atto di compra/vendita dell'alpe di Paltano (Perg. no. 18)
- Altro atto di vendita dell'alpe di Paltano (Doc. no. 69)

In Leventina i pascoli alpestri sono dai tempi memorabili goduti dall'antica comunità sino al secolo XIII, quando il 23 maggio 1223 il Consiglio Generale di Leventina procedeva alla ripartizione delle alpi tra le varie Vicinanze o Degagne (Meyer, Ble. V.. Lev. 30ssg.; Sganzini, Alpe 92) alla presenza dei Signori:


" Ser Albertus, notarius de Zornico et Jacobus Judex de Souri fq. ser Marchi, consules Communis Leventine pro Vicini de Zornico et Johannes de Colorino fq. Anrici de Codagenco et Anselmus fil. Lafranchi Ferrari de Zornico et Guarnierius fq. ser Marchi de Suurio et Petrus fq. Martini Ruphe de Faidallo et Pasqua fq. Floris de Germanio de Anconego et Johannes de Palanca de Zornicho et Philipus Notarius

de Bedoredo Consul Vicinorum de Boidi pro se et pro Communis et Vicinantie de Zornicho ".

Ad ogni Vicinanza della bassa e media Leventina venne assegnata una certa superficie da adibire ad alpeggio.

La maggior parte degli alpi della valle di Bedretto furono ripartiti; parte alle vicinanze della valle ed in un secondo tempo a quelle della media e bassa Leventina: Pollegio, Giornico, Cavagnago, Tarnolgio, Osco, Faido (Sganzi alpe 92.95)

Da un documento del 1407 (Arch. Osco e Patr. Bedretto, doc.no. 1) risulta che i Vicini di Bedretto, divisi in gruppi; esercitavano diritti d'alpe in comunione con le vicinanze di Prato, Faido, Chiggogna e Giornico (Sganzi, alpe 95) però con una limitazione del numero di capi da alpeggiare.



Cartina (1407) della ripartizione degli alpi della Valle Bedretto:

Paltano, Formazzora, Mazzera: a Faido
Valleggia e Folcra: a Chiggogna
Cristallina: a Giornico
Cruina: a Faido
Manegorio: a Giornico
Cassina Baggio: a Osco
Prato Cardezio: a Faido
Pesciora: a Faido
Cavanna: a Chiggogna
Vinei: a Faido

Da: Terminologia, usi pastorizi della valle Bedretto (Lurati O.1968
Tip. SAN. Mazzucconi, Lugano

Lo sfruttamento degli alpi non era scevro di servitù, precari, ecc.; ne citiamo una come esempio sul carico dell'alpe:

Arch. Patr. Bedretto, doc. 1

"...inoltre hanno detto, comandato et pronunciato che il comune et homini, et ciascheduna persona della sudetta Vicinanza di Faydo non possa, ne debba andare con il bestiame alle Sue Alpi di Vinei, Prato Cardezio, Mogena, Cassina Baggio, Cruina et Paltano sino al primo giorno dopo la festa di Santo Barbara Apostolo (12 giugno) nel quale giorno possono andar con consenso di essi di Bedretto sotto pena di

dieci fiorini d'oro per ogni volta da applicarsi a detti di Bedretto ... "

Queste limitazioni mutarono col passare del tempo; vedi il caso di Manegorio. Fino a pochi anni addietro l'alpe non si poteva caricare prima del sei di luglio e si doveva scaricarlo entro il cinque di settembre. Questa ed altre disposizioni, mai revocate; caddero in disuso con l'andar del tempo a causa della continua diminuzione dei capi di bestiame da alpeggiare.

Con l'aiuto dei documenti consultati e dalle informazioni avute dagli anziani del paese cerchiamo di ricostruire nel modo più veritiero la storia degli alpi di Cramosino, Paltano e Manegorio tutti di proprietà del Patriziato di Sobrio.

ALPE DI CRAMOSINO

I Vicini di Sobrio residenti in Montagna, decisero di vendere parte dei diritti d'alpe a quelli del Piano, residenti ad Altirolo, frazione di Giornico. L'altra parte dei diritti sono mantenuti per la estivazione degli "sterli" e delle pecore:

1648. 11 aprile (APS. doc. 31)

"Noi Console e Vicini Generali della Montagna, cioè Antonio d'Andrea et Antonio Minetto Consoli per comisione di detti

Vicini hanno fatto vendita di parte d'un Alpe, quel delli Vicini del Piano hanno in Cramosino al sig. Panere Giudice di Giornico per la somma de scudi 30, dico trenta, et questa alpe è solo la contingente parte che gode li Vicini esistenti nella Terra di Sobrio che ricevono la parte che gode li suoi Vicini di Piano cioè di Giornico che loro posino godere la sua parte come noto per il pasato con questo perocè detti Vicini di Sobrio habbiano sempre ragione di mandare bestie minuti, cioè sterli sopra la detta Alpe ogn'anno conforme e il suo regario et suoi Istromenti dirano come sino ora presente hano goduto, et quanto è stato scritto ali 11 aprile 1648."

Per comisione delli Vicini di Sobrio ho scritto et Anno pregato a scrivere la presente senza mio danno et pregiudizio. Io Pietro Gotardo Maria



Valle Cramosina

i 648 Noi Consoli e Vicini Generali di Sobrio Sobrio
 cioè Ant. Andrea et Ant. Michele Consoli per
 comissione di detti Vicini hanno fatto vendita di parte
 d'un Alpe, quat detti Vicini di Sobrio hanno in
 chiamano al sig. Parer Giudice di Giurnico per
 la somma de suoi 30 Dico henta et questo
 Alpe è solo la contingente parte che gode
 li Vicini assistenti nella detta Terra di Sobrio rice-
 vondo la parte che gode li suoi Vicini di piano
 cioè di Giurnico che loro possono godere la sua
 parte come è usato per il passato con questo
 pato però che detti Vicini di Sobrio habbiano sempre
 ragione di mandare bestie minati uone sterli
 sopra la detta Alpe con' Anna conforme e
 il suo regario et suoi Istrumenti dicato come
 fino ora presente hanno goduto et questo è
 stato scritto Ali 11 Aprile i 649 Per comissione
 detti vicini di Sobrio ho scritto et Anno prefato
 io Pietro Gotardo Moria a scriuer la presente
 senza mio danno e pregiudicio

/.



ALPE MANEGORIO (*Managóú, Maniú*)




Una pergamena del 1435 (Patr. Villa Bed.) attesta dell'avvenuto acquisto dell'alpe di Manegorio da parte del Patriziato di Sobrio e dei Vicini del Piano (Giornico).

Attualmente confina a sud con Cassina Baggio per mezzo di una murata a secco che dal fiume Ticino sale lungo il fianco della

montagna fino all'alpe di sopra; a nord confina con l'Alpe di Formazzora della Degagna di Tarnoglio di Mairengo; ad ovest con l'Alpe Cruina della Degagna Generale di Osco; in direzione nord/est vi è la "Comuni", pascolo che viene sfruttato in comune con i Vicini di Osco; a ponente le creste del Pizzo Maniú che delimita il confine con il canton Uri.

Doc. nr. 31, 1648-
1649/IV/11
Vendita Alpe Cramosino

*Alpe Manegorio: muro
del 1435/40*




I confini dell'Alpe Manegorio:

1. La Canua.
2. L'alpe Zóra
3. Paltan.
4. San Giacomo

Cascina principale dell'Alpe Manegorio vista dall'alto



*Cascina principale
dell'Alpe Manegorio:
particolari*



*Ruderi della vecchia
cascina alla corte di
Manegorio Sopra*

DOCUMENTI GIURIDICI INERENTI LA CONDUZIONE DELL'ALPE

Il primo documento tratta gli accordi intervenuti fra i bedrettesi, gli Ossolani ed i Vicini di Sobrio in merito al pascolamento del loro bestiame (cavalli) sul territorio di Sobrio (Paltano e Manegorio).

Sentenza emessa dal tribunale di Leventina in merito al pascolamento abusivo sui due alpi e relative ammende.

1535, die veneris 21 mensis Maij
(Arch. Patr. Sobrio, Perg. 5)

"Sententia lata illos de Subrio et illos de Bedoredo pro alpe de Manegorio ut intus". (adattata)

R (ecipiendo?) ab illis de Subrio Solidos XX tert., ab illis de Bedoredo pro simili Solidos XX tert., . . . examinata ? ..

(...) Petrus de Serrazijs de Rosura.

Il tribunale di Leventina presieduto dagli ambasciatori urani Andreas Aschwanden, Melchior Gisler e dal Landfogto attuale Amadus de Niderhofen emette sentenza nella vertenza sorta fra i Vicini di Sobrio e quelli di Bedretto per l'Alpe di Manegorio comune alle due parti e sulla quale i forestieri di "Ossola" vengono a pascolare i loro cavalli contro la volontà di quelli di Sobrio "solviendo il pastorizio" a quelli di Bedretto. Esaminate le cose e certi stromenti (1407, ind. 15a, sabato 4 giugno) ecc. il tribunale stipula che:


1° tutti i "forensi" devono portarsi a "Ronco" o fuori detto luogo e scaricare i loro cavalli; se qualcheduno "ardisse menar cavalli in Manegorio" quelli di Sobrio lo possono condanare in grossi 3 cavalli per volta, se pascolassero da soli abusivamente in grossi (...).

2° Inoltre prima di San Barnaba (12.06) e dopo San Bartolomeo (24.08) non c'è divieto di pascolazione per i cavalli. I Vicini di Bedretto ossia quei 7 aventi diritto in tale Alpe possono pascolare prima di San Barbara e dopo San Bartolomeo secondo gli antichi regari, ma solo con propri cavalli.

Petrus de Fragy - Molare



Sostegno originale della caldaia della cascina di Manegorio di sopra



Il documento del 1536 considera gli accordi intervenuti fra i boggesi della Montagna (Manegorio) e quelli del Piano di Giornico (Paltano), inerenti ai confini divisori dei due alpi e le modalita di pascolo in caso di nevicata estive (tra il giorno di Santa Barbara e san Bartolomeo) previa autorizzazione dei Boggesi di Faido; sfruttamento della "Grassa", dei boschi; contravvenzioni.




*Petrus de Fragy
Molare*

*Archivio patriziale
Sobrio
Pergamena n. 5*

1536, ind. 10a, die veneris 15 mensis septembris (Arch. Patr. Sobrio, Perg.6)

Valtherus fq. Johannis Pedrine de Ayrolo. (attestato)

(...) Strumento di patti ed arbitramenti seguiti fra i boggesi di Sobrio e di Giornico partecipanti degli alpi di Monigorio ed i Vicini e boggesi omonimi di Bedretto. Arbitramento fatto su istanza dell'Autorita Urana e commesso ai Sigg. Ueli Klauser, Landfogto; Fridli Geissweger ambasciatore e deputato urano ed il prefetto valterano Amando di Niderhoffen recatisi in visita oculare sui luoghi. Vengono fissati e posati i nuovi termini per la divisione dell'alpe di "Monigorio"; vengono stipulati i seguenti patti che determinano la discesa del bestiame in tempo di neve fino ai vecchi confini, cioè ai "primi cioss de Laqua" e quindi in caso di eccezionale maltempo sino agli alpi di "Stabiello, Cassinabagi e Prò"; ciò solo fra San Barnaba e San Bartolomeo et con licenza dei boggesi di Faido. Seguono accordi per l'uso della "grassa", dei boschi, le penalità ai contrafacienti, le costruzioni delle "siepi e delle ciosene" vicendevoli.



*Archivio patriziale
Sobrio
Pergamena n. 6*



*Valtherus Johannis
Pedrine de Ayrolo*

La seguente pergamena elenca gli arbitramenti proposti dal Consiglio di Leventina a seguito di una vertenza sorta fra i Vicini della Montagna e quelli del Piano. Il motivo di questo arbitramento era stato provocato dal fatto che alcuni Vicini del Piano volevano usufruire dei medesimi diritti di boggia di quelli della Montagna; le pretese erano:

1615, in giorno de giobbia li 25 giugno (Arch. Patr. Sobrio, Perg. 20) (adattata)

Condamm Domin. Jacobus fq. Joannis de Chiocarijs de Fajdo.

(Joannis Petrus fil. Dom. Locumten, Hoannis Jacobi Bulli de Fajdo)

1. Determinazione dei Vicini della Montagna e di quelli del Piano.
2. Distribuzione dell'elemosina (pane) per l'alpe di Manegorio e di Cramosino.
3. Separare le due Boggie: quella di Manegorio e quella di Paltano e disciplinare la manutenzione e costruzione delle cascine.
4. Regolare il pascolo comune.
5. Disciplinare il carico e lo scarico dei due alpi.
6. Partecipazione alle spese giuridiche della vertenza.

Al termine della seduta i deputati si pronunciarono come segue:

1. Vengono stabiliti definitivamente i Vicini della Montagna e del Piano.
2. La servitù del pane di Manegorio e Cramosino viene abolita.
3. Separazione delle spese di manutenzione delle cascine fra le due Boggie.
4. È confermata la separazione delle due Boggie.
5. Nomina di un sorvegliante per ogniuna delle Boggie per il carico e lo scarico dei due alpi.
6. Spese di giudizio a carico dei Vicini della Montagna.



Pergamena no. 20, essa si compone di tre membrane cucite con fili di cotone. La traduzione è molto difficoltosa per lo stato di conservazione. (82x35cm)

Il documento del 29.06.1615 propone di riunire le due Vicinanze per stabilire il numero di capi di bestiame caricabili sull'alpe di Manegorio; la quota parte dell'affitto a carico di ogni Boggia:

1615, 29 giugno (Arch. Patr. Sobrio, doc. 39)

"Avanti li M.ti Ill.mi Sigg. Ambasciatori Zumbrunen, Sebastiano Pelegrino, Imhof Cond. Vogt, Loco Tenente, Giurati Consiglieri di Leventina in Faido nella casa della Comunale, Congregati Rog.re Ministri.

(...) Compare li M.ti Pietro Pedrollo, lo Pietro ... ? et Carlo Lazaro tutti tre di Giornico come deputati dell'altri suoi aderenti Vicini di Giornico qualli hanno il Vicinato di Sobrio et nell'alpe di Monigorio, proponendosi che siano li Vicini di Sobrio habbiano a venire a fare il comparto di quanti capi di bovine et cata può portare la detta alpe di Monigorio di puotere venire lecitamente et ancora pretendere li sudetti di Giornico la sua meta parte delli fitti che alli anni pasati hanno sud.ta Terra di Sobrio affittata, ma stando ... ? della loro lecita spesa con altre alegationi et che noi affermato il loro arbitrato, etc .. (frase incomprensibile)

Sentendo la loro dimanda et letto il comandamento con sua relatione dell'arbitrato fatto l'anno 1615 li 25 giugno et stando detti Vicini di Sobrio, comparino.

Habbiamo conosciuto et sententiato et prima affermato il prefatto loro arbitramento et in vigor della quale labbiamo detti della Terra di Sobrio a fare il comparto di quanto capi li può portare alli mentionati di Giornico et ancora beneficiarli ... la sua portione di fitti dei quello ch'hanno affittata alli anni pasati, cognoscendoli ancora per loro spesa un Filippo, agravando li preffatti Vicini della Terra di Sobrio comparino per sabato prosimo che viene et ad comparendo dopo esser intimata la sententia presente in forma indichata et abbia desser sentita, comparendo li siano detti Vicini della Terra di Sobrio rimborsati alli Vicini del Piano per Domenica li 25 agosto.

Pigliato per nostro deposito Lire 25,-



Landscriba:
Cipriano Giudice.

Giovanni Sobrio

Il prossimo documento sancisce la vendita di una parte dei diritti d'Alpe di Paltano (boggesi del Piano) ai Generali boggesi della Montagna, proprietari dell'Alpe di Manegorio.

*Landscriba Cipriano
Giudice*

1671, 13 agosto (Arch. Patr. Sobrio, Doc. 38)

"Nel nome del signore corrente l'anno la sua Natività 1671 in giorno di lunedì li 13 del mese di agosto, in Giornico".

(...) Essendo che voleva nascere lite diferente, et discordia infra li Particolari Vicini del Comune di Giornico qualli hanno la raggione del Vicinato nel comune di Sobrio. A parte habbenti nel Alpe di Manegou qual'e del tutto Comune di Sobrio, situata nella valle di Bedretto, si che per composizione del Sig. Cons. Capitano Carlo Giudice di Giornico, A. Cons. vecchio M. er Ambrosio Fior di Altirolo, convenuti all' infrascritti conditioni, et patti, di Vendita.

- Cioe li infrascritti Nominati Particolari Vicini di Giornico parte habenti indetta Alpe tanto per vicinato Masculino come feminino, senza exeptione alcuna, rna con ogni miglior modo Via et causa che hanno potuto et ponno farlo ... granche et libero, Vendita della raggione et regresso che hanno li infrascritti et Particolari Vicini in detto Alpe di Manegou, in nome et possanza delli onorandi M. Lorenzo Genini Console et M. Lorenzo d' Fanti come deputati et elletti dal Comune et Generali Vicini di Sobrio, a questo effetto siino accettandi et stipulanti a nome loro et delli Generali Vicini del suo Comune di Sobrio con promissione di attendere et osservare li pagamenti et conditioni che segue.
- Si che li presenti Console et Deputato di Sobrio promettono a nome loro et delli Generali Vicini di dare et pagare in dinari contanti per la sodisfatione et pagamento della presente vendita a ciascuno Vicino Masculino che a il regresso in d.ta Alpe di Manegou Lit. 150 dico centocinquanta, ed al Vicinato Feminino Lit. 100.- dico lire cento, terzuoli de nostra moneta di Leventina nelli termini infrascritti, cioe duoi terzi al prossimo San Martino del 1671 et l'altro terzo al prossimo maggio del 1672 consegnati in Giornico senza spese delli Infrascritti di Giornico.
- Promettendo li infrascritti Particolari Vicini di Giornico, venditori, dopo ricevuto il dinaro et sodisfatione, ogni uno come sopra di non mai piu in avvenire et in perpetuo ricercare pretendere o molestare il Comune di Sobrio per regresso che averano in d.ta Alpe di Manegou, renontiantola con ogni sue ragioni et regressi.... del Dominio del Alpe, come per la cassina a "Cannua" (cantina).
- Riservandosi li infrascritti Particolari Vicini di Giornico la raggione et regressi che hanno in d.to Comune di Sobrio

per tal Vicinato che per altri interessi fuori della presente vendita potrebbero avere, come ancora riservando la ragione ancora de quelli Vicini che non sono incorporato nella presente Vendita di d.to Alpe che quelli sempre possano godere la sua pro rata porzione conforme alla ragione che hanno.

- *I detti Generali Vicini di Sobrio devono sborsare al presente a li infrascritti Vicini Venditori di Giornico, oltre la nominata somma incontanti Lit. 100.- dico cento et questi per la sodisfazione della prestazione fatta de spese, fitti et altre di comodo, pretendute li infrascritti Vicini di Giornico, con patto, et conditione che li infrascritti Venditori di Giornico siano obligati, ciascuno a provar la dipendenza del detto Vicinato tanto Masculino, come Feminino, et cosi segue il nome delli infrascritti Vicini et Venditori di Giornico cioe li Masculini:*

- *Gio Pilligrino Pattalocho del Confogto Pilligrino*
- *Antonio et Leonardo fratelli Pattalocho del Cond. Martino.*
- *Jacomo Bonet del Cond. Domenico.*
- *Carlo Alberto Maria del Cond. Alberto.*
- *Carlo Berti (?) del Cond. Alberto.*
- *Gio Battista del Cond. Jacomo.*
- *Gio Jacomo Vetone del Cond. Pietro*
- *Antonio Balzano del Cond. Antonio.*
- *Antonio Pedrolo del Cond. Pietro.*
- *Gio Pietro Pattano del Cond. Pietro*
- *Carlo Ros di Minigrand (?) del Cond. Alberto.*
- *Pietro Pedrolo fillio del Cond. Pietro .*
- *... indecifrabile.*


Li Feminini:

- *Heredi del Cond. Domenico Bonet.*
- *Gio d'Robert fillio d'Gio.*
- *Gio Pietro Mistro del Cond. Gio.*
- *Carlo Lazaro del Cond. Gio.*
- *Consigliere Fior per li heredi del Cond. Jurlet Balzaro.*
- *Consigliere Fior per li heredi Stefano d'Ambrosio di Pollegio.*
- *Gio Jacomo Lazaro del Cond. Jacomo.*
- *Li heredi del Cond. Antonio Dres.*
- *Roberto d'Roberti a nome delle heredi del Cond. Gio Martignolo.*
- *Mayno Giudice del Cond. Henricho.*
- *Pietro Solari del Cond. Pietro.*

Premettendo le sopra Nominate le ambe le parti di osservare et attendere il contenuto del presente Instrumento di Vendita sotto obbligatione et reffetione de ogni danni che potrete patire la parte osservante verso della parte contrafacente renontiamo ogni Statutti, Leggi, et Documenti in contrario disponenti.

- *In quanto alle Discordite delle Prefatti SS. compositori siano obbligati li Particolari Vicini di Giornico a incontrarli nella casa lecita et discretione sua.*
- *Fatto et celebrato il presente Instrumento nella casa et habitatione del prefato sig. Capitano Carlo Giudice alla presenza de M.o Maffino d'Roberti, fillio del Cond. Maffino presente Console di Giornico, et M.o Carlo Daghino (?) fillio del Cond. Jacomo presente Console di Personico, et Michaello Romerio fillio di Michaello, tutti tre testimoni idoney di fede et a questo affetto dimandatti et annotati.*

In fede del che fu pregato il Notaro Infrascritto a scrivere et rogare il presente Instrumento di Vendita del contenuto come sopra a Benefittio de Ambe parti, et per maggior corroboratione imposto il mio solito Tabellionato.



Io Cipriano Giudice fillio del sig. Giurato Cipriano Giudice Publico Lanfogto di Leventina o scritto et sotto scritto.

Le attestazioni di pagamento dell'importo pattuito sono date come segue:

1671,8,11/ 9,11 (Doc. 40 e 40a)

1671, 3 e 7,12 / 8,12 (Doc. 41/42)

1672,9,06/ 17,07 (Doc. 43)

1673, 26,11 (Doc. 44)

Tutte le citate pezze giustificative sono state firmate dai sig.: ?on. Pattalocho, Antonio Balzar, Cipriano Giudice.

L. J.
 enni. — 8. 2

Heredi del d. L. Dominico Bonet.
 Gio. Maffey & Robert Maffey & Gio.
 Gio. L. Maffey Maffey del d. L. Gio.
 Carlo Lagana del d. L. Gio.
 Convid. Pier Gualt. Heredi del d. L. Maffey Maffey.
 Convid. Pier de Maffey Maffey & Maffey Maffey.
 Gio. Jacopo Lagana del d. L. Jacopo.
 Li Heredi del d. L. Antonio Dros.
 Roberto & Roberti a nome doli Heredi del d. L. Maffey Maffey.
 D. Maffey Maffey del d. L. Maffey Maffey.
 L'atto heredi del d. L. Maffey Maffey.

medesimo le copie nominate e d'ale parti di ricevere, attendere
 il contratto e pagare, per d. V. edite, con obbligazione et
 restituzione de ogni danni et pena, che potrebbe nascere his
 parte esecutore, verso d'ale parte contrafente, sanzionando
 a ni Statuti, Leggi, et Sacreti, incontrario disponenti. — 3.

quanto piu alto l'ordinato del d. L. Gio. Maffey Maffey
 citati sono obbligati Li Cartulari & Libri d'ogni d. L. Maffey Maffey
 incontrarsi nelle una parte et d'alcuna una. — 3.

atto et celebrato il d. L. Maffey Maffey, nelle case et habitatione del d. L. Maffey Maffey
 Li d. L. Maffey Maffey Carlo giudice aho, Maffey Maffey, Maffey Maffey, Maffey Maffey
 Maffey Maffey del d. L. Maffey Maffey. Maffey Maffey, Maffey Maffey, Maffey Maffey
 Maffey Maffey del d. L. Maffey Maffey. Maffey Maffey, Maffey Maffey, Maffey Maffey
 Maffey Maffey del d. L. Maffey Maffey. Maffey Maffey, Maffey Maffey, Maffey Maffey
 et a questo effetto d'alcuna et d'alcuna. — 3.

uolras

Giovanni Sobrio


1671. alla 6. della Confessione miss. Gio. G. Gio. de' corradis di
 Sobrio Chierico dal parroco miss. Lorenzo Pignone
 di Sobrio, et miss. Loreo di Gatti, et miss. Lorenzo Pignone
 deputati di Sobrio, urgenti per il vicinato detto
 et mandatosi a talpe di nono per che l'ancora sua bella
 maia per uno dei no fero no depende cate di Giacomo
 manis, et cio conno una finato Agnino Pignone di Sobrio
 illy tale. G. cedent. ogni ragione che protorebbe l'ancora
 di suo bello maia in detto Comune di Sobrio. G. G. G.

Di d'udetto miss. Roberto d'Avella, et il stimador miss.
 Gio. Giacomo del Tres come per d'cati di il vicinato della
 nono nato Alpe depende cate d'uno. G. G. G. miss. G. G. G. Pignone
 l'ancora urgenti per il vicinato detto. G. G. G. Pignone
 di Sobrio, et miss. Loreo di Gatti, et miss. Lorenzo Pignone
 deputati di Sobrio, urgenti per il vicinato detto
 et mandatosi a talpe di nono per che l'ancora sua bella
 maia per uno dei no fero no depende cate di Giacomo
 manis, et cio conno una finato Agnino Pignone di Sobrio
 illy tale. G. cedent. ogni ragione che protorebbe l'ancora
 di suo bello maia in detto Comune di Sobrio. G. G. G.

Di d'udetto miss. Roberto d'Avella, et il stimador miss.
 Gio. Giacomo del Tres come per d'cati di il vicinato della
 nono nato Alpe depende cate d'uno. G. G. G. miss. G. G. G. Pignone
 l'ancora urgenti per il vicinato detto. G. G. G. Pignone
 di Sobrio, et miss. Loreo di Gatti, et miss. Lorenzo Pignone
 deputati di Sobrio, urgenti per il vicinato detto
 et mandatosi a talpe di nono per che l'ancora sua bella
 maia per uno dei no fero no depende cate di Giacomo
 manis, et cio conno una finato Agnino Pignone di Sobrio
 illy tale. G. cedent. ogni ragione che protorebbe l'ancora
 di suo bello maia in detto Comune di Sobrio. G. G. G.

Di d'udetto miss. Roberto d'Avella, et il stimador miss.
 Gio. Giacomo del Tres come per d'cati di il vicinato della
 nono nato Alpe depende cate d'uno. G. G. G. miss. G. G. G. Pignone
 l'ancora urgenti per il vicinato detto. G. G. G. Pignone
 di Sobrio, et miss. Loreo di Gatti, et miss. Lorenzo Pignone
 deputati di Sobrio, urgenti per il vicinato detto
 et mandatosi a talpe di nono per che l'ancora sua bella
 maia per uno dei no fero no depende cate di Giacomo
 manis, et cio conno una finato Agnino Pignone di Sobrio
 illy tale. G. cedent. ogni ragione che protorebbe l'ancora
 di suo bello maia in detto Comune di Sobrio. G. G. G.

Giovanni Sobrio



Giovanni Sobrio

REGOLE GENERALI VIGENTI NELLA VALLE LEVENTINA PER LA GESTIONE DELL'ALPE NEI TEMPI ANTICHI PER TUTTE LE VICINANZE

Dopo aver passato in rassegna gli atti giuridici ed amministrativi che hanno concorso a formare un unico alpe di Manegorio (Cramosino, Paltano e Manegorio) citiamo i regolamenti che la Vicinanza di Sobrio si è imposta, nel prosieguo degli anni, per lo sfruttamento dell'alpe.

- Il diritto di carattere chiuso o di privilegio e la facoltà data a tutti i Vicini, con economia domestica propria compresi quelli che risiedono in un altro comune del Cantone, di alpeggiare sull'alpe della Vicinanza. Già la divisione del 1227 sanciva *".. ita quod amnis homo de Leventina sive de districtus habent et habere possit et debeat suam partem alpium in illa vicinatia, in qua habitaverit maiorem partem anni et solverit collectas comunis et alias expensas ..."* (Meyer, Ble. u. Lev. 34).

- L'inalienabilità: le antiche disposizioni della comunità dichiaravano il diritto di alpeggio non suscettibile di cessione (cfr. Meyer, Ble. u. Lev. 31ssg.; Sganzi, Alpe 94); questa è tutt'ora in vigore.

- La cedibilità del "piede o cata" ("de u pè o cata: dare il piede: diritto attribuito ad ogni Vicino di alpeggiare) può avvenire non a chiunque, ma solo tra Vicini. Tale cessione la praticano per lo più i Vicini residenti fuori comune e che non hanno più attività agricola.

- La provenienza del bestiame che ogni Vicino può alpeggiare deve essere esclusivamente di sua proprietà; anticamente era fatto divieto di caricare bestiame forestiero a meno che fosse accordato con esplicito permesso del Podesta o dai Consoli (cfr. Sganzi, Alpe 94; Meyer, Ble. u. Lev. 31ssg). Tale antica proibizione è tutt'ora in vigore ma non più applicata.

- Il piede o cata dà diritto ad ogni Vicino, con economia domestica propria, di alpeggiare il proprio bestiame (numero dei capi). L'uso di tale facoltà era regolata in rapporto della entità della proprietà fondiaria a valle ed al numero di capi posseduti.

FORME DI GESTIONE DELL'ALPE

Su tutti gli alpi della Media ed Alta Leventina i Vicini aventi diritto su di uno stesso alpe non lo sfruttavano singolarmente ma bensì per mezzo di personale appositamente scelto in comune, costituendosi in un'azienda detta "La Boggia". I Vicini che fanno parte della medesima sono detti i "I Boggis".

- Le relazioni tra boggia ed i boggesi e tra boggia e Vicinanza: il Vicino che non boggia non è sottoposto ad alcun obbligo in quanto non usufruisce che del bene

comune; al contrario il Vicino che ha "boggiato" ha l'obbligo di salire all'alpe per una giornata, in primavera, a ripulire il pascolo, riattare i sentieri d'accesso all'alpe, preparare la legna, ecc.; tutti lavori che servono al buon andamento dell'imminente alpeggiatura. Questo obbligo non è retribuito e viene chiamato "fe la giurneda cumuni"; altro obbligo che la boggia contrae verso la Vicinanza è quello di provvedere al più presto possibile al carico dell'alpe per non spoverire eccessivamente i pascoli di casa; per evitare l'inselvaticimento delle pasture dovuto al sotto carico. La boggia deve osservare la seguente ordinanza: "È fatto obbligo alla boggia di utilizzare tutta l'erba dei pascoli alti prima di ritornare a quelli bassi".

- Costituita la boggia, essa si dà un capo o responsabile e cioè il "Console"; esso è nominato annualmente fra i boggesi; la carica è confermata senza forma alcuna, non è remunerata ed è obbligatoria. Il Console rappresenta la boggia nei rapporti con la Vicinanza e con le altre Autorità; veglia al buon andamento della corporazione e presiede le riunioni, assume il personale d'alpe, fa osservare le disposizioni e i capitoli, tiene i conti comuni e sovrintende alla ripartizione dei prodotti.
- La data del carico dell'alpe veniva fissata di anno in anno dai boggesi durante la giornata "comune"; essa era stabilita a seconda delle condizioni metereologiche, lo stato dell'erba, ecc. Di regola il carico avveniva tra la fine giugno/inizio luglio; il Vicino provvedeva egli stesso a far giungere il bestiame all'alpe dove gli inservienti lo prendevano in consegna.
- La superficie pascolabile e le diverse pasture erano l'elemento principale dell'alpeggiatura; secondo le più attendibili affermazioni i pascoli alpini sono anteriori agli anni 1000, ottenuti bruciando semplicemente il bosco; Le radure si sono sempre più ampliate grazie all'intensivo pascolamento.
- Siccome l'alpe era caricato a boggia, i boggesi, non si occupavano personalmente dei lavori alpestri; essi erano di competenza del personale estraneo alla boggia ed esclusivamente maschile. Gli addetti, per due mesi circa, formavano una piccola comunità composta da: il casaro, il pastore, l'aiuto pastore, l'aiuto casaro ed il capraio, i quali si occupavano anche delle pecore presenti all'alpe.
- La transumanza era effettuata allo scopo di procurare foraggio fresco e sufficiente per tutto il periodo d'alpeggio; esso iniziava con lo sfruttamento dei pascoli bassi. Con l'avanzare della stagione più calda la mandria veniva spostata verso le corti più alte (Manegorio di sopra

La transumanza era effettuata allo scopo di procurare foraggio fresco e sufficiente per tutto il periodo d'alpeggio

e San Giacomo). Consumata l'erba dei pascoli alti si riscendeva verso il corte più basso dove era iniziata l'alpeggiatura.

- Il latte delle bovine era lavorato in comune; perciò per determinare la quantità di prodotti spettanti ad ogni singolo proprietario si procedeva alla pesatura del latte prodotto da ogni bovina durante una giornata. Questa operazione di solito avveniva nei giorni 25 o 26 luglio (San Giacomo e Sant'Anna), (Franscini, Svit. 1'438)
- Dopo la metà di agosto l'erba incominciava a scarseggiare, perciò il personale dell'alpe era tenuto ad avvertire il capo-boggia (Console) che provvedeva a riunire i boggesi per deliberare la data dello scarico dell'alpe.
- Sull'alpe il prodotto principale era costituito dal formaggio grasso, dal burro, dal siero e dalla ricotta. La maggior parte di questi prodotti serviva per l'alimentazione della famiglia e solo il rimanente era messo in commercio. Di norma la produzione era ripartita in base ai risultati della pesatura del mese di luglio; i casi particolari erano contemplati con istinto giuridico da parte della boggia.

DIRETTIVE RECENTI PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ALPE DI MANEGORIO

Dal "Libro degli Ordini" del 1767/1848 (Arch. Patr. Sobrio, Reg. 1) abbiamo estrapolato le norme di sfruttamento dei pascoli dell'alpe e quelli di casa. Queste essendo state redatte in un italiano poco comprensibile abbiamo pensato di elaborarle rendendole più comprensibili al lettore.

1776 adi 18 maggio, pag. 78 L.d.O.

"I generali Vicini stabilirono che ogni Patrizio può usufruire dei pascoli della Comunità siti sul territorio di casa sia dell'alpe Manegorio con il suo bestiame svernante. Ogni Vicino può godere il bene comune secondo gli ordini emanati dal Console che dovrà, nel periodo natalizio, interpellare tutti i Vicini per conoscere il numero e la specie del bestiame che si intende alpeggiare. I Vicini che non usufruiscono dei pascoli hanno il diritto di ricevere un "filippo" di Lire Mi. 7:4. Se un Vicino mette più di un "sterlo" all'alpe resta escluso il filippo. Le pecore sono consegnate ad un pastore che le dovrà pascolare fuori dal pascolo riservato al bestiame grosso.

Il Console Capuccio, scrive per commissione.

1791 adi 7 agosto, pag. 85 L.d.O.

I generali Vicini stabilirono che in futuro, "quando si va a boggia", i pascoli montani e quelli di casa non possono più

essere pascolati a partire dal primo di luglio; ai contravventori sarà inflitta una multa di Lire Mi. 4: 16.

Io, Lorenzo Schusu, Console Moderno.

1805 adi agosto, pag. 90b. L.d.O.

I Patrizi (vecchi Vicini) si accordarono con la Municipalità per il pagamento ad essa di una somma di scudi terzoli 50: una parte di questa va per l'acquisto degli utensili per l'alpe e l'altra nelle mani del Sindaco per i bisogni del Comune. Resta pertanto proibito il carico delle capre e degli sterli appartenenti ai forestieri residenti nel comune negli anni in cui scarseggia il foraggio.

Il Sindaco: Antonio Giulietta, Segretario: Cappuccio.

ALPE DI PALTANO

L'alpe di Paltano è situato sulla sponda destra del fiume Ticino; il confine va dal lato est, dai primi tornanti della strada cantonale per il passo della Nufenen fino alle cime della montagna seguendo il fiume Stabiascio; dal lato nord parte dall'altezza della cascina dell'alpe Cruina (Oscio) anche qui fino alle cime; il lato sud è definito dalla strada cantonale citata; il lato ovest (all'altezza delle cime) confina con l'Italia.



Alpe Paltano, cascina principale

Poco sotto il confine (lato est) i documenti danno notizia dell'esistenza di una corte detta Valdolgia (in tedesco antico Waldesch) di cui attualmente non esiste alcuna traccia. Nei dintorni fa bella mostra di sé un piccolo e grazioso Oratorio dedicato a San Giacomo. A cinquecento metri più sotto si trova la nuova cascina della seconda corte ..

Nei pressi della strada cantonale è ubicata la cascina principale dell'alpe che attualmente è adibita a ripostiglio. Al lato sud della stessa affiora un monolito con antiche sculture di datazione sconosciuta.



*Veduta generale Alpe Paltano in estate
sinx. Antica cascina
corte Dolgia
dx. Cascina corte San
Giacomo*



*Alpe Paltano,
veduta in tardo
autunno 1999*

*Cascina Corte
San Giacomo*



*L'oratorio di
San Giacomo*



L'altare



*Cascina principale
con il monolito*



*Iscrizioni del
monolito*





*Iscrizioni del
monolito*



Giovanni Sobrio

Con il passare del tempo la Vicinanza di Sobrio si fa sempre più popolosa, pertanto il numero dei capi di bestiame aumenta creando uno squilibrio tra il numero di capi a la superficie pascolabile. Il problema fu risolto acquistando dai proprietari della Degagna di Fichengo (Faido) l'alpe di Paltano. Questa operazione è confermata dall'atto di compravendita del:

1542, die jovis 16 mensis februarij (APS. perg. 7)

"Actum in Faido in domo ...Magistri Jacobi Medici .. Il Petrus de Sarrazijs de Rossura".

I consoli et anteposti della Degagna di Fichengo, cioè Antonio di Giovanni Lombardi di Faido e Giovanni fu Agostino Viviani di Fontanedo vendono a Martino di Varese di Faido Luogotente vallerano, ai Magistrati Giacomo Medici et Antonio Medici di Faido et Pietro Giocari di Osco, servitore del comune di Leventina la loro contingente parte dell'Alpe Paltano con le sue cascine, canve e diritti, inoltre quei diritti che quelli di Fichengo hanno nell' Alpe di Prato verso gli uomini di Bedretto in base allo strumento di divisione eseguito nel 1552 (ind. 14a, agosto 1) per il prezzo di lire 2'060 terzuole.

Nello stesso modo i 4 preaccennati di Faido vendono al Console Domenico Bonetti Servienti di Sobrio e suoi convicini della stessa Terra i beni per lo stesso prezzo.


La pergamena No. 18 conferma l'acquisto da parte dei Boggesi della Montagna dell'alpe di Paltano di proprietà dei Vicini del Piano.

1574, in giorno de sabbato alli 24 del mese de gennaro (Arch. P. Sobrio, Perg. 18)

"Actum in casa de Gullelmo Maria de Subrio"

"Congregati Ambrosio Gualtherio Console di Vicinij de Subrio, Gullelmo Maria Pietro Caputio et molti altri Vicini de Subrio delle Vicinanze de Zornico. In Subrio, in casa de detto Gullelmo, hanno Comandato a me Notario sottoscritto che io dovesse Notare et scrivere li sottoscritto Bogesi et Vicinij a nome per nome, et questi Vicinij a Imposotione de Loro Vicinij presenti et per ritrovarli per tempo a venire per manco fatighia et manco scandalo overo Errare, et quali Vicinij sono bogesi del Alpe de Paltano, Jacente nella Valle de Bidiredo, et comprata per detti Vicini de Subrio. Et questo per loro relatione et publicatione datta per detti Vicinij presentialmente et ratificata doppo che he stata scritta."

Archivio patriziale
Sobrio: Pergamena
n. 7





Fotocopia della
Pergamena No. 7 (1542)

*PRIMA (Vicini del Piano proprietari dell'Alpe Paltano)**Johanolo Maria habitante a Zornico**Antonio Tattone habitante medesimamente, ancora esso in Piano**Andrea del Monico parimente habitante in Piano**IN MONTAGNA DE SUBRIO (acquirenti del detto Alpe)**Agostino fq. de Joanne de Orlando**Antonio de Bonetto de Antonio**Gotardo Domenighetto**Petro Maria**Heredi de Joanne de Orlando**Mogliere de Laurentio del Radigo**Bartholomeo del Monico**Zevia Jacometto**Heredi de Jacomo Zanetto**Heredi de Pietro Gianetto**Gullelmo Bertino**Heredi de Ambrosio de Fangij**Jacomo Gualtherio**Antonio Liprando**Heredi de Jacomo de Caxatia**Jacomo Maratio**Jacomo de Laurentio Marazio**Johanne de Haijn**Zane de Antonio de Subrio**Zane de Laurentio de Subrio**Zane Pedretto**Margarita fq. Laurentio Orlando**Jacomo fq. Joane Domenighetto**Laurentio de Petro Maria**Heredi de Jacomo Piceno**Laurenti de Orlando**Gullelmo del Monico**Pietro Capuzzio**Joanne Jacometto**Zane Bonetto**Joarme de Ambroxino**Ambrosio de Ambroseto**Heredi de Antonio de Fangij**Ambrosio Gualtherio suo fratello**Laurentia Liprando**Heredi de Joanne de Caxatia**Laurentio de Fangij**Liprando de Liprando**Gullelmo Maria**Heredi de Zane de Heijn**Heredi de Pietro de Heijn**Jo. et Ant. frat. et fq. de**Joanne de Subrio**Laurentio de Jacorno Pedretto**detto Tattone**Heredi de Gullelmo Jemolo**Laurentio Jemolo**Antonio de Antognino**Jemo Joanollo**Antonio Jelmutio**Domenico de Laurentio Tattone**Antonio Calonico**Berto de Canzonj**Gualtero de Agostino**Jacomo de Antonio**Joanne de Antonio**Antonio de Antogniolo**Jacomo de Antogniolo**Laurentio Johanolo**Joanne Jacomo Pedretto**Antonio fq. de Joanne de Antonio**detto Smilzetto**Laurentio suo fratello**Zane Jemolo**Petro de Antognino**Zanino Joanollo**Joanne suo fratello**Pietro Marazio**Baptista de Calonico**Jo. Pauli et Zanino suo fratello**Zane de Agostino**Antonio de Antonio**Minetto de Antonio**Pietro de Antogniolo*

Io Joanne Antonio del Monico Vicino di Aerolo, et per Imperiale autoritate publico notario de Leventina, pregato, li presenti bogesi de detta Alpe de Paltano come a me sono stati referiti da detti Vicinij alla presentia de molti di Vicinj de detta Terra de Subrio, ho scritto in presente Carta, et in fede de questo me sono qui sottoscritto.

Antonio del Monico de Aerolo.





Archivio patriziale
Sobrio: Pergamena
n. 18 (42 x 22)

1781

Istrumento di vendita del Regario di Paltano inerente la pascolazione delle pecore "alla sera in cena" compilato dai Degagnesi di Osco a favore della Comunità di Bedretto per 2/3, e per 1/3 alla Comunità di Sobrio per un importo di 100 "doble". Inoltre sono trattati i diritti, doveri e patti inerenti l'Alpe.

1781, martedì 11 dicembre (Arch. Patr. Sobrio Doc. 69)

Laus Deo, Milla settecento ottantuno giorno di martedì undici dicembre in Faido.

(...) " In virtù del presente quale vogliono infrascritti Parti che abbi vigore, forza, e virtù di pubblico Giurato Istrumento ...comenzione et clausa come sotto liegi:

Li SS.ri Consoli et Deputati in nome loro e in nome di tutti gli Vicini e Degagnesi della generale Degagna di Osco presenti e esperti per le stessi e loro eredi con ampia autorità conferita dalla sucenata Degagna e col consenso e pieno deliberata volontà di essa in ogni miglior modo. .. e forma che più validamente ha potuto e ponno.

Hanno fatto e fanno assoluta libera vendita e transazione del regresso o sia regario di Paltano nel quale avevano essi Degagnesi il diritto di pascolare con le loro pecore alla sera in cena nelle mani e potere delli Honorandi SS.ri amici e circonvicini Consoli e Deputati in nome della Comunità di Bedretto per due terzi di detto regario e per un terzo al Honorando Console e Deputati a nome della Comunità di Sobrio per se ed i loro eredi nella somma e prezzo di Doble 100.- dico cento doble delle due armi è stato patuito da pagarsi in due rate esborsare unitamente al suo fitto ogni anno a norma del Statuto incominciando a pagarsi il primo fitto a marzo 1782 e poi seguitando sino che resterà in dimora capitale quali 100 doble formano lire Mil. 3'725.- dico tre mille settecento venticinque (Doble "delle due armi" Lire terzole 1725. -) .

In primo luogo è stato patuito e concordato in quanto ai trascorsi da una e l'altra parte, per conservare la buona armonia e concordia fra esse Parti trascoresse con circa la terza parte delle loro Bestie sopra quello dell'altra per la prima volta sia tolerato e non possasi pignorare solamente cacciando le dette Bestie fuori della sua Alpe in dovuta forma con avisare li rispettivi Padroni o Pastori dell' Alpe affinché non trascorino più oltre; se poi accadesse trascorere in seguito altre volte e non potendo ne volendo tolerarsi vicendevolmente come hanno praticato per il Passato si osservi la regola e preffissare delli istromenti eretti singolarmente con li SS.ri di Bedretto da doversi pagare a norma dell'arbitrariamento di anno 1524; soldi 4 per cavallo e vacha, soldi

Giovanni Sobrio

2 per sterla ed un soldo per pecora e capra secondariamente e stato patuito che discaricandoli di Bedretto la loro Alpe di Paltano e Cruina trovandosi ancora nell' Alpe attualmente con le bogie essi Degagnesi di Osco con le quali o con qualunque sorte di Bestie trascorressero sopra le dette Alpi di Paltano e di Cruina dessi SS.ri di Bedretto siano pera padroni di cacciarli ma non già di pignorarli ben inteso però che ciò sintende non quanto sortirano dalle Alpi per tempo di neve, tempesta o simili intemperie di stagione contraria ma solamente quando avtano propriamente discaricato totalmente le dette Alpi con le Bogie in quell' anno. . . luogo in riguardo alli stromenti, sentenze, arbitramenti o altri scritti attinenti al regresso di Paltano per ragione della presente vendita e cessione di detto regario, restino per parte dessi degagnesi di Osco nella più valida forma annullati di modo che per essi, siano di nessun valore , salvo ed eccettuato tutti li altri Istromenti, scritture e sentenze concernenti all'Alpe di Cruina con essi SS.ri di Bedretto o con altri circonvicini, questi in ogni miglior modo vengono approvati e confermati in suo pieno vigore e forza.

Finalmente essi SS.ri Consoli o Deputati in nome come sopra hanno fatto questa irrevocabile vendita nella possanza delli recitati SSri di Bedretto e Sobrio con tutti quelle ragioni, diritti, istromenti, regressi ed apartenza che per il passato godevano detti Degagnesi di Osco talmente che essi SS.ri compratori possono d'oggi in avvenire godere ed uxufruire detto regario liberamente a loro beneplacido come loro parerà spediente e senza molestia di essi SS.ri venditori e loro successori sin in Perpetuo; anzi si obligano per.... ed suoi eredi e discendenti di mantener a diffendere a loro spese detta vendita e cessione per libera in ogni tempo in giustizia e fuori obligandosi di tenere e far tenere il presente Istromento di vendita per rata (?) ed accettato sotto referenze ed obligare le loro migliori beni presenti a futuri e de danni e spese perché così.



Letto e Promulgato il presente ad ambe le Parti diverse volte e da essi di comune consenso di buon grado accettato e per maggior attenzione hanno dato consenso e me sottoscritto doppo scritto di affermarlo come ha fatto, et estratto uno per parte dello stesso tenore in fede.

Giuseppe Maria Bullo di Faido
Landscriba di Leventina

PS.: Da avvertire ancora che il sopra detto Capitale resta da pagarsi.

Item: Bullo

VECCHIE RIMEMBRANZE (TESTIMONIANZE)



Decorazioni di case patrizie

Vecchia finestra



Sobrio: antico sentiero per Valècc




Cassin: antica camera del latte

Per raggiungere i boschi castanili (Gan zótt e Garèsc) a raccogliere le castagne, il fieno di bosco e le stramaglie fu necessario costruire due grandi scalinate (una per frazione) allo scopo di superare l'ostacolo roccia.



*A sinistra,
Scarèuru da Villi,
a destra, parti-
colari*



*Scarèuru da
Runzàn*

Oggigiorno si può ancora ammirare la vecchia tecnica di costruzione delle case e delle stalle edificate prima del 1700; Le fotografie sotto esposte mostrano in particolar modo il sistema d' incastro delle travi e le travature del tetto, l'altra conferma l'anno di costruzione ed il nome del primo proprietario:



Tecnica di costruzione 1500/700



Anno di costruzione della cascina:

*16 JHS 1689
VALT*



La fontana 't l'Orz




Funtana al Cassinel
du Ross





*Ul Sasc d'Orz e
le sue copelle*



FONTI FOTOGRAFICHE

Tutte le fotografie sono dell'autore ed eccezione dei numeri 11-12-13-14-15-16; foto scattate nell'anno 1920 dal Prof. Erminio Solari.

La fotografia del frontispizio è opera del sig. Brioschi Pino, Bellinzona

DISEGNI E COSTUMI

Sono tratti dal libro di Rachele Giudici e i suoi costumi

BIBLIOGRAFIA

ANGELICO PADRE CATTANEO

I Leponti ossia Memorie storiche leventinesi Vol. 1 e 2, Ristampa Arti Grafiche A. Salvioni SA. Bellinzona 1990

ARCHIVIO PARROCCHIALE San Lorenzo, Sobrio
Documenti e Registri.

ARCHIVIO PATRIZIALE, SOBRIO
Documenti, Pergamene, Registri.

FORNI R. GROSSI P., ROSSI R.
Giornico 1478-1978, Battaglia di -; Ed. A. Dado, Locarno 1979

GIANDEINI BRUNO
I racconti dell'acero. Tip. Offset Stazione SA., Locarno 1989

GROSSI P.
Rachele Giudici e i suoi costumi. Ist. graf. Casagrande SA. Bellinzona 1978.

JOHNER C., PAGANI
Casato dei giudici da Sobrio e di Iragna.
MDT e libri delle Provvisioni LP., Arch. Cant. Bellinzona

LURATI O.
Terminologia e usi pastorali di Val Bedretto. Soc. Sv. Trad. Popolari, Vol. 48

MAGGI F:
Patriziati e Patrizi Tlcinesi. Pramo Edizioni, Viganello 1997.

POMETTA E.

Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri (B' zona e Valli). Vol. 1, SA Stab. Tip. Lit. già Colombi 1912.

RASCHER Dr. V. F., Zurigo

MDT., Centro Ricerca per la storia Tic., Uni. di Zurigo.

ROSSI G, POMETTA E.

Storia del Cantone Ticino. A. Dado; Ed. Locarno 1980

SCHINZ H. R.

Descrizione della Svizzera Italiana nel Settecento.

Tip. A. Dadò, Ed., Locarno 1985

VISMARA G. et al.

Ticino medievale - storia di una terra lombarda.

A. Dadò - 1990.

Documento impaginato da Stefano Defanti, febbraio 2021